

**5<sup>a</sup> Commissione permanente (Programmazione  
economica, bilancio)**

**BOZZE DI STAMPA**  
**16 novembre 2025**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
————— **XIX LEGISLATURA** —————

**A.S. 1689**  
**DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2026**

**VOLUME II**  
**ARTICOLI 22-42**

**BOZZA NON CORRETTA**  
**16 NOVEMBRE 2025, ORE 00:30**

**EMENDAMENTI**

**Art. 22**

**22.1**

**TURCO, PIRRO, DAMANTE**

*Aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«6-bis. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2024, la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle operazioni tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2) e tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma n. 3) del codice civile. Sono escluse le operazioni:

a) realizzate tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;

b) realizzate tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile.».

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 22.2

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»*

---

## 22.0.1

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Istituzione di un'imposta straordinaria sulle imprese e sui consorzi di imprese operanti nel settore dell'energia e della difesa)*

1. È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni dei settori difesa ed energia che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano un apposito Fondo, da istituire, per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori nonché a un apposito fondo l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

2. Il contributo è istituito: n considerazione della eccezionale redditività del settore degli armamenti dovuta al mutato contesto geopolitico internazionale nonché della eccezionale redditività registrata nel settore energia a decorrere dall'anno 2021

3. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 75% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie del settore energetico:

a) produzione di energia elettrica da carbone, petrolio, gas, nucleare e altre fonti non rinnovabili, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita; b) rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;

c) importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;

e) introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

4. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 50% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie del settore della Difesa:

a) progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazionale di

cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Il Contributo si applica sull'utile imponibile IRES 2025 che eccede per almeno il 10% la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari, relativi alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021

6. Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026.

7. Se uno o più anni baseline presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media. Sono neutralizzati ai fini del confronto:

a) gli effetti contabili da operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, conferimenti, e da cambi di principi contabili;

b) componenti di reddito una tantum non ricorrenti, quali plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali.

8. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

9. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

10. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3 è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro annui.

11. I soggetti interessati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo utile alla determinazione dell'importo del contributo.

12. Il gettito del contributo affluisce per il 70 per cento al "Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori" e per il 30 per cento in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui risorse saranno assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

13. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.».

## 22.0.2

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Istituzione di un'imposta straordinaria sulle imprese e stabili organizzazioni operanti nel settore della difesa)*

1. È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni del settore difesa che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

2. Il contributo è istituito in considerazione della eccezionale redditività del settore degli armamenti dovuta al mutato contesto geopolitico internazionale.

3. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 50% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie: progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Il Contributo si applica sull'utile imponibile IRES 2025 che eccede per almeno il 10% la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari, relativi alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021. Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Se uno o più anni baseline presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media.

Ai fini del calcolo, sono neutralizzati:

a) Gli effetti contabili da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) e da cambi di principi contabili;

b) Le componenti di reddito una tantum non ricorrenti (plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali, ecc.).

5. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

6. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

7. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3 è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro.

8. I soggetti interessati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo contenente tutte le informazioni utili per la determinazione dell'importo del contributo.

9. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

10. Alla ripartizione dei fondi si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## **Art. 23**

### **23.1**

TAJANI, MANCA, LOSACCO

*Sopprimere l'articolo*

---

### **23.2**

CALENDA, LOMBARDO

*Sopprimere l'articolo 23.*

---

### **23.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **23.4**

TURCO, CROATTI, PIRRO, DAMANTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 23**

*(Transazione su crediti tributari e contributivi)*

1. Al fine di prevenire la formazione di ulteriori carichi da affidare agli agenti della riscossione, il contribuente che versi in situazione di obiettiva difficoltà può proporre all'Agenzia delle entrate, il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.

2. Alla proposta di transazione sono allegati:

- a) le dichiarazioni dei redditi concernenti gli ultimi tre anni;
- b) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;

c) la dichiarazione sostitutiva, resa dal contribuente ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui alle lettere precedenti rappresenta fedelmente e integralmente la situazione del contribuente. L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa direzione regionale entro il 31 dicembre 2026.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.477,95 milioni di euro per l'anno 2026.».

---

### **23.5**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2015".*

---

### **23.6**

MATERA, GELMETTI

*Al comma 1, sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2025»*

---

### **23.7**

PAROLI, LOTITO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) Al primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*

*b) Aggiungere infine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2026, in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al*

2034 e in 400 milioni di euro per l'anno 2035 si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034 e in 50 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2026, 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034 e 250 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209."

*Conseguentemente, il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026.*

---

### **23.8**

MATERA, GELMETTI

*Al comma 1, sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024»*

---

### **23.9**

OCCHIUTO

*Al comma 1, sostituire le parole: ".derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti." con le seguenti:*

"derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli richiesti a seguito di accertamento, ivi compresi gli avvisi di accertamento divenuti definitivi o oggetto di giudizio pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della

riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento."

---

### **23.10**

ROMEO, GARAVAGLIA, BORGHESI, BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole le parole: «con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento» inserire le seguenti: «fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b) del successivo comma 18,»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «al tasso del 4 per cento annuo» con le seguenti: «al tasso del 2 per cento annuo»;

c) al comma 14, sopprimere la lettera c);

d) al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato o insufficiente pagamento dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, il debitore medesimo riceve due solleciti di pagamento e, in caso di mancato adempimento entro il termine indicato nel secondo, l'agente della riscossione procede a recuperarla con le ordinarie modalità.»;

e) al comma 19, dopo la lettera b), inserire il seguente periodo: «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di due rate in luogo di una, anche non consecutive, fatta eccezione per l'ultima, tra quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del presente comma, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 365 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### **23.11**

ROMEO, GARAVAGLIA, BORGHESI, BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento» inserire le seguenti: «purché riferiti a periodi d'imposta per i quali risulta regolarmente presentata la dichiarazione dei redditi.»*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 580 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### **23.12**

TAJANI, MANCA, LOSACCO

*Al comma 1, dopo le parole: "possono essere estinti" aggiungere le seguenti: "dai contribuenti per i quali è documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, "*

---

### **23.13**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1 sopprimere le parole: ", senza corrispondere le somme" fino alla fine del periodo.*

---

### **23.14**

TREVISI

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:*

*«E' in ogni caso consentito estinguere, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17, anche i debiti che rientravano in tutte le precedenti definizioni agevolate.»*

---

### **23.15**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. L'accesso alla definizione di cui al comma 1 è riservato alle persone fisiche appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a euro 30.000 e in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza. L'attestazione ISEE è acquisita d'ufficio dall'agente della riscossione presso l'INPS ovvero prodotta dall'istante. La verifica del requisito è effettuata con riferimento alla data di presentazione dell'istanza. In caso di mancanza del requisito, ovvero di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, l'adesione è inefficace e si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi. Non è ammessa l'adesione dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli enti di cui all'articolo 2, ove si avvalgano della facoltà ivi prevista, applicano il medesimo requisito ISEE."

---

### **23.16**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. L'accesso alla definizione di cui al comma 1 è precluso ai soggetti che rientrano in almeno una delle seguenti fattispecie:

a) abbiano aderito a due o più provvedimenti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ovvero di rottamazione o pace fiscale, nel periodo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2025;

b) siano decaduti per inadempimento da almeno una delle definizioni agevolate di cui alla lettera a), a prescindere dal numero complessivo di adesioni;

L'agente della riscossione verifica d'ufficio la sussistenza delle condizioni di esclusione sulla base delle proprie banche dati e di quelle rese disponibili dagli enti creditori; in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi si applicano gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con inefficacia dell'adesione, decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute comprensive di sanzioni e interessi. Restano fermi gli effetti delle definizioni perfezionate prima della data di entrata in vigore della presente legge."

---

### 23.17

TAJANI, MANCA, LOSACCO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai soggetti titolari di partita Iva che si avvalgono delle disposizioni di definizione agevolata di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data del pagamento della prima rata o del pagamento in unica soluzione delle somme di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:*

- a) ove non già previsto, l'obbligo di emettere fatture o i corrispettivi solo in formato elettronico e di inviarle al sistema di interscambio (sdi);
  - b) l'incasso delle fatture deve avvenire solo attraverso bonifico bancario o altro strumento di pagamento tracciabile;
  - c) l'incasso dei corrispettivi deve avvenire attraverso strumenti di pagamento tracciabili.
- 

### 23.18

TURCO, CROATTI, PIRRO, DAMANTE

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2026 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027.».*

---

### 23.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 2 sostituire le parole: "cinquantaquattro rate" con le seguenti: "diciotto rate".*

Conseguentemente:

- a) al comma 2, lettera b) la parola: "cinquantunesima" è sostituita dalla seguente: "diciottesima";
- b) Al comma 2, lettera b) dopo le parole: "a decorrere dal 2027" inserire le seguenti: "con pagamento dell'ultima rata il 31 marzo 2029";

c) Sopprimere la lettera c).

---

### **23.20**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. Per i piani di pagamento superiori a 6 mensilità l'adesione è subordinata ai seguenti requisiti:

- a) all'utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili;
- b) al mantenimento della regolarità degli adempimenti correnti tributari e contributivi per tutta la durata del piano;
- c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il divieto a deliberare la distribuzione di utili o acconti sui dividendi, né effettuare acquisti di azioni proprie, riduzioni di capitale con rimborso, distribuzioni di riserve o erogazioni straordinarie di compensi variabili agli amministratori e agli organi di controllo per tutta la durata del piano;
- d) alla comunicazione annuale tramite autocertificazione all'agente della riscossione dello stato di regolarità del piano e degli adempimenti di cui alle lettere precedenti.

La violazione delle condizioni di cui al presente comma determina la decadenza dalla definizione."

---

### **23.21**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 5, dopo le parole "il debitore" inserire le seguenti: "dichiara di versare in una temporanea situazione di obbiettiva difficoltà economico-finanziaria con allegazione di una delle motivazioni di cui al comma 5-bis e"*

Conseguentemente dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla allegazione documentale di una delle seguenti situazioni:

- a) eventi eccezionali che hanno inciso sulla capacità di pagamento quali calamità naturali, gravi eventi sanitari anche in ambito del nucleo familiare, disoccupazione, cessazione attività;
- b) caduta di fatturato o reddito in misura non inferiore al venti per cento su base annua nel periodo fiscale antecedente l'istanza, da attestare mediante documentazione fiscale o contabile;

c) altre comprovate difficoltà economico finanziarie, adeguatamente documentate e motivate.

La dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed è soggetta a controlli ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, l'adesione è inefficace e si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, con decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi."

---

### **23.22**

TAJANI, MANCA, LOSACCO

*Al comma 5, dopo le parole: "apposita dichiarazione" aggiungere le seguenti: ", con evidenza dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione di cui al comma 1,"*

---

### **23.23**

TAJANI, MANCA, LOSACCO

*Sopprimere il comma 7*

---

### **23.24**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 10, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

"f) a seguito del pagamento della terza rata il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602;"

---

### **23.25**

PAITA

*Al comma 10, sopprimere la lettera g)*

---

**23.26**

PIROVANO

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «dichiarazione di cui al comma 1» con le seguenti: «dichiarazione di cui al comma 5».*

---

**23.27**

TAJANI, MANCA, LOSACCO

*Al comma 14, sostituire la lettera b), con la seguente: « b) anche di una sola rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento»*

---

**23.28**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 14, lettera b) sopprimere le parole: ", anche non consecutive,".*

---

**23.29**

TAJANI, MANCA, LOSACCO

*Sopprimere i commi 15, 16, 17 e 18*

---

**23.30**

PAROLI, LOTITO

*Al comma 16, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato" aggiungere le seguenti: "o affidate all'agente della riscossione dall'amministrazione irrogante"*

---

### **23.31**

TREVISI

*Al comma 18, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) pur se con riferimento ad essi non si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al cosiddetto saldo e stralcio rese, ai sensi: 1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 ; 2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172; 3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136; 4) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n.145; 5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58; b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali non si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: 1) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 2) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15. »

---

### **23.32**

TERNULLO

*Sopprime il comma 19.*

---

### **23.33**

GELMINI, VERSACE

*Sopprimere il comma 19.*

---

### 23.34

TREVISI

*Al comma 19, sostituire le parole "alla data del 30 settembre 2025" con le seguenti "alla data di entrata in vigore della presente legge".*

---

### 23.35

CALANDRINI, MARCHESCHI, GELMETTI

*Al comma 19, aggiungere, in fine il seguente periodo: "I contribuenti che hanno aderito alle misure di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e che hanno un piano di rateazione ancora in corso possono estinguere i debiti derivanti dall'omesso versamento di imposte dichiarate secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17.".*

---

### 23.36

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

"20-bis. Ai fini della trasparenza e della valutazione dell'efficacia della definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre un rapporto recante, in forma aggregata e anonimizzata, i seguenti dati:

- a) numero di istanze presentate, accolte e respinte;
- b) importi complessivi dovuti e importi riscossi nello stesso trimestre e cumulati;
- c) numero di piani attivi, articolati per classi di durata e per tipologia di debitore e numero di piani decaduti;
- d) tasso di decadenza dei piani avvenuto nel trimestre e cumulato nei precedenti, con indicazione delle rate scadute e delle rate regolarmente pagate;
- e) distribuzione per regione e per tipologia di carico.

Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica dati di cui al presente comma, entro quindici giorni dal loro ricevimento, in formato aperto e secondo lo standard di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche con rappresentazioni grafiche di sintesi, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale. Gli enti di cui all'articolo 2 trasmettono e pubbli-

cano analoghi dati, secondo una procedura definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

---

### **23.37**

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

"20-bis. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione al dispositivo di cui ai commi precedenti, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 31 gennaio 20126, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15 gennaio 2026, sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali."

---

### **23.38**

DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 20, aggiungere, in fine il seguente:*

"20-bis. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione al dispositivo di cui ai commi precedenti, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 31 gennaio 20126, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15 gennaio 2026, sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali."

---

### **23.39**

PAROLI, LOTITO

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

20-bis. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, le disposizioni in materia di dilazione di pagamento di cui all'articolo 105 del decre-

to del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in deroga alla lettera c) del comma 10 del medesimo decreto legislativo n.33 del 2025, si applicano alle rateizzazioni decadute a far data dal 16 luglio 2022 con esclusivo riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi in base alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il termine del 30 aprile 2026.

---

### **23.40**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Al fine di consentire ai contribuenti un più ampio termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui al presente articolo, sono sospese le azioni esecutive e cautelari dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026.

---

### **23.41**

TREVISI

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

«20-bis. Sostituire la lettera a) dell'articolo 1, comma 933 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con la seguente: "a) per "libero professionista" si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo.»

---

### **23.42**

TREVISI

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

«20-bis. Alla lettera a), comma 933, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "iscrizione ai relativi albi professionali", inserire le seguenti: "e per tutti i professionisti per le quali è prevista l'abilitazione come intermediario telematico ai sensi dell'art. 3, comma 3 lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322 e ai

sensi del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 e del Decreto Ministeriale 19 aprile 2001".»

---

### **23.43**

LOMBARDO

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

20-bis. All'articolo 1, lettera a), comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "albi professionali" sono aggiunte le seguenti: "nonché tutti i professionisti per i quali è prevista l'abilitazione come intermediario telematico ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, del Decreto del Ministero delle Finanze del 12 luglio 2000 nonché del Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 2001."

---

### **23.0.4**

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:*

#### **"Art. 23-bis**

*(Gestione delle rateazioni per crediti di importo inferiore ai 1.000 euro)*

1. I piani di rateizzazione definiti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° aprile 2026, che comprendono crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore ai mille euro per ciascun ente, sono articolati in modo tale da assicurare l'incasso di tali crediti nell'ambito dei primi tre anni di rateazione, assicurando comunque che la restituzione di tali crediti nell'ambito di ciascuna rata, in presenza di altri crediti di entità unitaria maggiore o riferiti ad altri enti impositori, non incida per oltre il 75 per cento sul valore complessivo di ciascuna rata. In applicazione di tale soglia lo schema di rateazione potrà comportare l'estinzione dei crediti di cui al primo periodo entro un termine massimo di quattro anni. Nel caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore a mille euro, il termine massimo di rateizzazione è fissato in quattro anni.

2. A decorrere dal 1° aprile 2026 le disposizioni di cui all'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, non si applicano alle rateazioni disciplinate dal comma precedente."

---

### **23.0.5**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 23-bis.**

*(Gestione delle rateazioni per crediti di importo inferiore ai 1.000 euro)*

1. I piani di rateizzazione definiti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° aprile 2026, che comprendono crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore ai mille euro per ciascun ente, sono articolati in modo tale da assicurare l'incasso di tali crediti nell'ambito dei primi tre anni di rateazione, assicurando comunque che la restituzione di tali crediti nell'ambito di ciascuna rata, in presenza di altri crediti di entità unitaria maggiore o riferiti ad altri enti impositori, non incida per oltre il 75 per cento sul valore complessivo di ciascuna rata. In applicazione di tale soglia lo schema di rateazione potrà comportare l'estinzione dei crediti di cui al primo periodo entro un termine massimo di quattro anni. Nel caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore a mille euro, il termine massimo di rateizzazione è fissato in quattro anni. 2. A decorrere dal 1° aprile 2026 le disposizioni di cui all'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, non si applicano alle rateazioni disciplinate dal comma precedente."

---

### 23.0.6

CASTELLI, GELMETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis**

*(Regolarizzazione in materia di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2026 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 maggio 2026, entro il 30 giugno 2026, entro il 30 settembre 2026 ed entro il 20 dicembre 2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2026 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2026. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.»

### 23.0.7

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis**

*(Disposizioni in materia previdenziale)*

1. Dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dal-

l'Inps che hanno compiuto 62 anni di età, maturato 20 anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al comma 4, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La prestazione di cui al comma 1 è corrisposta fino alla data della prima decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma 139. Il requisito anagrafico di 62 anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2027, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i periodi assicurativi presso due o più forme previdenziali di cui al comma 1 non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.

3. La prestazione di cui ai commi 1 e 2, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6, e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al comma 1; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di trattamento corrisposto a titolo di assegno di inclusione di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al comma 6.

4. La prestazione di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.

5. La prestazione di cui al comma 1, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.

6. Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al comma 3 comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.

7. Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.

8. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è autorizzata nel limite di spesa di 443 milioni di euro per l'anno 2025, 1.006 milioni di euro per l'anno 2026, 1.552 milioni di euro per l'anno 2027, 1.860 milioni di euro per l'anno 2028, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 2029, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 443 milioni di euro per l'anno 2025, 1.006 milioni di euro per l'anno 2026, 1.552 milioni di euro per l'anno 2027, 1.860 milioni di euro per l'anno 2028, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 2029, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

*a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**"Art. 5-bis.**

*(Modifiche alla disciplina fiscale)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

*b) sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

**"Art. 23**

*(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.800 milioni annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

*c) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:*

**"Art. 132-bis.**

*(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)*

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029."

---

**23.0.8**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)*

1. All'articolo 69, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2001» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2026»;

2) alla lettera a) le parole: «fino a tre volte» sono sostituite con le seguenti: «fino a quattro volte»;

2) alla lettera b) le parole: «comprese tra tre e» sono sostituite con le seguenti: «comprese tra quattro e».

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa di 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

d) *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**"Art. 5-bis.**

*(Modifiche alla disciplina fiscale)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3) All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire le parole: "3 per cento" con le seguenti: "28 per cento".";

e) *all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:* "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

5) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dieci punti percentuali;

6) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

f) *sostituire l'articolo 23 con i seguenti:*

**"Art. 23**

*(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo

1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

**«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)*

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.;

d) *dopo l'articolo 132, inserire il seguente:*

**"Art. 132-bis.**

*(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)*

1.La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui dall'anno 2029.".

---

## **Art. 24**

### **24.4**

TURCO, CROATTI, PIRRO, DAMANTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **24.5**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **24.6**

PIROVANO

*Al comma 9, sostituire le parole: «è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi» con le seguenti: «cessa di avere efficacia limitatamente alla previsione della facoltà per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi».*

---

## 24.7

TERNULLO

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 741, lett. b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine di consentire l'esercizio del predetto diritto di scelta sono inficiati di nullità rilevabile d'ufficio in ogni sede gli atti di accertamento e tutti gli atti di imposizione, anche per gli anni precedenti, non preceduti dal necessario contraddittorio con gli interessati"».

---

## 24.8

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma*

"9-bis. Dopo il comma 790 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 aggiungere il seguente:

"790-bis. Salvo che per la riscossione ordinaria dell'imposta di cui al precedente comma 738, la riscossione delle somme oggetto di affidamento avviene con l'utilizzo del sistema PagoPA attraverso la emissione di avvisi di pagamento del tipo "ente multi-beneficiario" al fine di consentire il puntuale e il trasparente accredito agli enti titolari delle somme rimosse già al netto dei corrispettivi contrattuali e dei rimborsi di competenza dei soggetti affidatari. I soggetti affidatari emettono entro il giorno 10 di ciascuna mensilità fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da pagoPA nel mese precedente corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. I corrispettivi contrattuali e i rimborsi di competenza dei soggetti affidatari relativi ad entrate rimosse sulla base di altri canali di pagamento sono pagati dagli enti creditori entro 60 giorni dalla avvenuta riscossione; a tal fine i soggetti affidatari trasmettono entro la fine del mese successivo la rendicontazione delle somme rimosse nel mese precedente e contestualmente richiedono il pagamento delle loro spettanze mediante fattura. Eventuali interessi per ritardato pagamento sono addebitati all'ente inadempiente e costituiscono danno erariale. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255 comma 10 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267".

---

## 24.9

LOTITO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

"9-bis. Dopo il comma 790 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 aggiungere il seguente: "790-bis. Salvo che per la riscossione ordinaria dell'imposta di cui al precedente comma 738, la riscossione delle somme oggetto di affidamento avviene con l'utilizzo del sistema PagoPA attraverso la emissione di avvisi di pagamento del tipo "ente multi-beneficiario" al fine di consentire il puntuale e il trasparente accredito agli enti titolari delle somme riscosse già al netto dei corrispettivi contrattuali e dei rimborsi di competenza dei soggetti affidatari. I soggetti affidatari emettono entro il giorno 10 di ciascuna mensilità fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da pagoPA nel mese precedente corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. I corrispettivi contrattuali e i rimborsi di competenza dei soggetti affidatari relativi ad entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento sono pagati dagli enti creditori entro 60 giorni dalla avvenuta riscossione; a tal fine i soggetti affidatari trasmettono entro la fine del mese successivo la rendicontazione delle somme riscosse nel mese precedente e contestualmente richiedono il pagamento delle loro spettanze mediante fattura. Eventuali interessi per ritardato pagamento sono addebitati all'ente inadempiente e costituiscono danno erariale. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255 comma 10 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267".

---

## 24.0.4

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 24-bis.

*(Ulteriori disposizioni in materia di tributi locali)*

1. All'articolo 1 della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole "sede amministrativa che giurisdizionale", sono aggiunte le seguenti "nonché atti e

documenti relativi all'esercizio del diritto di associazione in partiti finalizzato al concorso con metodo democratico a determinare la politica nazionale."

2. Ai fini del ristoro delle minori entrate dei comuni derivanti dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata una spesa di euro 500.000 annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 24.0.5

TAJANI, MISIANI, LOSACCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis**

*(Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)*

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «ove ha sede» è aggiunta la seguente: «amministrativa» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-bis.1. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.»;

d) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

f) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-*bis*».

---

## **24.0.6**

BEVILACQUA, TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 24-*bis***

*(Estensione del divieto di pubblicità diretta e indiretta del gioco d'azzardo)*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media» sono inserite le seguenti: «, i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors, così come altri servizi di infotainment, nel caso in cui essi richiami-  
no, tramite il nome o altri elementi, anche grafici, siti di giochi, scommesse o gioco d'azzardo».

---

## 24.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 24-bis**

*(Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione)*

1. All'articolo 5, comma 14-*quinqüies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole "quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale" aggiungere le parole "comunque diversi dalle telecomunicazioni";

b) - dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

"b-bis) Per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo.

b-ter) le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 831 per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente."

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al secondo periodo, le parole "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,".

---

## 24.0.8

FINA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### **"Art. 24-bis**

*(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)*

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2026 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento."

*Conseguentemente:*

*-Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

*-Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 35.000.000;

2027: - 35.000.000;

2028: - 35.000.000;

---

## 24.0.9

MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **"Art. 24-bis.**

*(Norma di interpretazione autentica relativa agli enti pubblici non economici)*

1. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione nei confronti degli enti che non svolgono attività imprenditoriale in quanto enti pubblici non economici, anche se costituiti nella forma di azienda speciale ovvero di azienda speciale consortile ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai

predetti enti non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni in materia di fondi di integrazione salariale e di cassa integrazione guadagni straordinaria."

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"*

#### **24.0.10**

ROMEO, GARAVAGLIA, BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di tributi locali)*

1. In considerazione dei principi contenuti nella Decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

2. Gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partici-

zione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

3. Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento n. 200 del 2012.

4. Ai fini del ristoro delle minori entrate dei comuni derivante dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **24.0.11**

SBROLLINI, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Editoria scolastica)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per contribuire alla compensazione delle dinamiche inflattive sul settore dell'editoria scolastica relativo alla scuola primaria, in riferimento al quadriennio 2021-2024, con una dotazione pari a 9 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di richiesta di accesso al fondo, nonché i criteri di erogazione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

#### **24.0.12**

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 24-bis**

*(Agevolazioni IMU e TARI per cittadini residenti all'estero)*

1. A decorrere dall'anno 2026, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **24.0.13**

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 24-bis**

*(Agevolazioni IMU per cittadini italiani residenti all'estero)*

1. A decorrere dall'anno 2026 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. A tal fine è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### 24.0.14

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis**

*(Agevolazioni TARI per cittadini residenti all'estero)*

1. A decorrere dall'anno 2026 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **Art. 44**

#### 44.7

GASPARRI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole "**1° gennaio 2027**" con le seguenti: "**1° gennaio 2026**";

b) aggiungere, **in fine**, il seguente periodo: "Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, al primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

---

## Art. 25

### 25.1

PAROLI, LOTITO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli sulle compensazioni e, al contempo, garantire la piena fruibilità dei crediti maturati nell'ambito di programmi di investimento agevolato, a decorrere dal 1° luglio 2026, il divieto di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, non si applica:

a) ai crediti d'imposta maturati a titolo di ZES unica per il Mezzogiorno;

b) ai crediti relativi a investimenti in beni materiali e immateriali rientranti nei programmi "Transizione 4.0" e "Transizione 5.0";

c) ai crediti riconosciuti per attività di ricerca, sviluppo e innovazione certificati da soggetti iscritti nell'apposito albo del Ministero delle imprese e del made in Italy;

d) ai crediti d'imposta maturati fino al 31 dicembre 2025, regolarmente comunicati all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2026.

Per le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d), la compensazione può continuare ad essere effettuata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche con debiti contributivi e assicurativi, previa verifica di conformità telematica da parte dell'Agenzia delle entrate. Il Governo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità operative e i controlli preventivi di congruità dei crediti d'imposta interessati.»

---

### 25.2

PIROVANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

### 25.3

GELMINI, VERSACE

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:*

"Per il medesimo fine e nel rispetto dei medesimi principi, limiti e vincoli di cui al precedente periodo, è altresì autorizzata l'attivazione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di rapporti di lavoro autonomo con personale infermieristico esercente l'attività in modalità libero-professionale, in possesso di partita iva. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano al personale infermieristico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34".

---

### 25.4

BIANCOFIORE

*All'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di favorire la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato incasso dei crediti di modesta entità, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3-*bis* è aggiunta il seguente:

«b-*bis*) in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 50.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 30.000 euro per le altre imprese.»

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano ai crediti sorti a decorrere dal 1° gennaio 2026.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 25.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-*bis*. Al fine di favorire la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato incasso dei crediti di modesta entità, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunta il seguente:

«b-*bis*) in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 50.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 30.000 euro per le altre imprese.»

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano ai crediti sorti a decorrere dal 1° gennaio 2026.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 25.6

TERNULLO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-*bis*. Al fine di favorire la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato incasso dei crediti di modesta entità, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3-*bis* è aggiunta il seguente:

«b-*bis*) in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 50.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 30.000 euro per le altre imprese.»

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano ai crediti sorti a decorrere dal 1° gennaio 2026.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

### 25.0.1

TAJANI, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(IVA per enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017».

---

## 25.0.2

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 25-bis.**

1. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, art. 34-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve emettere autofattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del medesimo D.P.R. 633/72. Nell'autofattura dovranno essere indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»

---

## 25.1

MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO, RUSSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1 bis. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-*quinquies*, è aggiunto il seguente: «15-*sexies*. Un contribuente persona fisica che presenta debiti, di ammontare superiore a cinquantamila euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, non oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza, può richiedere una partita IVA solo previo rilascio di apposita garanzia corrispondente all'importo complessivo dei predetti debiti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.»".

---

### 25.0.1

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 25-bis.**

*(Modifiche alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)*

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«1-septies) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dirette al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, nonché quelle di ristorazione, tramite l'applicazione di misure volte al risparmio energetico, alla prevenzione nella produzione di rifiuti e alla riduzione dello spreco alimentare nel rispetto dei principi dell'economia circolare».

2. Le disposizioni di cui al numero 1-septies) della parte II-bis della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotto dal presente articolo, si applicano altresì alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere che hanno ottenuto una delle etichette ecologiche volontarie di cui all'articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ovvero i cui prodotti o servizi rispondono ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al medesimo comma 1, tenuto conto dei seguenti parametri:

- a) installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e acqua calda sanitaria;
- b) riduzione degli imballaggi in plastica, utilizzo di imballaggi compostabili e biodegradabili e di contenitori riutilizzabili;
- c) adozione di misure di prevenzione nella produzione di rifiuti e di sistemi che consentano di massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, anche in funzione dell'utilizzo di sistemi di compostaggio;
- d) adozione di misure finalizzate a ridurre lo spreco alimentare lungo tutta la catena di approvvigionamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;
- e) utilizzo di prodotti agroalimentari a chilometro zero e di alimenti a filiera corta;
- f) utilizzo di macchinari ed elettrodomestici a basso consumo energetico e dispositivi per il controllo dell'illuminazione nonché per il risparmio idrico;
- g) offerta di servizi di noleggio di velocipedi o servizi di ricarica di veicoli elettrici;

h) utilizzo dei prodotti per l'igiene e la pulizia, comprese le linee di cortesia, ecologici e biodegradabili;

i) iniziative assunte per sensibilizzare i clienti nell'adozione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

*Conseguentemente*, ai relativi oneri, quantificati in 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

**"Art. 23**

*(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di

legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

b) *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**"Art. 5-bis.**

*(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali )*

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, al comma 1, le parole: "3 per cento" con il seguente: "10 per cento".».

**25.0.2**

PAROLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-BIS**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni veterinarie e per l'esenzione dalla medesima imposta per i medicinali e prestazioni veterinarie per animali da compagnia detenuti da persone a basso reddito)*

1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114-*bis*) è inserito il seguente:

«114-*ter*) prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per gli animali da compagnia».

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

«18-*bis*) i medicinali veterinari e le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per gli animali da compagnia detenuti da persone con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 16.215 euro».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

### **25.0.3**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 25-bis.**

*(Aliquota IVA agevolata per acquisto tecnologie assistive)*

1. Ai dispositivi di domotica, robotica educativa, software e piattaforme digitali di accessibilità destinati a persone con disabilità si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **25.0.4**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:*

#### **"Art. 25-bis**

*(Esclusione in materia di imposta sul valore aggiunto delle prestazioni a pagamento rese dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)*

1. Nell'ambito della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono considerate attività commerciali le prestazioni a pagamento effettuate, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla

componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quindi non sono soggette all'applicazione dell'imposta".

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

---

### 25.0.5

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis**

*(Esclusione in materia di imposta sul valore aggiunto delle prestazioni a pagamento rese dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)*

1. Nell'ambito della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono considerate attività commerciali le prestazioni a pagamento effettuate, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quindi non sono soggette all'applicazione dell'imposta.».

---

### 25.0.6

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis**

*(Attività non commerciali dei vigili del fuoco volontari)*

1. Non sono considerate attività commerciali gli interventi non urgenti e i servizi istituzionali a pagamento svolti dai Corpi dei vigili del fuoco volontari, nonché dalle loro Unioni distrettuali e provinciali, delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 28 della legge regionale 20

agosto 1954, n. 24, e all'articolo 31 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 della Provincia autonoma di Bolzano.»

---

## 25.0.7

DELLA PORTA, GELMETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **"Art. 25-bis.**

*(Adeguamento della soglia di modico valore per beni ceduti gratuitamente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA)*

1. All'articolo 108, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 50» sono sostituite dalle seguenti: «euro 150».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 2, secondo comma, numero 4), le parole: «ad euro cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro centocinquanta»;

*b*) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole: «ad euro cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro centocinquanta»;

*c*) all'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera *h*), le parole: «ad euro cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro centocinquanta».

3. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2026, destinato alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

4. A decorrere dall'anno 2027, il fondo di cui al comma 3 è alimentato da una quota pari allo 0,5 per cento del valore aggiunto derivante dalla vendita dei beni di modico valore di cui al presente articolo, come risultante dalle dichiarazioni IVA delle imprese operanti nei settori interessati, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui.

---

## 25.0.8

DELLA PORTA, GELMETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **"Art. 25-bis.**

*(Adeguamento della soglia di modico valore per beni ceduti gratuitamente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA)*

1. All'articolo 108, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «euro 50» con le seguenti: «euro 100».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, numero 4), sostituire le parole: «ad euro cinquanta» con le seguenti: «ad euro cento»;

b) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «ad euro cinquanta» con le seguenti: «ad euro cento»;

c) all'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h), sostituire le parole: «ad euro cinquanta» con le seguenti: «ad euro cento».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n.209."

---

## 25.0.9

PAROLI, LOTITO

*Dopo l'Articolo, inserire il seguente:*

### **«Art 25-bis**

**(Misure di riordino di attività di indirizzo, monitoraggio e controllo e rafforzamento del quadro sanzionatorio)**

1. Al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica,

secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento delle misure di controllo e trasparenza, all'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle parole "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

b) al comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

c) al comma 11, la parola "7" è eliminata.

3. Le maggiori entrate dell'imposta di valore aggiunto derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 2, pari ad euro 143.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 afferiscono al fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

---

## 25.0.10

PETRUCCI, GELMETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **"Art. 25-bis**

*(Misure di riordino di attività di indirizzo, monitoraggio e controllo e rafforzamento del quadro sanzionatorio)*

1. Al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento delle misure di controllo e trasparenza, all'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

b) al comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

c) al comma 11, la parola "7" è soppressa.

3. Le maggiori entrate dell'imposta di valore aggiunto derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 2, pari ad euro 143.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 afferiscono al fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

---

## 25.0.11

GELMINI, VERSACE

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente articolo:*

### **"Art. 25-bis**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)*

1. Al comma 711 della Legge del 23 dicembre 2014, n.190 sopprimere le parole: «esclusi i pellet»;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 53 milioni di euro per gli anni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

### **25.0.12**

MANCINI, LEONARDI, RUSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis**

*(Detrazione I.V.A. per la formazione professionale)*

1. Il comma 2 ter dell'articolo 10, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210 è abrogato.

2. All'articolo 19 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2 bis. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto dei contributi pubblici erogati agli organismi di formazione professionale. L'imposta sul valore aggiunto assoluta sull'acquisto di beni e servizi acquistati con tali contributi è detraibile"

---

### **25.0.13**

AMBROGIO, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis**

*(Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)*

1. All'articolo 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis: "Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo. un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali."

2. All'articolo 38-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, sostituire, ovunque occorra, la parola "*quarto*" con la parola "*sesto*".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---

## Art. 26

### 26.1

CALENDA, LOMBARDO

*Sopprimere l'articolo 26.*

Ai relativi oneri, pari a 44,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 89,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

### 26.2

PATUANELLI, TURCO, PIRRO, NATURALE, Sabrina LICHERI, DAMANTE

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### 26.3

ROMEO, BERGESIO, MURELLI, MINASI, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

*Sopprimere l'articolo*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 251,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 296,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

#### **26.4**

TERNULLO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 251,9 milioni di euro per l'anno 2026, 296,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 296,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

#### **26.5**

FURLAN, PAITA, RENZI

*Sopprimere l'articolo*

*Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 251,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 296,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.*

---

#### **26.6**

FURLAN, PAITA

*Sopprimere l'articolo*

*Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto*

*di 45 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 90 milioni di euro per l'anno 2028.*

---

## **26.7**

DURNWALDER, PATTON

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **26.8**

GELMINI, VERSACE

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **26.9**

DE CARLO, ZEDDA, GELMETTI, MARCHESCHI, MATERA, SILVESTRONI,  
FALLUCCHI, MENNUNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **"Art. 26**

1. Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e riscossione, approvato con decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».

2. All'articolo 25-*bis*, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

3. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, racco-

mandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, quantificati in euro 44.900.000 per il 2026, euro 89.800.000 per il 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031 si provvede a valere sulle entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4.

---

## **26.10**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere il comma 1.*

Agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 1, pari a 44,9 milioni di euro nel 2026 e 89,8 milioni di euro annui nel 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

---

## **26.11**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere il comma 1.*

Agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 1, pari a 44,9 milioni di euro nel 2026 e 89,8 milioni di euro annui nel 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

---

## **26.12**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere il comma 1.*

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

---

### **26.13**

PATUANELLI, TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per ciascuno degli 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»*

---

### **26.14**

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, IRTO, GIACOBBE, LORENZIN, NICITA, MISIANI, FINA

*Sopprimere il comma 1*

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "55,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"*

---

### **26.15**

MISIANI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 224,5 milioni di euro negli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**26.16**

PAROLI

*All'articolo 26, sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 224,5 milioni di euro negli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**26.17**

BERGESIO, MINASI, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

*Sopprimere il comma 1*

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 44,9 milioni per il 2026 e a 89,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

**26.18**

PAITA, RENZI

*Sopprimere il comma 1*

*Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,9 milioni di euro per il 2026 e 89,8 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028*

---

**26.19**

PAITA

*Sopprimere il comma 1*

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028*

---

**26.20**

PATTON, DURNWALDER

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 44,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 89,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**26.21**

ROSSO, GASPARRI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a 44, 9 milioni per il 2026 e a 89, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**26.22**

PAROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**26.23**

PAROLI, LOTITO

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)*

Conseguentemente alla Tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

- 2026 - 45 milioni;
  - 2027 - 90 milioni
  - 2028 e a decorrere - 90 milioni
- 

## **26.24**

BASSO, MANCA

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
- b) al comma 2, sostituire le parole: "euro 50.000" con le seguenti: "euro 25.000".

*Conseguentemente* dopo l'articolo 132 inserire il seguente:

### **"Art. 132-bis**

1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 55 milioni di euro per l'anno 2026 e di 60,2 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028."

---

## **26.25**

PIRRO, DAMANTE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, sopprimere la lettera a):
- b) al comma 2, sostituire le parole: "euro 50.000" con le seguenti: "euro 25.000".

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

**26.26**

DURNWALDER, PATTON

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*
  - b) *al comma 2, sostituire le parole: "euro 50.000", con le seguenti: "euro 25.000".*
- 

**26.27**

PAROLI, LOTITO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *Al comma 1 la lettera a) è soppressa;*
  - 2) *Al comma 2 le parole "euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25.000".*
- 

**26.28**

MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere le parole "a decorrere dal 1° luglio 2026,";*
- b) *alla lettera a), dopo le parole "«I crediti d'imposta" aggiungere le seguenti: "maturati a decorrere dal 1° luglio 2026," e dopo le parole "titolare originario" aggiungere le seguenti: ", a condizione che siano maturati in capo a quest'ultimo a decorrere dal 1° luglio 2026."*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 44,9 milioni di euro per il 2026 e 89,9 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## 26.29

ROSSO, GASPARRI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) sopprimere le parole "a decorrere dal 1° luglio 2026,";

b) alla lettera a), dopo le parole "«1. I crediti d'imposta" aggiungere le seguenti: "maturati a decorrere dal 1° luglio 2026," e dopo le parole "titolare originario" aggiungere le seguenti: ", a condizione che siano maturati in capo a quest'ultimo a decorrere dal 1° luglio 2026."

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a 44, 9 milioni per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 26.30

DURNWALDER, PATTON

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "I crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte", con le seguenti: "I crediti d'imposta concessi o comunque riconosciuti dopo l'entrata in vigore della presente legge diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte ovvero dall'adozione di concessioni, ovvero spettanti ai sensi dell'articolo 8 e dall'articolo 95 della legge di bilancio per l'anno 2026".*

---

## 26.31

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a) dopo le parole: «diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali riconosciute per investimenti produttivi, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, transizione 4.0 e 5.0, derivanti da normative settoriali, incluso il credito per accise sul gasolio professionale, di riqualificazione edilizia e per interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici o calamitosi,»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».*

---

## **26.32**

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali riconosciute per investimenti produttivi, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, transizione 4.0 e 5.0, derivanti da normative settoriali, incluso il credito per accise sul gasolio professionale, di riqualificazione edilizia e per interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici o calamitosi,»;*

*b) sopprimere il comma 2*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»*

---

## **26.33**

BERGESIO, MURELLI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole «diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali riconosciute per investimenti produttivi, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, transizione 4.0 e 5.0, derivanti da normative settoriali, incluso il credito per accise sul gasolio professionale, di riqualificazione edilizia e per interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici o calamitosi,»*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,*

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## **26.34**

FURLAN, PAITA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali riconosciute per investimenti produttivi, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, transizione 4.0 e 5.0, derivanti da normative settoriali, incluso il credito per accise sul gasolio professionale, di riqualificazione edilizia e per interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici o calamitosi,»*

b) *sopprimere il comma 2*

*Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 40 milioni di euro per l'anno 2028.*

---

## **26.35**

GELMINI, VERSACE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole «liquidazione delle imposte» inserire le seguenti: «, e da quelli derivanti da redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, purché dichiarati e certificati,».*

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328 è ridotto di 44,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 89,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.*

---

**26.36**

NOCCO, GELMETTI

*Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole «soggetti diversi dal titolare originario.» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.»*

---

**26.37**

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale divieto non si applica ai crediti di imposta riconosciuti con decreto di ammissione da parte di autorità amministrative a seguito di verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell'agevolazione."*

---

**26.38**

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), al capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1."*

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "95 milioni".*

---

**26.39**

TESTOR, DREOSTO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti da normativa doganale, ivi compresi i crediti di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativi al rimborso delle accise sul gasolio impiegato per usi professionali.»*

---

## 26.40

PATTON, DURNWALDER

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il divieto non si applica nei confronti dei soggetti, diversi da banche e da intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare uguale o inferiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96."*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 26.41

IRTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «originario» aggiungere i seguenti periodi: «Tale divieto non si applica ai crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, maturati da imprese che risultino in regola con la normativa fiscale e contributiva alla data di utilizzo, previa certificazione di legittimità da parte dell'Agenzia delle Entrate per i crediti di importo superiore a euro 500.000. È istituito un meccanismo transitorio per la piena compensazione dei crediti legittimi maturati fino al 30 giugno 2026, utilizzabili anche a decorrere dal 1° luglio 2026.»;*

*b) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Le disposizioni limitative di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti da investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali*

(ZES), almeno fino alla loro completa maturazione. Tali crediti sono riconosciuti come incentivo strutturale e non congiunturale, garantendone la piena operatività e utilizzo in compensazione.

*1-ter.* In deroga a quanto previsto al comma 1, alle imprese edili è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta maturati in relazione a investimenti previsti dai bonus edilizi o dai PNRR/PNC, almeno fino al termine del piano di investimenti per il quale tali crediti sono stati generati.»;

*c) dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Al fine di sbloccare la liquidità e di consentire l'utilizzo o la cessione dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati, sono introdotte misure urgenti volte all'apertura di nuovi canali di compensazione, comprese le Amministrazioni Pubbliche, per evitare l'immobilizzazione di tali importi nei casseti fiscali.»;

*d) sopprimere il comma 2*

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "55,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027";*

- *dopo l'articolo 132 inserire il seguente: "Art. 132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."*

## **26.42**

**PATUANELLI, TURCO, PIRRO, DAMANTE**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai crediti d'imposta generati e presenti nei casseti fiscali a partire dal 1° gennaio 2026, restando pertanto esclusi i crediti maturati o acquisiti in epoca precedente. Il divieto di utilizzo in compensazione di cui al comma 1 non si applica, con pari decorrenza:*

a) ai crediti d'imposta e ai contributi derivanti da interventi effettuati in aree colpite da eventi sismici per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché a quelli riferiti a enti del Terzo Settore, ONLUS e strutture socio-sanitarie e assistenziali di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni;

b) ai crediti fiscali generati da investimenti realizzati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e all'interno dei Contratti di Sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

c) ai crediti fiscali derivanti da investimenti effettuati da micro e piccole imprese, come definite dall'articolo 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché da soggetti appartenenti a ordini o collegi professionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile, iscritti negli albi o elenchi tenuti dai rispettivi enti di appartenenza.

d) ai crediti fiscali relativi a interventi, nel settore sanitario o ospedaliero, rientranti nel patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale, nonché su immobili strumentali di enti o aziende sanitarie locali.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## **26.43**

PATUANELLI, TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di utilizzo in compensazione di cui al comma 1 non si applica, con pari decorrenza:

a) ai crediti d'imposta e ai contributi derivanti da interventi effettuati in aree colpite da eventi sismici per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché a quelli riferiti a enti del Terzo Settore, ONLUS e strutture socio-sanitarie e assistenziali di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni;

b) ai crediti fiscali generati da investimenti realizzati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e all'interno dei Contratti di Sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

c) ai crediti fiscali derivanti da investimenti effettuati da micro e piccole imprese, come definite dall'articolo 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché da soggetti appartenenti a ordini o collegi professionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile, iscritti negli albi o elenchi tenuti dai rispettivi enti di appartenenza;

d) ai crediti fiscali relativi a interventi, nel settore sanitario o ospedaliero, rientranti nel patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale, nonché su immobili strumentali di enti o aziende sanitarie locali.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

#### **26.44**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta concessi a fronte di investimenti produttivi, di ricerca e sviluppo o di transizione ecologica e digitale, nonché ai crediti d'imposta maturati prima del 1 luglio 2026 e non ancora utilizzati alla medesima data.

---

#### **26.45**

MISIANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta concessi a fronte di investimenti produttivi, di ricerca e sviluppo o di transizione ecologica e digitale, nonché ai crediti d'imposta maturati prima del 1 luglio 2026 e non ancora utilizzati alla medesima data.

---

#### **26.46**

ROSSO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta concessi a fronte di investimenti produttivi, di ricerca e sviluppo o di transizione ecologica e digitale, nonché ai crediti d'imposta maturati prima del 1° luglio 2026 e non ancora utilizzati alla medesima data."

---

**26.47**

PATUANELLI, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione in compensazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla Legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi.»*

*Conseguentemente, il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 22,5 milioni per l'anno 2026 e di 45 milioni annui a decorrere dal 2027.*

---

**26.48**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis.*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione in compensazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla Legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi.» Conseguentemente, il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 22,5 milioni per l'anno 2026 e di 45 milioni a decorrere dal 2027. »

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 22,5 milioni per l'anno 2026 e di 45 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

**26.49**

TERNULLO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione in compen-*

sazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla Legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi.»

*Conseguentemente, il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 22,5 milioni per l'anno 2026 e di 45 milioni a decorrere dal 2027.*

---

## **26.50**

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione in compensazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi."

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 77,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 55 a decorrere dall'anno 2027."*

---

## **26.51**

PAITA, SBROLLINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione in compensazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi.»*

*Conseguentemente, il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 22,5 milioni per l'anno 2026 e di 45 milioni a decorrere dal 2027*

---

**26.52**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 14 novembre 2016, n. 220."

---

**26.53**

PAROLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 14 novembre 2016, n. 220."

---

**26.54**

VERDUCCI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

**"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220."**

---

**26.55**

FINA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del medesimo decreto-legge, acquisiti, anche per effetto di cessioni successive alla prima, da banche, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, società quotate in mercati regolamentati, e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. I crediti di cui al primo periodo possono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza i limiti di cui al comma 1 del presente articolo e senza l'applicazione delle limitazioni previste dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "55 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"*

---

## **26.56**

PIROVANO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo».*

---

## **26.0.1**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 26-bis**

*(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

---

### **26.0.2**

GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 26-bis**

*(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

---

### **26.0.3**

TAJANI, MANCA, LOSACCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 26-bis**

*(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

---

#### **26.0.4**

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 26-bis**

*(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

---

#### **26.0.5**

TERNULLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 26-bis**

*(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

---

## 26.0.6

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **"Art. 26-bis.**

*(Riduzione della ritenuta d'acconto per lavoratori autonomi con dipendenti)*

1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi di liquidità nei lavoratori autonomi che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata, su richiesta del percipiente, nella misura ridotta del 4,6 per cento in luogo dell'ordinaria aliquota del 20 per cento, in presenza delle medesime condizioni previste per gli agenti e rappresentanti di commercio."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 1 milione di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 26.0.7

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati)*

1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Le quote o i titoli emessi ai sensi del presente articolo, rappresentativi di crediti deteriorati cartolarizzati o di frazioni di crediti deteriorati cartolarizzati, non possono essere ceduti, in via diretta o indiretta, a soggetti privati che non siano classificati come investitori professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

## 26.0.8

ZANETTIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### **"Art. 26-bis**

1. L'articolo 6 («Cessione di crediti») dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è modificato come segue: a) Al comma 2 le parole "Fatto salvo il rispetto degli" sono sostituite da "Restano fermi gli" b) Al comma 2, dopo la parola "tracciabilità" è inserito "di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche" c) Al comma 2 viene eliminata la seguente frase ", le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione". d) Al comma 3 viene eliminata la seguente frase "Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione"

2. Conseguentemente, l'articolo 226 («Abrogazioni e disposizioni finali») del medesimo Codice è modificato come segue: Dopo il 4° comma è introdotto il seguente comma 4°-bis: a) 4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo: i. all'articolo 9 dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 le parole «, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata» sono soppresse; ii. all'articolo 69, 1° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 prima delle parole «Le cessioni» è introdotto il seguente periodo «Fermo quanto diversamente previsto dal codice dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.»; iii. all'articolo 69, 3° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 le parole «cessioni, le» sono soppresse; iv. all'articolo 70, 2° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 le parole «, cedere» sono soppresse». v. All'articolo 117 comma 4-bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 43 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «legge 30 aprile 1999, n. 130» sono soppresse le parole «solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificata mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute.

L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione»."

---

## **Art. 27**

### **27.0.1**

AMBROGIO, NOCCO, GELMETTI, MENNUNI, RUSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis**

*(Misure di verifica per la correttezza delle autodichiarazioni ISEE)*

1. A decorrere dal 1° marzo 2025, al fine di valorizzare, nell'ambito dell'attività di vigilanza, l'analisi della compliance e di garantire l'equità e la trasparenza nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, l'INPS, anche mediante l'utilizzo delle banche dati messe a disposizione da altre amministrazioni pubbliche e già disponibili in interconnessione, effettua verifiche concomitanti alla presentazione delle autodichiarazioni rese in vista della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con particolare riferimento alle informazioni contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Le verifiche hanno ad oggetto l'esistenza dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, eventualmente omessa dal soggetto dichiarante, nonché la congruità delle informazioni relative alla presenza di persone in stato di disabilità e non autosufficienza nel nucleo familiare.

2. In caso di difformità tra quanto autodichiarato e le risultanze delle verifiche effettuate dall'INPS, la DSU viene attestata con difformità ed è conseguentemente sottoposta al regime di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'attuazione della presente disposizione l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **27.0.2**

GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO, RUSSO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 27-bis**

*(Misure di semplificazione ai fini del censimento dei fabbricati che non risultano dichiarati in Catasto)*

1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, l'Agenzia delle entrate, sulla base di informazioni assunte mediante verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento anche utilizzando moderne tecnologie digitali di fotointerpretazione o da sopralluogo, provvede al monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione massiva dei fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

2. Per favorire l'adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini dell'aggiornamento della banca dati catastale e l'emersione delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate, mediante apposita comunicazione, mette a disposizione degli intestatari catastali degli immobili su cui ricadono i fabbricati di cui al comma 1 gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili alla mancata dichiarazione dei medesimi fabbricati. Gli intestatari catastali possono segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Nel caso in cui l'adempimento dell'obbligo dichiarativo omesso venga eseguito prima della notifica della rendita presunta di cui al successivo comma 6, le rendite catastali dichiarate producono effetti fiscali dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. All'esito delle attività connesse alle comunicazioni di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Nel caso in cui l'intestazione catastale non consenta l'individuazione dei destinatari della notifica, l'Agenzia delle entrate, con comunicati da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto e provvede a pubblicizzare l'elenco delle particelle su cui insistono tali fabbricati, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione di ciascun comunicato,

presso i Comuni interessati, gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, con valore, per i soggetti obbligati, di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

4. Qualora i soggetti obbligati non provvedano alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro sette mesi dalla data di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio, con le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 10, all'attribuzione di una rendita presunta alle unità immobiliari presenti nel fabbricato e alla rappresentazione cartografica schematica dello stesso, da registrare transitoriamente in catasto con oneri, tributi e sanzioni a carico dei soggetti inadempienti. Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento di cui al comma 3.

5. La rendita presunta è determinata per le unità immobiliari a destinazione residenziale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo A e per quelle a destinazione non residenziale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo C, con riferimento alla zona censuaria di ubicazione di ciascuna unità immobiliare. Gli elementi conoscitivi e informativi finalizzati alla determinazione della rendita presunta delle unità immobiliari, ivi compresi quelli per la rappresentazione cartografica schematica dei fabbricati in cui le stesse sono inserite, sono acquisibili anche da telerilevamento o da sopralluogo esterno.

6. L'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali gli atti di attribuzione delle rendite presunte. In caso di difficoltà a identificare i destinatari, la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Della pubblicazione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, nonché presso gli uffici provinciali e i Comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla corte di giustizia tributaria competente. Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata effettuata la notifica ovvero dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

7. Per le unità immobiliari alle quali è attribuita la rendita presunta, permane l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i cui effetti fiscali decorrono dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

8. Nel caso in cui persista l'inottemperanza all'obbligo dichiarativo e l'Agenzia delle entrate provveda d'ufficio alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e alla notifica delle relative risultanze, gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla notifica medesima. Gli oneri e i tributi per la redazione degli atti di aggiornamento sono a carico dei soggetti inadempienti.

9. Restano salve le procedure previste dall'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati il contenuto della comunicazione di cui al comma 2 e le modalità di comunicazione tra gli intestatari catastali e l'amministrazione, nonché le modalità tecniche e operative per l'attuazione del presente articolo e gli oneri a carico dei soggetti obbligati.

11. Restano fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.

12. All'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 12 è abrogato.».

---

### 27.0.3

RUSSO, GELMETTI, NOCCO, MENNUNI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis**

*(Misure di semplificazione ai fini dell'aggiornamento della banca dati catastale)*

1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle entrate, qualora rilevi», dopo le parole: «atti di aggiornamento catastale» sono inserite le seguenti: «riguardanti lo stato o il possesso dei beni» e la parola «richiedono» è sostituita dalla seguente: «richiede»;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevi-

mento della suddetta richiesta, l'Agenzia delle entrate provvede d'ufficio all'attribuzione della rendita catastale per le unità immobiliari ovvero dei redditi per le particelle catastali e, ove previsto, all'aggiornamento cartografico schematico sulla base degli elementi conoscitivi e informativi acquisibili anche da telerilevamento o da sopralluogo esterno, con oneri e tributi a carico dei soggetti inadempienti. Per le unità immobiliari alle quali è attribuita la rendita e per le particelle catastali a cui sono attribuiti i redditi, permane l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Nel caso in cui persista l'inottemperanza all'obbligo dichiarativo e l'Agenzia delle entrate provveda d'ufficio alla redazione degli atti di aggiornamento catastale riguardanti lo stato o il possesso dei beni, gli oneri e i tributi sono a carico dei soggetti inadempienti, ferme restando le sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi dichiarativi. Le rendite e i redditi dichiarati dal soggetto obbligato o determinati dall'Agenzia delle entrate producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data, indicata nella richiesta notificata dall'Agenzia delle entrate, cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione catastale, ovvero, in assenza di tale data, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta dell'Agenzia delle entrate. Le modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma e gli oneri a carico dei soggetti obbligati sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.».

---

## Art. 28

### 28.1

#### PAROLI

*All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

"a-bis) all'articolo 39-*decies*, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, entro il mese successivo.»;"

*2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c-bis) all'articolo 62-*quater*, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dell'imposta dovuta per i prodotti di cui al comma

1-bis estratti dal deposito per immissioni in consumo in ciascun mese, è effettuato entro il mese successivo.»;"

*b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis) e c-bis), del presente articolo hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026."

---

## 28.2

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) dopo la lettera a), inserire la seguente:*

"a-bis) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, entro il mese successivo.»;"

*2) dopo la lettera c), inserire la seguente:*

"c-bis) all'articolo 62-quater, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dell'imposta dovuta per i prodotti di cui al comma 1-bis estratti dal deposito per immissioni in consumo in ciascun mese, è effettuato entro il mese successivo.»;"

*b) dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis) e c-bis), del presente articolo hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026."

---

## 28.3

TESTOR, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

"a-bis) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, entro il mese successivo.»;"

2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) all'articolo 62-*quater*, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dell'imposta dovuta per i prodotti di cui al comma 1-*bis* estratti dal deposito per immissioni in consumo in ciascun mese, è effettuato entro il mese successivo.»";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-*bis*) e c-*bis*), del presente articolo hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026."

---

## 28.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-*bis*. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'accisa sui tabacchi lavorati e dall'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sono destinate integralmente al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e trasferite annualmente al Fondo Sanitario Nazionale."

---

## 28.0.1

GELMETTI

*Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:*

### «Art. 28-*bis*.

*(Disposizioni in materia di commercializzazione e vendita dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)*

1. Al fine di adeguare le modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 e di limitarne la circolazione, alla predetta legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-*bis*) alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati

per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni e limitazioni di cui al successivo articolo 2.»;

2) il comma 3-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera g-*bis*) è aggiunta la seguente lettera:

«g-*bis*.1) infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumate o inalati senza combustione.»;

2) il comma 3-*bis* è abrogato.

3) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per i punti vendita specializzati esistenti alla data di entrata in vigore del presente comma, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento delle infiorescenze di cui al comma 2, lettera g-*bis*.1), secondo i criteri di cui all'art. 62-*quater*, comma 5-*bis*, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»;

2. Al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*ter*, al comma 2, dopo le parole: «rispettivamente lettere b) e c) », sono inserite le seguenti: «, all'articolo 1, comma 3, lett. e-*bis*), della legge 2 dicembre 2016, n. 242, che rispettano le condizioni e le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lett. g-*bis*.1) della medesima legge n. 242 del 2016»;

b) all'articolo 39-*quater*, al comma 1, dopo le parole «Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», sono inserite le seguenti: «; per le infiorescenze di cui all'articolo 39-*ter*, comma 2, il relativo inserimento nelle predette tariffe di vendita è autorizzato dalla medesima Agenzia previa verifica, tramite i propri laboratori chimici, del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento»;

c) all'articolo 39-*octies*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «

2-*bis*. Per le infiorescenze di cui all'articolo 39-*ter*, comma 2, l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di cui all'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico delle medesime infiorescenze. »;

d) dopo l'articolo 62-*quater*.2, è inserito il seguente:

«Art. 62-*quater*.2-*bis*

*Imposta di consumo sui liquidi derivati  
dalle infiorescenze della Cannabis sativa L.*

1. I prodotti liquidi derivati dalle infiorescenze della Cannabis sativa L., contenenti tetraidrocannabinolo (THC) in misura non superiore allo 0,5 per cento, destinati ad essere consumati come prodotti da inalazione senza combustione, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 40 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al medesimo comma 2 o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 6. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.

4. Ai fini della commercializzazione, i prodotti di cui al comma 1 sono inseriti nella specifica tabella di commercializzazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica, tramite i laboratori chimici della medesima Agenzia, del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento.

5. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.

6. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione della cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante sul prodotto giacente e comunque non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

7. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dalla presenza delle avvertenze esclusivamente in lingua italiana su ogni confezione in vendita al pubblico e, a decorrere dal 1° gennaio 2027,

dall'apposizione di apposito contrassegno di legittimazione su ciascun confezionamento.

8. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché per il tramite dei patentini ad esse aggregati e degli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 5-*bis*.

9. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato e il divieto di vendita attraverso distributori automatici. A tali prodotti si applicano altresì il divieto di vendita ai minori di 18 anni, di cui all'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, il divieto di fumo, di cui all'articolo 51, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il divieto di pubblicità e promozione, di cui alla legge 10 aprile 1962, n. 165 e al decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300. Tali prodotti rispettano quanto disposto in materia di notifica ed etichettatura dagli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

10. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

11. Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1.

12. Fuori dai casi di cui al comma 11, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1, all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 40-*ter*, 40-*quater* e 40-*quinquies*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-*sexies*, 44, 44-*bis* e 44-*ter*.

13. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le modalità di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializ-

zazione, le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo nonché quelle inerenti alla circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 6 in materia di cauzioni. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione, ai punti vendita specializzati esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività.».

e) nell'allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) infiorescenze della Cannabis sativa L 40 per cento.».

## 28.0.2

AMBROGIO, MENNUNI, RUSSO, GELMETTI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 28-bis

*(Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ciascun concessionario della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è obbligato, nei confronti dell'Erario, al versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, ferma restando la possibilità di agire in regresso, *pro quota*, nei confronti degli altri operatori della rispettiva filiera.

2. Per la definizione del debito residuo, l'importo non ancora versato allo Stato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, è corrisposto dai concessionari in misura ridotta, senza interessi, in tre rate di pari importo entro, rispettivamente, sessanta, centoventi e centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. a condizione che essi prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti nel contenzioso instaurato con lo Stato e rinuncino all'instaurazione di ulteriori contenziosi con lo Stato sulla riscossione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è definito l'importo dovuto da ciascun concessionario, alle condizioni di cui al comma 2, ridotto in relazione al grado di assolvimento del dovuto stabilito dal provvedimento del direttore della medesima Agenzia attuativo dell'articolo 1,

comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La percentuale di riduzione dell'ammontare totale non ancora versato da tutti i concessionari non potrà superare il 20 per cento.

4. In caso di mancato pagamento di una delle rate, alla scadenza prevista, il concessionario decade dai benefici di cui alla presente norma, con immediato avvio nei suoi confronti delle procedure di riscossione dell'intero importo dovuto, comprensivo degli interessi.».

### 28.0.3

RUSSO, AMBROGIO, MENNUNI, GELMETTI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis**

*(Definizione delle controversie in materia di scommesse ippiche)*

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l'Agenzia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzata a definire in via transattiva le controversie, anche di natura risarcitoria, definite con almeno una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale non definitivi, depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati previa rinuncia del titolare di concessione al contenzioso attivato:

a) a fronte del contestuale pagamento, da effettuarsi anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dovute e ancora non versate, e delle integrazioni ai minimi garantiti come ricalcolate in base alla successiva lettera c), l'Agenzia riconosce una percentuale della somma accertata nelle predette pronunce, comprensiva degli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, determinata applicando le statuizioni dei singoli lodi arbitrali relative al calcolo del risarcimento, ad una concessione-tipo caratterizzata da un aggio costante nel tempo. Dal rapporto tra il valore del risarcimento ottenuto da ciascun lodo e l'aggio annuale come sopra individuato, si ricava un indice, al cui valore corrispondono le seguenti percentuali di riconoscimento del risarcimento statuito dai singoli lodi:

1) con indice fino a 0,8, la percentuale di riconoscimento è pari al 70 per cento del risarcimento riconosciuto;

2) con indice fra 0,81 e 1,59, la percentuale di riconoscimento è pari al 60 per cento del risarcimento riconosciuto;

3) con indice da 1,60 in su, la percentuale di riconoscimento è pari al 50 per cento del risarcimento riconosciuto;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

c) il minimo annuo garantito stabilito dalle convenzioni di concessione viene rideterminato secondo le seguenti percentuali da applicare ai minimi garantiti dovuti annui, precedentemente stabiliti:

1) anno 2006: 100 per cento;

2) anno 2007: 100 per cento;

3) anno 2008: 85 per cento;

4) anno 2009: 78 per cento;

5) anno 2010: 77 per cento;

6) anno 2011: 72 per cento;

7) anno 2012: 60 per cento.

2. Sono, di conseguenza, ricalcolate le integrazioni eventualmente dovute dai concessionari per il raggiungimento di detti minimi annui garantiti. Eventuali eccedenze di somme versate, rispetto a quelle dovute come sopra rideterminate, sono oggetto di restituzione.

3. L'autorizzazione a definire in via transattiva le controversie in corso si applica anche alle fattispecie in cui il giudizio non si è ancora concluso. In tal caso, ferma la rideterminazione del minimo annuo garantito, il riconoscimento da parte dell'Agenzia è calcolato applicando una percentuale sul fatturato in misura proporzionale a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nei confronti dei titolari di concessioni aventi simile fatturato.

---

#### **28.0.4**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 28-bis.**

*(Misure in materia di disciplina degli apparecchi da intrattenimento)*

1. Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continui-

tà del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un'aliquota del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all'esercizio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.

3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 e, per la parte residua, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap. 7593), nonché a decorrere dal 2028 anche mediante le maggiori entrate derivanti dall'ampliamento della raccolta conseguente all'incremento del payout minimo al 70 per cento."

---

### **28.0.5**

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni per lo sviluppo della filiera nazionale della birra)*

1. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## **Art. 29**

### **29.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **29.2**

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **29.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### **29.4**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

## 29.5

PIRRO, SIRONI, DAMANTE

*Al comma 1, la lettera b) è soppressa.*

---

## 29.6

PIRRO, SIRONI, DAMANTE

*Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2027" con le seguenti: "dal 1° marzo 2026"*

---

## 29.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

### **«Art. 29-bis**

*(Riduzione IVA prodotti igienici pediatrici e femminili)*

Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-*quater*) sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

1-*sexies*) pannolini per bambini;"

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.";

Al minor gettito derivante dal presente articolo, valutato in 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

---

## 29.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

### **«Art. 29-bis**

*(Giochi-Modifiche al PREU ed al Pay-out)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1051 è sostituito dal seguente:

"Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,30 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,60 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2026. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 56 per cento e all'60 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

---

## 29.0.3

TURCO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 29-bis**

*(Incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali)*

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

---

#### **29.0.4**

MANCA, LORENZIN

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 19), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni di cura e alla balneazione collettiva in acqua termale rese da stabilimenti termali alla persona, volte a prevenire o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità risultino da apposita attestazione medica o, in alternativa, anche in assenza della medesima ove non sia richiesta secondo la normativa regionale applicabile. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni di balneazione predette effettuate da stabilimenti termali anteriormente alla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

2. Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3 milioni annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

---

#### **29.0.5**

MANCA

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Disposizioni per lo sviluppo della filiera nazionale della birra)*

1. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica econo-

mica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### **29.0.6**

NATURALE, PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Disposizioni in materia di accise sulla birra)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 986, dopo le parole "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono inserite le seguenti "nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **29.0.7**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 29-bis**

*(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266)*

1. Il comma 466, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato. Conseguentemente il comma 3, dell'articolo 31, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, approvato con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### **29.0.8**

NAVE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto di l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)*

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile le disposizioni di cui ai commi 1087 e 1088 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano nel limite complessivo di 2 milioni di euro anche per l'anno 2026."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **Art. 30**

### **30.1**

PAITA

*Sopprimere l'articolo*

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di di 587,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 404,6 milioni di euro per l'anno 2027 e di 370,4 milioni di euro per l'anno 2028.*

### **30.2**

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 30.3

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.» sostituire le parole da "è applicata" fino a "misura" con le seguenti: "è applicato un aumento di 8,10 centesimi di euro per litro" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Conseguentemente l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminato nella seguente misura: a) gasolio usato come carburante: euro 713,40 euro per mille litri".*

---

### 30.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1. sostituire le parole: "è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura," con le seguenti: "è applicato un aumento di 8,10 centesimi di euro per litro".*

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Conseguentemente l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminato nella seguente misura: gasolio usato come carburante: euro 713,40 euro per mille litri."."

---

### 30.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, alla lettera c), capoverso 3., dopo le parole: "Per il gasolio utilizzato" inserire le seguenti: "dalle microimprese agricole e dai produttori agricoli sottoposti a regime speciale di cui all'articolo 34 del DPR 633/72".*

---

### 30.6

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, lettera c), capoverso «3.», dopo la parola "utilizzato" aggiungere le seguenti: "dalle microimprese agricole e dai produttori agricoli sottoposti a regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".*

---

### 30.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d): il comma 4 è abrogato."*

---

### 30.8

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d): il comma 4 è abrogato."*

---

### 30.9

MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) Sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504,

sono destinate, in via prioritaria, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e, per la parte residua, al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. La quota delle maggiori entrate da destinare per ciascun anno e fino a integrale copertura al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale è stabilita con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in relazione ai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'anno solare antecedente all'adozione del medesimo decreto ministeriale;»";

*b) Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-*bis*. Le maggiori entrate di cui al comma 6 derivanti dai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante registrati nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, e non direttamente afferenti alle medesime autonomie speciali, sono destinate, in via prioritaria e fino a integrale copertura, al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e sono ripartite per tale finalità tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni. Con il medesimo decreto quota delle anzidette maggiori entrate è assegnata alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, ed alla gestione governativa navigazione laghi.»."

### **30.10**

PAROLI

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Mini-

stro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, in via prioritaria, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e, per la parte residua, al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. La quota delle maggiori entrate da destinare per ciascun anno e fino a integrale copertura al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale è stabilita con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in relazione ai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'anno solare antecedente all'adozione del medesimo decreto ministeriale;"

b) dopo la lettera e) *aggiungere* la seguente:

"e-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Le maggiori entrate di cui al comma 6 derivanti dai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante registrati nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, e non direttamente afferenti alle medesime autonomie speciali, sono destinate, in via prioritaria e fino a integrale copertura, al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e sono ripartite per tale finalità tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni. Con il medesimo decreto quota delle anzidette maggiori entrate è assegnata alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, ed alla gestione governativa navigazione laghi."

---

### 30.11

NOCCO, ORSOMARSO

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) Sostituire la lettera e) con la seguente: il comma 6 è sostituito dal seguente: «Ferma restando la destinazione stabilita dall'arti-

colo 3 del decreto 14 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025 delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, in via prioritaria, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e, per la parte residua, al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. La quota delle maggiori entrate da destinare per ciascun anno e fino a integrale copertura al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale è stabilita con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in relazione ai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'anno solare antecedente all'adozione del medesimo decreto ministeriale.»

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: " e-*bis*) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-*bis*. Le maggiori entrate di cui al comma 6 derivanti dai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante registrati nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, e non direttamente afferenti alle medesime autonomie speciali, sono destinate, in via prioritaria e fino a integrale copertura, al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e sono ripartite per tale finalità tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni. Con il medesimo decreto quota delle anzidette maggiori entrate è assegnata alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, ed alla gestione governativa navigazione laghi.»"

### 30.12

MISIANI, MANCA, IRTO, LORENZIN, NICITA, BASSO, FINA

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: « sono destinate al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.» con le seguenti: « sono destinate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.»*

*Conseguentemente:*

*- dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnati, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.*

*1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»*

---

### 30.13

PAROLI

*All'articolo 30, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera e), dopo le parole «sono destinate» sono aggiunte le seguenti: «, in via prioritaria, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e, per la parte residua,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota delle maggiori entrate da destinare per ciascun anno e fino a integrale copertura al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale è stabilita con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in relazione ai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante rilevati dal Mi-*

nistero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'anno solare antecedente all'adozione del medesimo decreto ministeriale»;

*b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Le maggiori entrate di cui al comma 6 derivanti dai consumi delle benzine e del gasolio impiegato come carburante registrati nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, e non direttamente afferenti alle medesime autonomie speciali, sono destinate, in via prioritaria e fino a integrale copertura, al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale e sono ripartite per tale finalità tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni. Con il medesimo decreto, quota delle anzidette maggiori entrate è assegnata alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi."».*

---

### **30.14**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "sono destinate", inserire le seguenti: «, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,».*

---

### **30.15**

PIRONDINI, DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"e del rinnovo del CCNL autoferrotranvieri 2024- 2027. Agli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL autoferrotranvieri 2024- 2027 quantificato in 270 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".*

---

### **30.16**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: "e sono impiegati per la progressiva eliminazione degli elementi di natura fiscale e parafiscale che configurano un sussidio ambientalmente dannoso implicito a carico dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici."*

---

### **30.17**

PAROLI, LOTITO

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

"1-bis. All'articolo 55 del decreto legislativo 504/1995, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 43/2025, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono aggiornate, ove occorra, le modalità con le quali gli esercenti di impianti esenti dall'accisa di cui all'articolo 52, comma 3, lettere a) e b), comunicano annualmente alla stessa Agenzia i dati relativi all'energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta alla rete nell'anno precedente.". "

*Conseguentemente nella rubrica sono soppresse le parole: "sui carburanti"*

---

### **30.18**

BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) Nella rubrica sono cancellate le parole "sui carburanti"

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:

"1-bis. All'articolo 55 del decreto legislativo 504/1995, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 43/2025, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono aggiornate, ove occorra, le modalità con le quali gli esercenti di impianti esenti dall'accisa di cui all'articolo 52, comma 3, lettere a)

e b), comunicano annualmente alla stessa Agenzia i dati relativi all'energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta alla rete nell'anno precedente.".".

### **30.0.1**

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Revisione della disciplina relativa alla deducibilità di autovetture e flotte aziendali)*

1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «nelle successive lettere a), b) e b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle seguenti lettere»;

b) le lettere b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«b) A decorrere dall'anno di imposta 2026, per i veicoli con valori di emissioni pari a 0 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km CO<sub>2</sub>), la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100 per cento;

b-bis) per i veicoli con valori di emissioni pari a 0 g/km CO<sub>2</sub>, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 90 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 70 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2030;

b-ter) per i veicoli con valori di emissioni da 1 a 49 g/km CO<sub>2</sub>, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 60 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 40 per cento a decorrere dall'anno 2030;

b-quater) per i veicoli con valori di emissioni da 1 a 49 g/km CO<sub>2</sub>, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 40 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 30 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 20 per cento a decorrere dall'anno 2030;

b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni pari o superiori a 50 g/km CO<sub>2</sub>, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60 per cento per gli anni 2026 e 2027 e al 30 per cento per gli anni 2028 e 2029; la deducibilità cessa a decorrere dall'anno 2030;

*b-sexies*) per i veicoli con valori di emissioni pari o superiori a 50 g/km CO<sub>2</sub>, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 30 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 15 per cento per gli anni 2028 e 2029; la deducibilità cessa a decorrere dall'anno 2030.

*b-septies*) Per le autovetture, non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede 25.000 euro. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 18.000 euro per gli autocaravan, 4.000 euro per i motocicli, 2.000 euro per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.500 euro per gli autocaravan, 800 euro per i motocicli, quattrocento euro per i ciclomotori.

*b-octies*) Le disposizioni di cui alle lettere da b) a *b-septies*) si applicano ai soggetti beneficiari qualora il contratto relativo all'auto aziendale sia stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del comma in parola e l'immatricolazione nonché la consegna al lavoratore dipendente avvengano in data successiva a tale entrata in vigore.

*b-novies*) Nei casi di cui alla lettera *b-octies*) continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di deducibilità vigenti alla data di stipula del contratto relativo all'auto aziendale.".

---

## 30.0.2

TERNULLO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### **"Art. 30-bis**

*(Interventi a favore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale Ho.Re.Ca)*

1. All'articolo 116, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«*2-bis*) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di prodotti alimentari e bevande refrigerate con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg e non superiore a 4.250 kg, a condizione che la massa eccedente i 3.500 kg sia imputabile esclusivamente alla presenza di dispositivi di coibentazione termica, impianti di refrigerazione e relativi sistemi ausiliari annessi al veicolo; in tal caso la circolazione è ammessa con patente di categoria B posseduta da almeno due anni».

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

### **30.0.3**

PAROLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 30-bis**

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

«4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente legge 11 agosto 2003, n. 218. limitatamente ai mezzi euro VI».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **30.0.4**

MANCA

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Misure in materia di registro di carico e scarico degli impianti di distribuzione carburanti)*

1. All'articolo 25, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente: "Le medesime modalità di presentazione dei dati possono essere adottate, su richiesta dell'esercente in accordo con il titolare, anche su tutti gli altri impianti di cui al comma 2, lettera b).".».

---

### **30.0.5**

PAROLI, LOTITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Misure in materia di registro di carico e scarico degli impianti di distribuzione carburanti)*

1. All'articolo 25, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente: "Le medesime modalità di presentazione dei dati possono essere adottate, su richiesta dell'esercente in accordo con il titolare, anche su tutti gli altri impianti di cui al comma 2, lettera b)."».

---

### **30.0.6**

MISIANI

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Disposizioni in materia di commercializzazione di combustibile diesel)*

All'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. E' vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme al limite del punto di infiammabilità previsto dalle norme tecniche di settore.

1-ter. La commercializzazione di combustibile diesel non conforme al limite del punto di infiammabilità, di cui al comma precedente, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 3.000. Il prodotto non conforme deve essere rimesso a norma, salvo la non conformità sia attribuibile a una contaminazione con benzina in quantità non superiore allo 0,2% in volume, che comporta una riduzione fino a 4 gradi centigradi del punto di infiammabilità. In tal caso, non sussiste il divieto di commercializzazione e non si procede all'applicazione della sanzione amministrativa."»

---

### 30.0.7

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 30-bis.**

*(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392

relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato » sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, secondo periodo, le parole: « Il 50% dei proventi delle aste è assegnato » sono sostituite dalle seguenti: « I proventi delle aste sono assegnati »; b) il comma 5 è abrogato; c) al comma 7, la lettera h) è soppressa; d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al phase out dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio. »

### 30.0.8

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 30-bis**

*(Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis - con i medesimi decreti di cui al comma 4, ai fini delle eventuali integrazioni da apportare al comma 1, lettera a), non è consentita l'inclusione delle immissioni in consumo dei vettori energetici

impiegati nei bunkeraggi marittimi internazionali, così come definiti al punto 2.1.5. dell'Allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008".

### 30.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

1. Al D.M. 19 settembre 2025 "Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili", all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma a) dopo le parole "dotati di pompe di calore, elettriche" la parola "gas" è soppressa;

b) al comma b) dopo le parole "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW" sono aggiunte le seguenti: "sono ammissibili solo le spese relative alla parte rinnovabile".

2. All'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al comma 1, ovunque ricorrano, le parole "7%" e la parola "4%" sono sostituite dalla seguente: "20%".

3. Il comma 3 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.

4. Il comma 6 bis dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.

5. L'articolo 62 ter della Legge 11 settembre 2020, n. 120 è soppresso.

6. A partire dal 1° gennaio 2026 sono abrogate le esenzioni accise su:

a) gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;

b) energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione;

c) GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali

7. A partire dal 1° gennaio 2026 sono esclusi dal *Capacity Market* tutti gli impianti a fonti fossili.

8. A partire dal 1° gennaio 2026 sono annullate le quote ETS assegnate a titolo gratuito.

9. All'art. 11-*ter* del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

- a) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- b) concessione di coltivazione in proroga: 15.000 euro per chilometro quadrato;
- c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

10. All'Art. 11-*ter* del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

- a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 12.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 4.000 euro per chilometro quadrato."

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare gli atti e i provvedimenti necessari all'attuazione del presente articolo.

---

### **30.0.10**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 30-bis.**

*(Istituzione di un'imposta straordinaria sulle imprese e sui consorzi di imprese operanti nel settore dell'energia e della difesa)*

1. È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni dei settori difesa ed energia che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano un apposito Fondo, da istituire, per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori nonché a un apposito fondo l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

2. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 75% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie:

a) Energia: produzione di energia elettrica da carbone, petrolio, gas, nucleare e altre fonti non rinnovabili, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita; rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi; introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 50% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie:

b) Difesa: progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazio-

nale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Il Contributo si applica sull'utile imponibile IRES 2025 che eccede per almeno il 10% la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari (baseline: 2018, 2019, 2020, 2021). Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026.

a) Se uno o più anni baseline presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media. b) Sono neutralizzati ai fini del confronto:

-effetti contabili da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) e da cambi di principi

contabili;

-componenti di reddito una tantum non ricorrenti (plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali, ecc.).

4. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

5. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3 è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro.

7. I soggetti obbligati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo (baseline, utile di periodo, eccedenza, Contributo, ecc.)

8. Il gettito affluisce per il 70 per cento al nuovo Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori e per il 30 per cento in un apposito fondo da istituire

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui risorse saranno assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.

9. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

### **30.0.11**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 30-bis**

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e di bevande per il canale Ho.Re.Ca.)*

1. Al fine di dare attuazione alle politiche di transizione ecologica e di decarbonizzazione previste dagli strumenti di programmazione nazionale ed europea in materia di energia e clima e, nel contempo, di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale Ho.Re.Ca., nonché di promuovere la sostenibilità della distribuzione mediante trasporto su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano l'attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il settore HO.RE.CA è riconosciuto un contributo per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e di bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore al 50 per cento del costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto o il noleggio dei veicoli di cui al medesimo comma.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una sezione speciale del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti i criteri di accesso, l'elenco dei mezzi ammissibili, le modalità di calcolo del contributo e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

---

### **30.0.12**

TERNULLO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 30-bis**

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e di bevande per il canale Ho.Re.Ca.)*

1. Al fine di dare attuazione alle politiche di transizione ecologica e di decarbonizzazione previste dagli strumenti di programmazione nazionale ed europea in materia di energia e clima, e, nel contempo, di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale Ho.Re.Ca. nonché di promuovere la sostenibilità della distribuzione mediante trasporto su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano l'attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il settore HO.RE.CA è riconosciuto un contributo per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e di bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore al 50 per cento del costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto o il noleggio dei veicoli di cui al medesimo comma.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una sezione speciale del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti i criteri di accesso, l'elenco dei mezzi

ammissibili, le modalità di calcolo del contributo e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

### **30.0.13**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Esenzione degli oneri ASOS dal sistema pubblico di ricarica dei veicoli elettrici)*

1. Al fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica e assicurare la coerenza degli oneri del sistema elettrico con i principi di efficienza ambientale e fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 gli oneri generali di sistema relativi alla componente tariffaria ASOS non si applicano all'energia elettrica erogata tramite infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati l'ambito applicativo dell'esenzione di cui al comma 1, i criteri operativi per la sua attuazione, nonché gli specifici adempimenti regolatori che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è tenuta ad adottare ai fini della conseguente modifica del quadro tariffario e delle modalità di fatturazione dell'energia elettrica erogata dalle infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 30, comma 1, della presente legge, relative alla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante.

### **30.0.14**

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Introduzione del criterio del punteggio ambientale, c.d. "eco-score" per l'accesso a incentivi e agevolazioni fiscali sui veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero)*

1) A decorrere dall'anno 2026, ai fini dell'attuazione di una politica di decarbonizzazione del settore dei trasporti, per qualsiasi sussidio diretto o indiretto e per tutti gli incentivi per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero viene adottato il criterio del punteggio ambientale, c.d. "eco-score". Il suddetto punteggio ambientale avrà la funzione di valutare e premiare l'impronta di carbonio di un veicolo, prendendo in considerazione tutte le fasi del suo ciclo di vita antecedenti alla commercializzazione.

2) Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve emanare un proprio decreto, con il quale vengono disciplinati i criteri, i requisiti e le modalità per l'assegnazione del punteggio ambientale, c.d. "eco-score", per usufruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero.

3) Un veicolo è considerato idoneo a beneficiare di sussidi, diretti o indiretti, e degli incentivi all'acquisizione, a qualsiasi titolo, se soddisfa le seguenti condizioni:

a) ha emissioni zero (0) di CO<sub>2</sub> allo scarico;

b) appartiene alle categorie M1, N1 o N2, come definite al comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante 'Nuovo codice della strada';

c) ottiene un punteggio ambientale, c.d. "eco-score", superiore al punteggio minimo richiesto, come definito nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui al comma 2 del presente articolo."

---

### 30.0.15

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di anidride carbonica per chilometro)*

1. A decorrere dal 2026, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per i veicoli aziendali sono calcolate in base ai parametri emissivi di anidride carbonica per chilometro del mezzo, in particolare:

a) per gli anni 2026 e 2027, per veicoli con emissioni pari a 0 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km CO<sub>2</sub>), la detraibilità è pari al 100 per cento in caso di uso strumentale e all'80 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni comprese tra 1 e 49 g/km CO<sub>2</sub>, la detraibilità è pari al 100 per cento in caso di uso strumentale e al 40 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni pari o superiori a 50 g/km CO<sub>2</sub>, la detraibilità è pari al 90 per cento in caso di uso strumentale e al 30 per cento in caso di uso promiscuo;

b) per gli anni 2028 e 2029, per veicoli con emissioni pari a 0 g/km CO<sub>2</sub>, la detraibilità è pari al 100 per cento in caso di uso strumentale e al 60 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni comprese tra 1 e 49 g/km CO<sub>2</sub>, la detraibilità è pari all'80 per cento in caso di uso strumentale e al 30 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni pari o superiori a 50 g/km CO<sub>2</sub>, la detraibilità è pari al 45 per cento in caso di uso strumentale e al 15 per cento in caso di uso promiscuo;

c) a decorrere dall'anno 2030, per veicoli con emissioni pari a 0 g/km CO<sub>2</sub>, la detraibilità è pari al 100 per cento in caso di uso strumentale e al 40 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni comprese tra 1 e 49 g/km CO<sub>2</sub>, la detraibilità è pari al 60 per cento in caso di uso strumentale e al 20 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni pari o superiori a 50 g/km CO<sub>2</sub>, la detraibilità non è ammessa.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti beneficiari qualora il contratto relativo all'auto aziendale sia stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del comma in parola e l'immatricolazione nonché la consegna al lavoratore dipendente avvengano successivamente a tale data.

4. Nei casi di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni sulla detraibilità IVA vigenti alla data di stipula del contratto relativo all'auto aziendale.".

### **30.0.16**

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di anidride carbonica per chilometro)*

1. A decorrere dal 2026, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo, in particolare:

a) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2026 al 2027; è pari al 10% dal 2028 al 2029; è pari al 25% a decorrere dall'anno 2030;

b) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-49, la percentuale è pari al 25% dal 2026 al 2027; è pari al 35% dal 2028 al 2029; è pari al 45% dal 2028 a decorrere dall'anno 2030;

c) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 50-159, la percentuale è pari al 45% dal 2026 al 2027; è pari al 60% dal 2028 al 2029; è pari al 70% a decorrere dall'anno 2030;

d) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 60% dal 2026 al 2027; è pari al 70% dal 2028 al 2029; è pari al 80% a decorrere dall'anno 2030;

e) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ , la percentuale è pari al 70% dal 2026 al 2027; è pari al 80% dal 2028 al 2029; è pari al 90% a decorrere dall'anno 2030.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti beneficiari qualora il contratto relativo all'auto aziendale sia stato stipulato in

data antecedente all'entrata in vigore del comma in parola e l'immatricolazione nonché la consegna al lavoratore dipendente avvengano successivamente a tale data.

3. Nei casi di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni sulla tassazione delle auto aziendali concesse come *fringe benefit* vigenti alla data di stipula del contratto relativo all'auto aziendale."

---

### **30.0.17**

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 30-bis**

*(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)*

1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO<sub>2</sub> e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2026, 2027 e 2028 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

---

**30.0.18**

MANCA

*Dopo l'Articolo 30, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis**

*(Contributo a rimborso per imprese autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, favorendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 un contributo a rimborso trimestrale nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati dal 1° gennaio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Nel caso di acquisto di bioGNL, il predetto contributo è elevato al 40 per cento delle spese sostenute. I valori sopra indicati sono ridotti alla metà per l'acquisto da parte di mezzi immatricolati entro il 31 dicembre 2025.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 3, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per 2026, 21 milioni per il 2027 e 24 milioni per il 2028, si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

---

**30.0.19**

PAROLI, LOTITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis**

*(Contributo a rimborso per imprese autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, favorendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 un contributo a rimborso trimestrale nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati dal 1° gennaio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Nel caso di acquisto di bioGNL, il predetto contributo è elevato al 40 per cento delle spese sostenute. I valori sopra indicati sono ridotti alla metà per l'acquisto da parte di mezzi immatricolati entro il 31 dicembre 2025.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 3, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per 2026, 21 milioni per il 2027 e 24 milioni per il 2028, si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.».

---

### **30.0.20**

PETRUCCI, GELMETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 30-bis**

*(Contributo a rimborso per imprese autotrasporto)*

**1.** Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, favorendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 un contributo a rimborso trimestrale nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati dal 1° gennaio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Nel caso di acquisto di bioGNL, il predetto contributo è elevato al 40 per cento delle spese sostenute. I valori sopra indicati sono ridotti alla metà per l'acquisto da parte di mezzi immatricolati entro il 31 dicembre 2025.

**2.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 3, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

**3.** L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

**4.** Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per 2026, 21 milioni per il 2027 e 24 milioni per il 2028, si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

---

**30.0.21**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 30-bis**

*(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali nel settore dell'agricoltura)*

Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 19, le parole «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» sono soppresse;

2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: «19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore».

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

---

**30.0.22**

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis**

*(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti nelle isole minori)*

1. In considerazione del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità, a decorrere dal 1° gennaio 2026:

a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 otto-

bre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 siti presso le isole minori trasmettono, entro il 31 marzo 2026, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera m), e 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva,

ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione

dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **30.0.23**

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)*

1. Al fine di conseguire la riduzione di CO<sub>2</sub> del trasporto su strada, nonché di ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini ed accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2026 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.

2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi "A" o "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2026.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso

del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1. Al fine di realizzare le misure previste dal presente articolo, si autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

6. Agli oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

---

### **30.0.24**

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Introduzione di una addizionale ambientale nazionale sui biglietti aerei, graduata per distanza e classe di viaggio, finalizzata alla decarbonizzazione del trasporto aereo)*

1. Al fine di promuovere una transizione equa e resiliente verso un'economia climaticamente neutrale e di contribuire al finanziamento di interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una addizionale ambientale nazionale sui biglietti aerei denominata "ticket tax per l'aviazione" sui titoli di viaggio di voli aerei, di seguito denominato "ticket tax".

2. La ticket tax si applica:

a) ai titoli di viaggio di classe economy o business su voli in partenza da aeroporti

situati nel territorio nazionale;

3. L'importo del contributo è determinato come segue:

a) Per gli anni 2026 e 2027, l'addizionale è pari a 8,6 euro per i voli a corto raggio in classe economy e 17 euro in classe business, 16 euro per i voli a medio raggio in classe economy e 32 euro in classe business; 66 euro per i voli a lungo raggio in classe economy e 132 euro in business.

b) Per l'anno 2028, l'addizionale è pari a 15 euro per i voli a corto raggio in classe economy e 30 euro in classe business; 28 euro per i voli a medio raggio in classe economy e 56 euro in classe business; 115 euro per i voli a lungo raggio in classe economy e 230 euro in classe business.

c) A partire dall'anno 2029, l'addizionale è pari a 21 euro per i voli a corto raggio in classe economy e 42 euro in classe business; 40 euro per i voli a medio raggio in classe economy e 80 euro in classe business; 164 euro per i voli a lungo raggio in classe economy e 328 euro in classe business.

4. La ticket, di cui al comma 1, non si applica ai voli nazionali di breve raggio effettuati dai residenti in Sardegna e dai loro familiari, così come tra la Sicilia e le isole di Pantelleria e Lampedusa, al fine di garantire la continuità territoriale,.

5. Ai fini del presente articolo, la distanza è determinata in base alla rotta aerea diretta tra l'aeroporto di partenza e quello di destinazione:

a) sono classificati come voli a corto raggio quelli con aeroporto di partenza e di arrivo all'interno dei confini nazionali;

b) come voli a medio raggio quelli in partenza dall'Italia e diretti a destinazioni che comprendono lo Spazio economico europeo (SEE), il Regno Unito, la Svizzera, Andorra, Albania, Bosnia-Erzegovina, Algeria, Egitto, Isole Faroe, Georgia, Gibilterra, Groenlandia, Israele, Libia, Marocco, Monaco, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, San Marino, Siria, Tunisia, Turchia;

c) come voli a lungo raggio quelli intercontinentali non diretti nei Paesi elencati al comma 3) punto b)

6. Il contributo di cui al comma 3, lettera a) è riscosso dal vettore aereo al momento dell'emissione del titolo ed è versato all'erario entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso.

7. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto con il quale il gettito ottenuto dall'addizionale ambientale nazionale è utilizzato secondo le seguenti linee guida:

una quota del gettito, pari ad almeno il 25%, è destinata ad essere reinvestita direttamente nel settore aereo, con il duplice obiettivo di accelerare la transizione e mitigare l'impatto economico sugli operatori. In particolare per ridurre significativamente il differenziale di costo tra vettori fossili e puliti. In particolare, una quota del gettito è destinata alla creazione di un Fondo dedicato allo sviluppo, produzione e adozione dei carburanti sintetici (e-SAF), carburanti sostenibili di matrice sintetica, e a sviluppare la ricerca, la produzione su scala industriale e fornire incentivi agli operatori per passare a carburanti a basso impatto climatico, e ridurre i problemi di natura economica attualmente connessi alla produzione di carburanti a zero emissioni.

### 30.0.25

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Introduzione di una addizionale nazionale ambientale a tariffa uniforme per notte di crociera, finalizzata alla decarbonizzazione del trasporto passeggeri via mare)*

1. Al fine di promuovere una transizione equa e resiliente verso un'economia climaticamente neutrale e di contribuire al finanziamento di interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una addizionale ambientale nazionale sui biglietti per viaggi su navi da crociera che navigano in acque territoriali italiane, denominata "ticket tax per le crociere".

2. La ticket tax per le crociere si applica ai titoli di viaggio di soggiorni crocieristici in partenza dalle acque territoriali italiane.

3. L'importo della ticket tax per le crociere è determinato nella misura uniforme di 15 euro per passeggero per ogni notte di crociera trascorsa a bordo.

4. La ticket tax per le crociere non si applica alle prime tre notti di soggiorno in nave da crociera.

5. La ticket tax per le crociere è riscossa dal vettore crocieristico al momento dell'emissione del titolo ed è versata all'erario entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso.

6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto con cui vengono stabiliti i principi e i criteri con i quali il gettito ottenuto dall'addizionale ambientale nazionale è utilizzato, nel rispetto delle seguenti linee guida: una quota pari ad almeno il 25% del gettito è reinvestita nel settore marittimo, per accelerare la transizione energetica e mitigare gli effetti economici della tassazione sugli operatori, anche mediante incentivi all'utilizzo di carburanti puliti. In particolare:

a) una quota del gettito è destinata alla creazione di un Fondo nazionale per i carburanti sintetici per il trasporto marittimo, finalizzato allo sviluppo, produzione e adozione di e-fuels anche in coordinamento con meccanismi di finanziamento europei

b) una quota del gettito è destinata a un programma di incentivi per la sostituzione delle navi più inquinanti con unità a propulsione a zero o bas-

se emissioni, nonché al rinnovo delle connessioni tra la terraferma e le isole minori;

c) una quota del gettito è destinata a finanziare interventi per l'elettrificazione delle banchine portuali (cold ironing) e il potenziamento delle infrastrutture elettriche e di alimentazione nei porti italiani;

d) una quota del gettito è destinata ad alimentare un meccanismo di compensazione per sostenere gli operatori del trasporto marittimo e logistico nell'utilizzo delle autostrade del mare, evitando spostamenti modali dannosi e garantendo la continuità dei collegamenti sostenibili tra i principali porti italiani ed europei.».

---

### **30.0.26**

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 30-bis**

1. Al fine di incentivare le imprese a investire nel rinnovo del parco autobus e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto di persone su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro 100.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle

domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **30.0.27**

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 30-bis**

*(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di favorire la decarbonizzazione dei trasporti, la sicurezza stradale e la diversificazione

energetica del settore, è avviato un piano di finanziamento per la sostituzione dei veicoli adibiti all'autotrasporto merci in conto terzi di massa superiore a 16 t. Il piano è destinato, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi.

2. Al fine di incentivare la sostenibilità nel trasporto merci su strada per le imprese italiane che utilizzano veicoli a metano liquefatto (sia fossile che rinnovabile) è previsto un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi pesanti, comprovato dalle relative fatture, pari al 10% delle spese sostenute, al netto dell'Iva, per l'acquisto di GNL e al 20% per l'acquisto di bioGNL valido per il triennio 2025-2027.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi finalizzati all'attuazione del piano di cui al primo comma, dando priorità alla sostituzione dei veicoli più obsoleti e inquinanti, come veicoli alimentati a combustibili alternativi ed elettrici nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, valorizzando soluzioni capaci di garantire una riduzione immediata delle emissioni climalteranti e inquinanti, la disponibilità operativa sul territorio nazionale e l'efficienza economica per le imprese.

4. Agli oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 392, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.

5. Agli oneri derivanti dal secondo comma pari 60 milioni di euro per il triennio 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

### **30.0.28**

TAJANI, MANCA, LOSACCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Istituzione Osservatorio GAP e dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono rideterminate come segue:

- a) per gli apparecchi di cui alla lettera a) (AWP o "new slot"), l'aliquota è fissata nella misura del 23,5 per cento delle somme giocate;
- b) per gli apparecchi di cui alla lettera b) (VLT), l'aliquota è fissata nella misura del 9,5 per cento delle somme giocate.

2. Con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 4.

4. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

5. Presso il ministero della Salute, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'Osservatorio GAP non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 371 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono conseguentemente trasferiti all'Osservatorio GAP di cui al primo periodo al fine di monitorare e contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari del presente articolo e, qualora le entrate risultino inferiori alle previsioni, adotta le occorrenti misure correttive, anche in sede di aggiornamento della nota di variazione al bilancio.»

---

### **30.0.29**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

"30-bis.

*(Riduzione dell'aliquota IVA per i servizi di sharing mobility)*

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-undevicies) è inserito il seguente:

"127-*vicies*) i servizi di sharing mobility, ivi inclusi i servizi di noleggio a tempo di velocipedi, monopattini elettrici, ciclomotori e autoveicoli senza conducente.»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 50 milioni di euro.".

---

## Art. 31

### 31.1

#### LOTITO

*All'articolo 31, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili utilizzati, assume rilievo anche ai fini fiscali. Non si applica, comunque, l'articolo 109, comma 4, lettera b), secondo periodo;».

---

## 31.2

AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI, RUSSO, NOCCO

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), capoverso articolo 94, comma 4, del TUIR, le parole: «mercato telematico delle obbligazioni nell'ultimo semestre.» sono sostituite dalle seguenti: «mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre. Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, rilevano solo i componenti imputati al conto economico.»;

b) alla lettera b), numero 1, capoverso articolo 101, comma 2, del TUIR, dopo la parola «semestre.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, rilevano solo i componenti imputati al conto economico.».

## 31.0.1

STEFANI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 31-bis.**

*(Misure di salvaguardia della prima abitazione delle famiglie nelle procedure di recupero crediti - Cartolarizzazione sociale)*

1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «aventi sede legale in Italia» sono aggiunte le seguenti: «o comunque derivanti da finanziamenti in qualunque forma dagli stessi originariamente concessi» e le parole: «ovvero, su istanza del debitore effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: «del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.» sono sostituite con le seguenti: «dei debitori ceduti, anche persone fisiche, nel rispetto delle condizioni pre-

viste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-*ter* ovvero, per i casi di rifinanziamento dei predetti crediti senza concessione di ulteriore finanza, alla sola condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.»;

c) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente: «8-*bis*. Ove, su istanza del debitore assistito da un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, la società veicolo di appoggio acquisti un bene immobile di proprietà del debitore e contestualmente lo conceda a questi in locazione, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-*quater* è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.».

2. All'articolo 275 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione dell'immobile adibito ad abitazione principale al cessionario del credito, all'interno di un'operazione di cui all'art. 7.1. della legge 30 aprile 1999, n. 130, che preveda la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, anche nelle forme del *rent to buy*. Qualora all'interno di questa operazione l'immobile sia stimato per un valore inferiore al credito ipotecario di primo grado e il cessionario ne chieda l'assegnazione con contestuale concessione di un diritto di godimento al debitore, non è necessario alcun procedimento competitivo per la vendita o l'assegnazione, in deroga all'articolo 216, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.».

---

### 31.0.2

RUSSO, NOCCO, GELMETTI, MENNUNI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 31-bis.**

*(Modifica dell'aliquota d'imposta sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «L'imposta sulle transazioni finanziarie di cui al primo periodo si applica con l'aliquota dello 0,3 per cento sui trasferimenti effettuati nel 2027, con l'aliquota dello 0,35 per cento sui trasferimenti effettuati nel 2028 e con l'aliquota dello 0,4 per cento sui trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2029.».

2. All'articolo 42 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «L'imposta sulle transazioni finanziarie di cui al primo periodo si applica con l'aliquota dello 0,3 per cento sui trasferimenti effettuati nel 2027, con l'aliquota dello 0,35 per cento sui trasferimenti effettuati nel 2028 e con l'aliquota dello 0,4 per cento sui trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2029.».

---

### 31.0.3

POTENTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis**

*(Misure in materia di biocarburanti)*

1. Il limite della percentuale della quota dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, prodotti a partire dalle materie di cui nell'Allegato VIII, parte B del Decreto legislativo 8 novembre 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, contabilizzabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10 marzo 2023, n. 107, è incrementato ad una percentuale pari al 4% del contenuto energetico complessivo dei vettori energetici immessi nei trasporti stradali e ferroviari nel medesimo anno dal Soggetto obbligato, al netto delle maggiorazioni spettanti per tali vettori a norma del medesimo Decreto Ministeriale all'articolo 6, commi 2 e 5.

2. L'immissione in consumo di biocarburanti ottenuti da oli da cucina usati di cui all'Allegato VIII, parte B, lettera a) del Decreto Ministeriale 10 marzo 2023, n. 107, la cui rigenerazione avvenga sul territorio nazionale

presso impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e certificati secondo lo standard nazionale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, n. 392, dà diritto a un Certificato di Immissione in Consumo (CIC) aggiuntivo per ogni 10 Gcal di prodotto, in aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 marzo 2023, n. 107, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

---

## Art. 32

### 32.1

PIROVANO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dell'attuazione» con le seguenti: «della piena attuazione».*

---

### 32.2

LOTITO

*All'articolo 32, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "si comprende tra i ricavi" con le seguenti: "assume in ogni caso rilevanza fiscale".*

---

### 32.3

RUSSO, GELMETTI, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), le parole: «a partire dal» sono sostituite dalla seguente: «nel»;

b) alla lettera b), le parole: «a partire dal» sono sostituite dalla seguente: «nel»;

c) alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.».

---

### 32.4

LOTITO

*All' articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

### 32.5

PAROLI, LOTITO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «*c-bis*) All'articolo 6, comma 1 del Decreto-Legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in Legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".».

b) Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *c-bis*) del presente articolo, pari a 38 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n° 190.».

---

### 32.6

MANCINI, LEONARDI, ZEDDA, GELMETTI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: "*c-bis*) All'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63,

convertito, con modificazioni, in Legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c-bis) del presente articolo, pari a 38 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n° 190."

### 32.7

ROMEO, BERGESIO, MINASI, DREOSTO, TESTOR

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«2.bis: All'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 nr. 327 e ss.ii.mm.-Codice della Navigazione apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "senza alcun compenso o rimborso" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.bis: Per gli effetti di cui al primo comma, non si considera cessata la concessione rinnovata".

2.ter: All'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 nr. 118 e ss.ii.mm. dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: "13.bis. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 nr. 36"

2.querter: All'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1.bis: Una quota pari al 50% del canone dovuto ai sensi del comma 1, è devoluta all'ente concedente e deve essere destinato:

- alla copertura delle spese connesse alla gestione del demanio marittimo,

- al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale, individuati nell'ambito dei Piani di difesa della costa adottati dalle Regioni;

- al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione;

1.ter: Gli enti concedenti, al momento dell'accertamento del canone dovuto per l'utilizzo dei beni demaniali marittimo, fermo restando l'utilizzo dei modelli ministeriali per la quota erariale, provvedono alla riscossione del-

l'importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportate

1. quater: Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter trovano applicazione previo accordo in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, capoverso 1.bis, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### 32.8

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. "A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'aliquota IRES di cui all'articolo 77 del TUIR è fissata al 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:*

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 TUIR;

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

*2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."*

---

### 32.9

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*"2-bis. Ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Re-*

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente anteriormente alle modifiche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

*2-ter.* La disposizione di cui al comma 2-*bis* opera esclusivamente per il futuro e non determina, in alcun caso, obblighi restitutori o effetti pregiudizievoli in relazione ai periodi d'imposta precedenti. Restano fermi gli effetti delle liquidazioni, erogazioni e dei regimi fiscali applicati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, senza possibilità di recupero di somme già corrisposte o di ricalcolo delle medesime."

---

### **32.10**

CANTALAMESSA, MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* "2-*bis*. All'articolo 2, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, dopo le parole "acque pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle concessioni demaniali marittime ricomprese nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di Sistema Portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e delle concessioni demaniali marittime rilasciate per l'approvvigionamento delle fonti di energia".

---

### **32.11**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, sono rideterminati sulla base degli studi statistici sul ciclo di vita economico e tecnologico dei beni, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione.»

---

### 32.0.1

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-bis**

*(Iva per enti del terzo settore)*

1. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027»

---

### 32.0.2

TAJANI, MANCA, LOSACCO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-bis**

*(Condizionalità degli incentivi pubblici al rapporto retributivo aziendale)*

1. Al fine di promuovere l'equità retributiva e la responsabilità sociale d'impresa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le imprese di grandi dimensioni, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che, nell'ultimo esercizio hanno corrisposto ai propri amministratori, dirigenti o componenti degli organi di vertice una retribuzione annua lorda superiore a dieci volte la retribuzione media annua lorda dei propri dipendenti, calcolata sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio depositato e dalle comunicazioni obbligatorie agli enti previdenziali e fiscali, non possono beneficiare:

- a) di incentivi, contributi o agevolazioni fiscali, contributive o finanziarie previsti dalla presente legge o da altre disposizioni normative vigenti;
- b) di riduzioni o esenzioni di imposte e contributi concessi a qualsiasi titolo da norme statali;
- c) dell'accesso a piani di rateizzazione o definizione agevolata dei debiti tributari e contributivi, comprese le procedure di "rottamazione" o "saldo e stralcio" delle cartelle esattoriali.

2. In deroga al comma 1, le limitazioni ivi stabilite non si applicano agli incentivi, contributi o agevolazioni fiscali riconosciuti per gli investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi nell'ambito dei programmi di transizio-

ne o innovazione industriale, inclusi quelli previsti dal Piano "Industria 5.0" di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e da altre misure di politica industriale statali e territoriali aventi finalità di incremento della competitività, dell'efficienza energetica o della sostenibilità ambientale delle imprese.

3. Ai fini del presente articolo, per incentivi pubblici si intendono tutte le misure di sostegno economico, agevolazioni, contributi, finanziamenti agevolati o crediti d'imposta erogati o riconosciuti dallo Stato, dalle regioni o da enti pubblici.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di verifica del rapporto retributivo di cui al comma 1, nonché le procedure per l'esclusione dai benefici.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici indebitamente fruiti e il recupero delle somme corrisposte, maggiorate di interessi legali.

6. Le risorse derivanti dal recupero o dalla mancata erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono assegnate al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

---

### 32.0.3

TAJANI, MANCA, LOSACCO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-bis**

*(Esclusione delle agevolazioni fiscali per imprese che stipulano intese con sindacati non rappresentativi)*

1. Le disposizioni relative alla tassazione agevolata dei premi di produttività, delle somme erogate a titolo di lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché degli incrementi retributivi riconosciuti in sede di contrattazione aziendale o territoriale, si applicano esclusivamente alle imprese che abbiano stipulato, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, contratti o accordi di secondo livello sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e degli accordi interconfederali vigenti in materia. Non possono beneficiare delle predette agevolazioni le imprese che abbiano stipulato o rinnovato accordi azien-

dali o territoriali con organizzazioni sindacali che non raggiungono i requisiti di rappresentatività previsti dalla normativa e dagli accordi interconfederali di cui al periodo precedente.

2. L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definisce con proprio provvedimento le modalità operative di verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, ivi inclusi la revoca dei benefici fiscali indebitamente fruiti e il recupero delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali al venir meno dei requisiti di cui al presente articolo.»

---

### 32.0.4

TERNULLO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 32-bis**

1. Dal 1° gennaio 2026 l'aliquota IRES di cui all'art. 77 del TUIR è fissata al 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 TUIR;
- b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato."

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026.*

---

### 32.0.5

GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis**

1. Dal 1° gennaio 2026 l'aliquota IRES, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui all'art. 77 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, è fissata al 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.».

---

### 32.0.6

STEFANI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

1. L'aliquota IRES applicabile alle società costituite tra professionisti ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni a seguito di operazioni di aggregazione o riorganizzazione degli studi professionali è ridotta nella misura del 12 per cento. Tale aliquota ridotta è applicabile ad una somma corrispondente all'incremento di reddito verificatosi nei due periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'aggregazione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che nei due periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui si è verificato l'incremento sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendo anche l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

---

### 32.0.7

GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

" Articolo 32-bis

*(Disposizioni in materia di contributi concessi alle imprese durante la pandemia da COVID-19 ai*

*fini delle imposte sui redditi)*

1. L'articolo 10-*bis* del decreto-legge del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 si interpreta nel senso che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

---

### **32.0.8**

MENNUNI, NOCCO, RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-*bis***

*(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. L'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si interpreta nel senso che i contributi e le indennità ivi indicati non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

---

## **Art. 33**

### **33.1**

GELMETTI, NOCCO, AMBROGIO, RUSSO, MENNUNI

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997, gli interessi*

passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura di cui al comma 1.»

---

### 33.2

PIROVANO

*Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «di cui alla successiva lettera b)» con le seguenti: «di cui alla lettera b) del medesimo comma 1», alla lettera b), sostituire le parole: «di cui alla successiva lettera c)» con le seguenti: «di cui alla lettera c) del medesimo comma 1» e, alla lettera c), sostituire le parole: «di cui alla successiva lettera d)» con le seguenti: «di cui alla lettera d) del medesimo comma 1».*

---

### 33.3

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»*

---

### 33.0.1

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis**

*(Divieto di traslazione degli oneri)*

«1. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri a loro carico derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. È fatto divieto alle compagnie di assi-

curazione di traslare gli oneri a loro carico derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II sugli assicurati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS, per quanto di rispettiva competenza, vigilano sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al presente articolo, anche mediante accertamenti a campione e riferiscono annualmente alle Camere con apposita relazione.»

---

## Art. 34

### 34.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 34.2

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) dopo le parole: «usato come combustibile» aggiungere le seguenti: «per gli usi civili,»;*

*2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.»;*

*b) sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Al fine del ristoro delle minori entrate delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n.42, in coerenza con l'articolo 11, primo comma, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e con l'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge delega 9 agosto 2023, n. 11, è attribuita alle regioni una quota di compartecipazione al gettito IRPEF, la cui aliquota è determinata almeno in misura tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'applicazione dell'aliquota base definita dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, rapportata ai consumi sui territori regionali ovvero all'aliquota effettiva se superiore. Le risorse da attribuire annualmente alle regioni sono determinate applicando l'aliquota base o effettiva al gettito IRPEF riferibile al

complesso delle regioni a statuto ordinario. Le risorse sono attribuite annualmente a ciascuna regione sulla base dei gettiti ad aliquota base o effettiva.»

*Conseguentemente sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 e le risorse di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.*

### **34.3**

MANCA

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, prima delle parole: «per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali» inserire le seguenti: «per gli usi civili,»;*

*b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.";*

*c) sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Al fine del ristoro delle minori entrate delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett.t) della legge 5 maggio 2009, n.42, in coerenza con l'articolo 11, primo comma del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e con l'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge delega 9 agosto 2023, n. 11, è attribuita alle regioni una quota di compartecipazione al gettito IRPEF, la cui aliquota è determinata almeno in misura tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'applicazione dell'aliquota base definita dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 rapportata ai consumi sui territori regionali ovvero all'aliquota effettiva se superiore. Le risorse da attribuire annualmente alle regioni sono determinate applicando l'aliquota base o effettiva al gettito IRPEF riferibile al complesso delle regioni a statuto ordinario. Le risorse sono attribuite annualmente a ciascuna regione sulla base dei gettiti ad aliquota base o effettiva.".*

*Conseguentemente a decorrere dal 2028 sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 50 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.*

### **34.0.1**

PAROLI, LOTITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di commercializzazione di combustibile diesel)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. È vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme al limite del punto di infiammabilità previsto dalle norme tecniche di settore.

1-*ter*. La commercializzazione di combustibile diesel non conforme al limite del punto di infiammabilità, di cui al comma precedente, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 3.000. Il prodotto non conforme deve essere rimesso a norma, salvo la non conformità sia attribuibile a una contaminazione con benzina in quantità non superiore allo 0,2% in volume, che comporta una riduzione fino a 4 gradi centigradi del punto di infiammabilità. In tal caso, non sussiste il divieto di commercializzazione e non si procede all'applicazione della sanzione amministrativa."»

---

### **34.0.2**

MANCA

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di commercializzazione di combustibile diesel)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. E' vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme al limite del punto di infiammabilità previsto dalle norme tecniche di settore.

1-*ter*. La commercializzazione di combustibile diesel non conforme al limite del punto di infiammabilità, di cui al comma precedente, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 3.000. Il prodotto non conforme deve essere rimesso a norma, salvo la non conformità sia attribuibile a una contaminazione con benzina

in quantità non superiore allo 0,2% in volume, che comporta una riduzione fino a 4 gradi centigradi del punto di infiammabilità. In tal caso, non sussiste il divieto di commercializzazione e non si procede all'applicazione della sanzione amministrativa.".»

---

### **34.0.3**

ROMEO, BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al secondo periodo, dopo le parole: "*per la fornitura di gas naturale*", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "*, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento*";

2) al penultimo periodo, sono premesse le parole: "*Nel caso della fornitura del gas naturale,*";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Nel caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce, altresì, le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.*";

b) al comma 9-bis, dopo le parole: "*per la fornitura di gas naturale*", sono aggiunte le seguenti: "*e del teleriscaldamento*"»

---

#### 34.0.4

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di transazioni relative agli strumenti finanziari)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491, è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-*bis* e 492»

b) al quarto periodo:

1) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

2) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

c) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».

---

### **34.0.5**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-*bis***

*(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia,

sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2026 nella seguente misura:

a) un quarto al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di im-

mobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

6. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della salute ed il ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5.

### **34.0.6**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Contributo di solidarietà sui viaggiatori premium e sui voli aerei privati)*

1. Al fine di promuovere una transizione equa e resiliente verso un'economia climaticamente neutra e di contribuire al finanziamento di interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2026, un contributo di solidarietà sui titoli di viaggio destinati alla classe business e di prima classe e sui voli aerei privati, di seguito denominato "contributo".

2. Il contributo si applica:

a) ai titoli di viaggio di classe business o prima classe su voli in partenza da aeroporti situati nel territorio nazionale;

b) a ogni volo operato da aeromobili privati o business jet in partenza da aeroporti situati nel territorio nazionale, indipendentemente dalla destinazione.

3. L'importo del contributo è determinato come segue:

a) Per i titoli di viaggio business o prima classe nei voli di linea:

1) euro 30 per i voli di distanza inferiore a 1.500 km;

2) euro 60 per voli di distanza pari o superiore a 1.500 km ma inferiore a 4.000 km;

3) euro 200 per voli di distanza pari o superiore a 4.000 km.

b) euro 300 per tonnellata di CO<sub>2</sub> stimata in base alla distanza e al consumo standard di carburante per la classe di aeromobile, con un minimo di euro 1.200 per tratta.

4. Sono esenti dall'applicazione del contributo di cui alla lettera b) del comma 3:

- a) voli di linea;
- b) voli di Stato e quelli umanitari, sanitari o di emergenza;
- c) voli tecnici e di manutenzione senza passeggeri;

5. Il contributo di cui al comma 3, lettera a) è riscosso dal vettore aereo o dal gestore dell'aeromobile privato al momento dell'emissione del titolo ed è versato all'erario entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso.

6. Il contributo di cui al comma 3, lettera b), è calcolato dal gestore dell'aeromobile sulla base delle tonnellate di CO<sub>2</sub> stimate in funzione della distanza percorsa e della categoria di aeromobile, secondo i parametri tecnici e i coefficienti di emissione stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il versamento del contributo è effettuato con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3 sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate:

a) per il 70 per cento al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui al comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, con priorità per investimenti in efficienza energetica e mobilità sostenibile;

b) per il 30 per cento al Fondo Italiano per il Clima di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2021 vincolando il loro utilizzo a iniziative di cooperazione internazionale destinate alla decarbonizzazione e all'adattamento al cambiamento climatico.

### **34.0.7**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Contributo di solidarietà per il settore della difesa)*

1. In considerazione della eccezionale redditività conseguita dal settore degli armamenti a causa del mutato contesto geopolitico internazionale derivante all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa del 24 febbraio 2022, nonché dalle attività belliche in Medio Orien-

te scaturite a seguito degli attentati terroristici del 7 ottobre 2023 e dall'aumento dei conflitti armati registratosi negli ultimi cinque anni a livello mondiale, è istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e delle stabili organizzazioni del settore della difesa che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica.

2. Sono soggette al contributo di cui al presente articolo le imprese iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e che esercitano nel territorio dello Stato, attività di progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

3. Il contributo è dovuto se almeno il 50 per cento dei ricavi del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate al precedente comma 2 ed è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Ai fini del calcolo della sopra richiamata media aritmetica non concorrono le annualità che registrano perdite, e vengono neutralizzati, ai fini del confronto, gli effetti contabili derivanti da operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti, e da cambi di principi contabili, e le componenti di reddito una tantum non ricorrenti quali plusvalenze su dismissioni straordinarie e/o indennizzi assicurativi eccezionali.

4. Il contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3, primo periodo, è inferiore a 5 milioni di euro, e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sono, inoltre, esclusi dall'imposizione i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro.

5. Il contributo straordinario è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

6. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026."

### **34.0.8**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Contributo di solidarietà per il settore energetico)*

1. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 2 e 3, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.
2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando l'aliquota di cui al richiamato comma 116 sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società e relativo alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Non concorrono alla determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al richiamato comma 115.
3. In deroga da quanto stabilito dal richiamato comma 117, ultimo periodo, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.
4. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate con decreto, affluiscono in un apposito Fondo

da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori" alla cui ripartizione si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2026."

### **34.0.9**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Contributo di solidarietà per il comparto energetico)*

1. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 2 e 3, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando l'aliquota di cui al richiamato comma 116 sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società e relativo alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Non concorrono alla determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al richiamato comma 115.

3. In deroga da quanto stabilito dal richiamato comma 117, ultimo periodo, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate con decreto, affluiscono in un apposito Fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori" alla cui ripartizione si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli Interni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'ar-

articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2026.».

---

### **34.0.10**

TERNULLO

*Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Misure a sostegno della sostenibilità ambientale del settore dell'autotrasporto)*

**1.** Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, favorendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo a rimborso trimestrale nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati dal 1° luglio 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Nel caso di acquisto di bioGNL, il predetto contributo è elevato al 40 per cento delle spese sostenute. I valori sopra indicati sono ridotti alla metà per l'acquisto da parte di mezzi immatricolati entro il 30 giugno 2025.

**2.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 3-*quater*, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis*.

**3.** L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

**4.** Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 55 milioni di euro per il triennio 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 34.0.11

TERNULLO

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Misure a sostegno della sostenibilità ambientale del settore dell'autotrasporto)*

**1.** Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e quella d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima Euro V ed Euro VI è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 10 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del D.lgs n.43 del 2025, utilizzati per l'alimentazione dei mezzi immatricolati dalle predette aziende, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno. Nel caso di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del D.lgs 43 del 2025, il predetto contributo è elevato al 20 per cento delle spese sostenute.

**2.** Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

**3.** Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

**4.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla da-

ta di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Agli oneri dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **34.0.12**

PAROLI, LOTITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Misure a sostegno della sostenibilità ambientale del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e quella d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione a bassissime emissioni inquinanti Euro VI è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 10 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del biocarburante liquido utilizzato tal quale per la alimentazione di veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate delle predette imprese, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Agli oneri dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **34.0.13**

MANCA

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Misure a sostegno della sostenibilità ambientale del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e quella d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione a bassissime emissioni inquinanti Euro VI è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 10 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del biocarburante liquido utilizzato tal quale per la alimentazione di veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate delle predette imprese, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Agli oneri dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### **34.0.14**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Esenzione quinquennale dalla tassa automobilistica per i veicoli a metano)*

1. In virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, dopo le parole: «per autoveicoli elettrici», sono aggiunte le seguenti: «e a metano»;

b) al primo periodo, dopo le parole: «azionati da motore elettrico» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nuovi a metano e trasformati a metano successivamente all'immatricolazione.».

2. Ai sensi del comma 1, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi a metano o trasformati a metano successivamente all'immatricolazione, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immatricolazione o del collaudo in tutte le regioni e le province autonome.».

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

---

### **34.0.15**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Incremento dell'aliquota dell'imposta unica sui giochi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per le dipendenze patologiche di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

---

## Art. 35

### 35.1

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«0-1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18), è inserito il seguente:

"18-*bis*) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni, i trattamenti anti-zoonosi e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia;"».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### 35.2

ANCOROTTI, GELMETTI

*Prima del comma 1, inserire il seguente:* "01. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 12) inserire il seguente: «12-*bis*) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 quando poste in essere da società nell'ambito di operazioni di infragruppo di cui agli articoli 2359 e da 2497 a 2497-*septies* del Codice civile e agli articoli 4 e 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30;»

---

### 35.3

LOTITO

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "salvo" sono inserite le seguenti: "quanto previsto dal comma 5-*ter* e";

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. Al fine di contenere i costi di gestione, alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, private e private accreditate che esercitano le loro attività in regime di esenzione d'imposta, la detrazione di cui al presente articolo è stabilita in misura pari al 50 per cento dell'ammontare della somma dell'imposta accumulata durante l'esercizio di attività. Tale detrazione è destinata **dalle medesime strutture** all'accesso **a forme di** welfare aziendale che consentano il miglioramento delle retribuzioni e del potere di acquisto del personale dipendente."

2-*ter*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 35.4

FAZZONE, LOTITO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "f) operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 21, comma 4, lett. e), relativamente alla funzione di mandataria/mandante di RTI esecutrice di appalti pubblici;"

b) all'articolo 21, al comma 4 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di RTI nei confronti di un Ente Pubblico, è ammessa fatturazione unica dalla mandataria o la fatturazione disgiunta da parte delle imprese mandanti"»

LLun

### 35.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*All'articolo 35, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*ter*.1) è aggiunto il seguente:

«1-*ter*.2) bevande sostitutive del latte a base vegetale».

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro".

---

### 35.6

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è inserito il seguente:

"6-*bis*) bevande a base vegetale, prive di olio di palma, sostitutive del latte".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### 35.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:*

2-*bis*. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*ter*) è aggiunto il seguente: «1-*quater*) bevande sostitutive del latte a base vegetale».

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

---

### 35.8

ZAMBITO, MANCA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-ter), aggiungere le seguenti:" 1-quater) glutine e farina di glutine, anche torrefatti;*

*2-ter. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere il numero 33);*

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"*

---

### 35.9

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, MANCA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*"2-bis Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-novies è aggiunto il seguente:*

*"1-decies) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati / v.d. ex 03.01.- 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, escluso astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti o in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste ( v.d. ex 03.03)".*

*2-ter. Alla tabella A parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 10-bis) è soppresso."*

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"*

---

### 35.10

LORENZIN

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. Nella tabella A parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

16-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati / v.d. ex 03.01.- 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, escluso astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti o in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste ( v.d. ex 03.03).

Conseguentemente, nella tabella A parte III, il numero 10 bis) è abrogato".

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"*

---

### 35.11

Sabrina LICHERI, NATURALE, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

16-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati / v.d. ex 03.01.- 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, escluso astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti o in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);

b) alla parte III, il numero 10-bis) è soppresso.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **35.12**

TERNULLO

*All'articolo 35, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"3. Nella tabella A parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

16-*bis*) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati / v.d. ex 03.01.- 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, escluso astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti o in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste ( v.d. ex 03.03).

3-bis. Conseguentemente, nella tabella A parte III, il numero 10 bis) è abrogato

3-ter. Agli oneri economici derivanti dal precedente comma, pari a 7 milioni di euro si fa fronte mediante le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 121 della presente legge."

---

### **35.13**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-*bis*. Nella tabella A parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

16-*bis*) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati / v.d. ex 03.01.- 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, escluso astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti o in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste ( v.d. ex 03.03).

2-ter. Conseguentemente, nella tabella A, parte III, il numero 10 bis) è abrogato.

2-quater. Agli oneri economici derivanti dal precedente comma, pari a 7 milioni di euro si fa fronte mediante le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### 35.14

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-octies) è inserito il seguente:

"1-novies) alimenti per animali da compagnia;"»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 577 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### 35.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:*

1) 2-bis. All' articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente: «18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni, i trattamenti antizoonosi e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia;».

2) 2-ter. Alla tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 127-undevices è aggiunto il seguente: «127-vecies le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro;».

3) 2-quater. Alla tabella A, parte II - bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-

*octies* è aggiunto il seguente numero: «1-*novies*) alimenti per animali da compagnia»

4) 2-*quinquies*. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 507 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 507 milioni di euro."

---

## 35.16

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 127-undevices) è aggiunto, in fine, il seguente:

"127-*vicies*) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro;"».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### 35.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*All'articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*octies*) sono aggiunti i seguenti numeri:

1-*novies*) alimenti per animali da compagnia;

1-*decies*) farmaci veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco compresi gli antiparassitari e gli integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro"

---

### 35.18

GELMINI, VERSACE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-*bis*. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è inserito il seguente:

«114-*bis*) alimenti dietetici per animali da compagnia destinati a fini nutrizionali particolari, conformi al regolamento (UE) n. 2020/354 della Commissione del 4 marzo 2020, prescritti o raccomandati da un medico veterinario per la gestione di patologie o disturbi funzionali, con aliquota del 10 per cento».

Agli oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.

---

### 35.19

DURNWALDER, PATTON

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

"2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il numero 39), inserire il seguente:

"39-bis) biglietti d'ingresso a piscine, coperte e non, con sauna annessa, aperte al pubblico e al servizio della collettività";

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro" con la seguente: "50 milioni di euro".*

---

### 35.20

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 122, è aggiunto il seguente:

"122-bis) cessioni di arredi e mobili ricondizionati, risultanti da processi di recupero, riparazione o rigenerazione finalizzati al loro riutilizzo, effettuate da soggetti passivi IVA nell'esercizio di impresa, arte o professione.".

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di individuazione degli arredi ricondizionati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 35.0.1

PUCCIARELLI, MURELLI, BORGHESI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i DAE)*

1. Al numero 1-*ter*.1) della parte II-*bis* della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «defibrillatori automatici e semiautomatici (DAE);».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 35.0.2

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis**

*(Agevolazione IVA bevande di origine vegetale)*

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*ter*) è aggiunto il seguente: «1-*quater*) bevande sostitutive del latte a base vegetale».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

### 35.0.3

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis**

*(Riduzione IVA pannolini per la protezione dell'igiene intima*

*femminile)*

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-*quater*) sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

1-*sexies*) pannolini per bambini;"

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.";

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 35.0.4

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)*

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte III, numero 98), le parole «, esclusi i pellet» sono sostituite con le seguenti: « e i pellet».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **35.0.5**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 35-bis**

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui profilattici maschili e femminili)*

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è inserito il seguente: «114-bis) profilattici maschili e femminili».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **35.0.6**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 35-bis**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 67, comma 1, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli immobili di cui all'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 5), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

2. Agli oneri derivanti da presente articolo valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

### **35.0.7**

FRANCESCHELLI

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

« Art. 35-bis.

*(Trattamento dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ivi compresa l'attività cimiteriale»;

b) all'articolo 79, comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali.»

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro» con le seguenti: « 99,3 milioni di euro»*

---

### **35.0.8**

GELMETTI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis**

*(Misure per la riduzione dell'IMU per le unità immobiliari delle fiere permanenti)*

1. La rendita e il valore catastale delle unità immobiliari dei quartieri fieristici è definita in considerazione dei particolari vincoli urbanistici a cui sono soggetti i suddetti quartieri, nonché della stagionalità dell'attività fieristica.

2. All'articolo 1, comma 747, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

---

### **35.0.9**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis**

*(Portale unico aggregato dei dati personali e tassa unica di possesso)*

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, al fine di garantire la raccolta e la gestione strutturata dei dati personali, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo.

2. Le aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali sono tenute a versare una tassa unica di possesso dei dati digitali e che svolgono attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento, sono tenute a versare una tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale per la quale è applicata un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

3. Le maggiori entrate derivanti dal comma 2 sono trasferite ad un apposito fondo finalizzato a tutelare la posizione previdenziale e contributiva dei lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

---

## **Art. 36**

### **36.0.1**

TESTOR, PAGANELLA, DREOSTO

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

"36-bis.

(Disposizioni a sostegno delle associazioni musicali amatoriali)

1. Al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'art. 28, dopo il comma 5, aggiungere il seguente «*5.bis. L'attività prestata verso associazioni musicali amatoriali dietro corrispettivo, intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, orchestre mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali, è equiparata al lavoro sportivo, con la conseguente applicazione degli articoli 25, 26, 27 e 28 del presente decreto.*»

b) All'art. 29, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «*4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 5-bis. dell'articolo 28 del presente decreto.*»

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### 36.0.2

AMBROGIO, RUSSO, GELMETTI, NOCCO, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 36-bis.**

*(Ritenuta sulle provvigioni)*

1. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «*dalle agenzie di viaggio e turismo,*» e le parole «*dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,*» sono soppresse.

2. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «*dalle agenzie di viaggio e turismo,*» e le parole «*dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,*» sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.".

---

### **36.0.3**

POTENTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *c-bis*), dopo le parole: «euro 129,11.» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è elevata a 1.100 euro per i soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui.»

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **36.0.4**

POTENTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Detrazione IRPEF dei premi per polizze sanitarie veterinarie per animali da compagnia)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *c-bis*) è inserita la seguente:

«*c-bis.1*) i premi per assicurazioni del ramo malattia di cui all'allegato alle tabelle dei rami assicurativi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che prevedono il rimborso di spese veterinarie per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia di cui al Decreto del 6 giugno 2001 n. 289 del Ministero delle Finanze, regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. La detrazione spetta nella misura del 19 per

cento su un importo complessivo annuo di premi non superiore a 150 euro per ciascun contribuente. La detrazione è riconosciuta esclusivamente per la componente sanitaria della polizza e non si applica ai premi afferenti garanzie diverse, ivi incluse la responsabilità civile verso terzi, la tutela legale o servizi non sanitari. La detrazione è subordinata al rispetto delle condizioni di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e alla stipula del contratto con imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio nel ramo malattia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

«1.1-*bis*. La detrazione di cui alla lettera *c-bis*.1) del comma 1 non spetta per la parte di premi riferibile ad animali non identificati o non registrati ai sensi della normativa vigente. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3-*bis*, in materia di graduale riduzione delle detrazioni in relazione al reddito complessivo, nonché il principio per cui non sono detraibili le spese veterinarie rimborsate o rimborsabili in forza di contratti assicurativi.»

3. Ai fini del controllo, la documentazione comprovante l'identificazione e la registrazione dell'animale, nonché l'attestazione dell'impresa di assicurazione circa la quota di premio riferibile alla componente sanitaria, è conservata dal contribuente e resa disponibile secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in ? 65.500.000 per l'anno 2026, ? 71.250.000 per l'anno 2027 e ? 76.950.000 per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### 36.0.5

DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Assimilazione degli immobili residenziali locati da imprese agli immobili strumentali)*

1. All'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente "2-*bis*. Le disposizioni di cui i commi 1 e 2 non si applicano alle unità abitative destinate alla locazione da parte di società e enti commerciali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare ivi incluse alle Aziende territoriali per l'Edilizia Territoriale (ATER) e a quelle locate dalle imprese che le hanno costruite o che vi hanno realizzato interventi di recupero incisivo, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. Alle stesse unità immobiliari abitative destinate alla locazione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e all'articolo 1, commi da 772 a 773 della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

2. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale o se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico.

---

### 36.0.6

GELMETTI, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 36-bis.**

1. Alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1 , lettera c), le parole «al fallimento» sono sostituite con le seguenti «alla liquidazione giudiziale» e la parola «dichiarato» è sostituita con la seguente «dichiarata».

b) all'articolo 6, comma 1 le parole «dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite con «dall'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

c) all'articolo 7, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 le parole «al fallimento del cedente» sono sostituite con «alla liquidazione giudiziale del cedente» e le parole «nell'anno anteriore» sono sostituite con «nei tre mesi anteriori»

d) all'articolo 7 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis* In ogni altro caso diverso da quello disciplinato dal 1° comma, in ipotesi di liquidazione giudiziale del cedente, per le cessioni dei crediti pecuniari verso corrispettivo disciplinate dalla presente legge i termini di un anno e di sei mesi previsti dall'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.».

e) all'articolo 7 comma 2 le parole «del fallimento del cedente» sono sostituite con le seguenti «della liquidazione giudiziale del cedente»

2. I nuovi termini introdotti dal comma 1 si applicano alle liquidazioni giudiziali dichiarate con sentenza pubblicata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

---

### **36.0.7**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Pagamento del canone di locazione con modalità tracciabili)*

1. All'articolo 2 della legge 431/1998 dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti, indipendentemente dall'importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".

---

### **36.0.8**

NOCCO, GELMETTI, RUSSO, MENNUNI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 36-bis.**

*(Imposta sostitutiva acquisto partecipazioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».".

---

### **36.0.9**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Limitazioni all'uso del contante)*

1. All'articolo 49, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 al comma 3-bis, aggiungere, in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1°

gennaio 2026, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro."

---

### **36.0.10**

DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)*

1. All'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A partire dall'anno 2026 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventi chilowatt."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **36.0.11**

BORGHESI, CANTALAMESSA, BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere infine i seguenti periodi: «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made

in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».

b) sostituire le parole «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, con le seguenti: «delle imprese e del made in Italy»

---

### **36.0.12**

ZEDDA, GELMETTI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere infine i seguenti periodi: «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».

b) sostituire le parole «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, con le seguenti: «delle imprese e del made in Italy»

---

### 36.0.13

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

*1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere infine i seguenti periodi:* «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».

b) *sostituire le parole* «dello sviluppo economico», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «delle imprese e del made in Italy»

---

### 36.0.14

MARTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

*1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere infine i seguenti periodi:* «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made

in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».

b) *sostituire le parole* «dello sviluppo economico», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «delle imprese e del made in Italy»

---

### **36.0.15**

MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

*1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».

b) *le parole* «dello sviluppo economico», *ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti:* «delle imprese e del made in Italy»

---

### **36.0.16**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 36-bis**

*(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche )*

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, i commi 51 e 52 sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

### **36.0.17**

LISEI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Rendite catastali)*

1. Il comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "745. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/4; d) 100 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; e) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; f) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; g) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo."

### **36.0.18**

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Revisione della disciplina dell'imposta municipale propria sul possesso di immobili)*

1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie di nuova costituzione e l'indipendenza di figli, all'articolo 1, comma 747, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

1. le parole " e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato" sono soppresse
2. è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il beneficio di cui alla presente lettera trova applicazione esclusivamente nel caso in cui al momento della concessione il comodatario risieda anagraficamente nell'immobile da almeno 12 mesi.

---

### **36.0.19**

GELMETTI, NOCCO, MENNUNI, AMBROGIO, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Norma interpretativa in materia di IMU per gli immobili posseduti dallo Stato)*

1. All'articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) con la parola «Stato» deve intendersi lo Stato, in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche;

b) tra gli immobili posseduti dallo Stato «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali» sono ricompresi tutti gli immobili assegnati in uso governativo alle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, salvo che non sia diversamente previsto nel verbale di consegna o in altro atto o comunque non sia altrimenti provata la destinazione non esclusiva ai compiti istituzionali.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 759, sono aggiunti i seguenti:

«759-*bis*. Limitatamente agli adempimenti concernenti l'imposta, per i beni posseduti dallo Stato non affidati in concessione a privati sono tenuti:

a) per i beni del demanio pubblico, le amministrazioni o gli enti, anche territoriali, ovvero gli altri soggetti pubblici o privati che hanno la gestione o l'utilizzo di tali beni;

b) per i beni del patrimonio indisponibile, le amministrazioni cui sono assegnati tali beni in uso governativo o gli enti, anche territoriali, ovvero gli altri soggetti pubblici o privati che hanno la gestione o l'utilizzo di tali beni;

c) per i beni del patrimonio disponibile in gestione all'Agenzia del demanio, la medesima Agenzia che agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

759-*ter*. Per dare evidenza negli atti catastali dei soggetti a cui sono affidati in concessione o assegnati in uso governativo i beni di cui al comma 759-*bis*, ovvero dei soggetti che ne hanno la gestione o l'utilizzo, si applicano, in esenzione da ogni tributo e diritto, le disposizioni in materia di annotamenti catastali previste dal regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, di cui al Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente comma, sono disciplinate le modalità di richiesta, a cura dei soggetti interessati, e di esecuzione degli annotamenti catastali.

759-*quater*. Le notifiche degli atti relativi agli immobili posseduti dallo Stato, anche ai fini della verifica della destinazione esclusiva degli immobili stessi ai compiti istituzionali dello Stato, sono effettuate dagli enti impositori, a pena di nullità, a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio digitale del soggetto che ha l'assegnazione in uso governativo, la gestione ovvero l'utilizzo del bene, come indicato nelle risultanze catastali. Con il decreto di cui al comma 759-*ter*, sono, altresì, disciplinate le modalità con cui, nelle more della richiesta di annotamento e del conseguente aggiornamento, sono resi noti all'ente impositore i soggetti a cui notificare gli atti.».

3. Dall'attuazione delle previsioni contenute nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti in esso previsti provvedono le amministrazioni interessate avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

---

### **36.0.20**

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria)*

1. All'articolo 1, comma 769, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre».

---

### **36.0.21**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 36-bis**

*(Estensione degli esoneri contributivi di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15 e da 161 a 167 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella n.17 allegata alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione europea C (2023) 4061 final, del 19 giugno 2023, recante "*Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers*", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione;

b) i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato I-bis alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione europea C (2022) 4499 final, del 24 giugno 2022, recante "*Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina*", e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti.

2. Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell'esonero contributivo di cui al comma 1 può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 400 mila euro per l'anno 2027 e a 100 mila euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

*Conseguentemente, dopo l'allegato I, aggiungere il seguente:*

*"Allegato I-bis*

*(Articolo 36-bis)*

Codici ATECO 2007 rev.2022 corrispondenti alle attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22	
66.22.01	Broker di assicurazioni
66.22.02	Agenti di assicurazioni
66.22.03	Sub-agenti di assicurazioni
66.22.04	Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

### **36.0.22**

DREOSTO, TESTOR, MURELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Incentivi all'acquisto di case da parte dei giovani under 36)*

1. All'articolo 64, del Decreto-legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2028".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **36.0.23**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 36-bis**

*(Misure in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "*nonché per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023*" sono inserite le seguenti: "*e per quelli effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.*";

b) al terzo periodo, dopo le parole "*per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023*" sono inserite le seguenti: "*e a 4 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028*".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

### **36.0.24**

GELMETTI, MENNUNI, NOCCO, AMBROGIO, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)*

1. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i

componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.»;

**2.** All'articolo 17 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.»;

**3.** All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-*ter*, del presente decreto legislativo;

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-*bis* allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.".

4. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo;

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella D allegata al presente decreto, aumentato del 50 per cento per il presidente.".

5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati complessivamente in euro 5.771.000,00 per l'anno 2026, e di cui al comma 3, valutati in euro 108.140,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **36.0.25**

ORSOMARSO, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

" Articolo 36-*bis*.

1. Al comma 187 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197 aggiungere, in fine , il seguente periodo: " Qualora sia stata introdotta la procedura di conciliazione giudiziaria prima dell'entrata in vigore della presente legge, quale che sia il grado di giudizio nel quale sia stata avanzata, le controversie possono essere definite: in caso di conciliazione giudiziaria proposta dal contribuente con il pagamento del 100 per cento dell'importo complessivo proposto dal contribuente in caso di conciliazione giudiziaria proposta dall'Agenzia fiscale con il 90 per cento dell'importo complessivo proposto dall'Agenzia fiscale. Gli importi devono essere versati secondo la procedura di Conciliazione ai sensi del

comma 4, dell'articolo 48-ter decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.

### 36.0.26

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Disposizioni in materia di indennizzi per disservizi del servizio ferroviario)*

Al fine di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e tutelare gli utenti del servizio ferroviario per i disagi per la mobilità ferroviaria, all'articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Ferma restando la disciplina sugli indennizzi minimi di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli indennizzi spettanti ai passeggeri i cui treni abbiano subito ritardi o cancellazioni sono rideterminati nei seguenti importi:

a) in caso di ritardo superiore a 15 minuti e fino a 30 minuti per i treni del servizio ferroviario ad alta velocità e superiori a 30 minuti e fino a 60 minuti per le altre tipologie di servizio ferroviario, l'indennizzo minimo è pari al 30 per cento del costo del biglietto;

b) in caso di ritardo superiore a 30 minuti e inferiore a 120 minuti per i treni del servizio ferroviario ad alta velocità e superiore a 60 minuti e inferiore a 120 minuti per le altre tipologie di servizio ferroviario, l'indennizzo è pari al 50 per cento del costo del biglietto;

c) in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti o in caso di cancellazione del servizio ferroviario di qualsiasi tipologia, il rimborso è pari al 100 per cento del costo del biglietto.

3-ter. Gli indennizzi di cui al comma 3-bis sono erogati automaticamente ai passeggeri al momento della conferma dell'avvenuto ritardo o dell'avvenuta cancellazione»;

2. alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in materia di indennizzi per i disservizi del servizio ferroviario ».

1. Al fine di finanziare l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale per l'erogazione degli indennizzi per i disservizi della rete ferroviaria», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri per la disposizione di cui al comma precedente, valutati in euro 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **36.0.27**

BORGHESI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) alla lettera c), le parole «ovvero fino a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino a euro 150.000».

---

### **36.0.28**

GELMINI, VERSACE

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente articolo:*

"Art. 36-bis (Automobile Club d'Italia):

1. Il comma 867 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### **36.0.29**

BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Interpretazione autentica dei soggetti tenuti al pagamento dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili)*

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Per i periodi di imposta antecedenti al 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpretano nel senso che non sono tenuti al pagamento dell'addizionale i soggetti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **36.0.30**

ZANETTIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come disciplinato dal DPCM 30 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2025, n. 212, hanno accesso anche i risparmiatori dalla ex Banca Popolare di Bari S.p.A. che hanno investito nel mercato finanziario e hanno subito un ingiusto danno patrimoniale non altrimenti risarcito.
2. A tal fine il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello Fondo di cui Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **36.0.31**

AMBROGIO, GELMETTI, RUSSO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Disposizioni urgenti per il supporto alla funzionalità dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, di un ammontare massimo, rispettivamente, di 5 milioni di euro l'anno e di 3 milioni di euro l'anno, con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 4,144 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

---

### **36.0.32**

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, RUSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Tassa piccoli pacchi)*

1. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma.

3. Il contributo è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni di cui al comma 1.

4. Il contributo di cui al comma 1 si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

---

### **36.0.33**

GELMETTI, MENNUNI, AMBROGIO, NOCCO, RUSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Imposizione dei pagamenti effettuati in denaro contante di importo compreso tra 5001 e 10.000 euro)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita un'imposta speciale di bollo, nella misura fissa di euro 500, su ogni pagamento per l'acquisto di

beni o servizi effettuato in denaro contante, nel territorio dello Stato, per un importo compreso tra 5.001 e 10.000 euro.

2. Sono soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 tutti i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che effettuano i pagamenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le transazioni di cui al comma 1 è obbligatoria l'emissione della fattura.

5. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 è effettuato dall'acquirente tramite apposizione del contrassegno su stampa cartacea della fattura. Dopo l'apposizione del contrassegno copia della fattura corredata del contrassegno deve essere consegnata al soggetto fornitore del bene o del servizio, al fine di consentire i controlli dell'Agenzia delle Entrate."

---

### **36.0.34**

ZANETTIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 36-bis**

1. I risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le domande di indennizzo FIR stabilito dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, per ragioni procedurali o per errori formali, possono adire l'Arbitro per le controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è rifinanziato per 2 milioni di euro nel 2026. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282 del 2004."

---

### 36.0.35

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Fondo indennizzo Soci Banca Popolare di Bari)*

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo indennizzo Soci Banca Popolare di Bari», con una dotazione di 15 milioni euro per l'anno 2026, finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori *mortis causa*, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura del 95 per cento del costo di acquisto dell'azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo di 150.000 euro per ciascun risparmiatore ed è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti dal risparmiatore.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli importi di cui all'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità di funzionamento del fondo, di ammissione e di riparto degli importi, al fine di consentire l'erogazione degli indennizzi entro il 31 dicembre 2026.

5. L'accesso al fondo non è consentito ai soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado.

6. Nel caso in cui venga avviata una procedura di privatizzazione della Banca Popolare di Bari, sono adottate tutte le misure necessarie per la salvaguardia dei livelli occupazionali incluso il divieto per i datori di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **36.0.36**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Reintroduzione ACE Innovativa)*

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al precedente comma corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite al comma 5, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

3. Nel caso di applicazione del precedente comma 2, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del medesimo comma, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 la variazione in aumento del ca-

pitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

4. Nel caso di mancata applicazione del precedente comma, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2022, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

5. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 2 non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

7. Le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi da 2 a 6 non si applicano alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede:

a) quanto a 1.984,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36-ter;

b) quanto a 104,22 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **"Art. 36-ter**

*(Estensione all'anno 2026 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.000 euro, anche per l'anno 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

---

### **36.0.37**

PUCCIARELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni per la destinazione di una quota del tre per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore del personale del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)*

1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al tre per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il

Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2026, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2025.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da iscriverne in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **36.0.38**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea, all'articolo 4-*bis* del Decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, aggiungere il seguente comma 2-*bis*: " , Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo. un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali."

2. All'articolo 38-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, sostituire, ovunque occorra, la parola "quarto" con la parola "sesto".

3. Dall'attuazione della presente Legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

### **36.0.39**

D'ELIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Istituzione di un'imposta straordinaria sulle imprese e sui consorzi di imprese operanti nel*

*settore dell'energia e della difesa)*

1. Per l'anno 2026, è istituito un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni dei settori difesa ed energia che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano un apposito Fondo, da istituire, per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori nonché a un apposito fondo l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

2. Sono soggetti al contributo di cui al comma 1:

1) i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 75% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie:

1. Energia: produzione di energia elettrica da carbone, petrolio, gas, nucleare e altre fonti non rinnovabili, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita; rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi; introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

2) i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 50% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie:

1. Difesa: progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Il contributo di cui al comma 1, si applica sull'utile imponibile IRES 2025 che eccede per almeno il 10% la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari (baseline: 2018, 2019, 2020, 2021). Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Se uno o più anni presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media. Sono neutralizzati ai fini del confronto, gli effetti contabili da operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, da cambi di principi contabili e componenti di reddito una tantum non ricorrenti quali plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali.

4. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

5. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3 è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro.

7. I soggetti obbligati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo.

8. Il gettito del contributo di cui al comma 1, affluisce per il 70 per cento al nuovo Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori e per il 30 per cento in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui risorse saranno assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.

### **36.0.40**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Imposta sul traffico Internet e sulla raccolta pubblicitaria online)*

1. A decorrere dall'anno 2026, sono istituite l'imposta sul traffico internet e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online.

2. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 14-*bis* i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 14-*quater* e 14-*quinquies*.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:

a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico internet, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni live streaming, causano picchi di traffico anche tramite CDN (content delivery network). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico internet, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i fornitori di contenuti il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;

b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria online, dalle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base (CPS) notificati come *'gatekeeper'* dalla Commissione europea nell'anno precedente;

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, successivamente alla pubblicazio-

ne della delibera di cui al comma 14-*quater*, determina, con proprio decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al precedente comma. Ove vi siano soggetti elegibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico internet sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, a tali soggetti si applica una sola delle due imposte, in base al maggior gettito generato. A tali soggetti non si applica l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

5. A decorrere dall'anno 2025, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo online e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 14-*bis*.

6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria online, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 14-*sexies*.

---

### **36.0.41**

NICITA

*Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente*

#### **«Art. 36-bis**

*(Perequazione straordinaria delle tariffe d'estimo del Comune di Francofonte)*

1. Al fine di garantire equità fiscale e uniformità dei valori catastali sul territorio nazionale, è disposta una procedura straordinaria di revisione e perequazione delle tariffe d'estimo relative al Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, conseguente all'annullamento parziale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, pronunciato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 87 del 2 marzo 2009.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate - Settore Catasto, adotta, previo parere della Commissione censuaria centrale, apposito decreto di aggiornamento e perequazione delle tariffe d'estimo del Comune di Francofonte, sulla base dei dati tecnico-estimativi già elaborati dal gruppo di lavoro congiunto Comune

di Francofonte - Ufficio provinciale di Siracusa dell'Agenzia delle Entrate - Territorio.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, le rendite catastali degli immobili siti nel Comune di Francofonte, ai fini della determinazione delle imposte e dei tributi basati sugli estimi catastali, sono calcolate in via provvisoria sulla media aritmetica delle tariffe d'estimo vigenti nei limitrofi Comuni di Lentini, Carlentini e Scordia, aventi analoghe caratteristiche territoriali e socio-economiche.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo e adotta, con proprio decreto, eventuali misure correttive volte a garantire l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

---

### **36.0.42**

NICITA

*Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente*

#### **«Art. 36-bis**

*(Disposizioni per il caro voli - Avvio delle procedure per l'imposizione di OSP sulle rotte aeree da e per la Sicilia)*

1. A seguito dell'indagine conoscitiva condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2025 sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per Sicilia e Sardegna (IC56), al fine di garantire l'effettività del diritto alla mobilità dei residenti nelle isole maggiori e di prevenire condotte di prezzo non trasparenti nei collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Regione Siciliana e sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge avvia le procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 per l'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle seguenti rotte: a) Catania-Roma e Roma-Catania; b) Catania-Milano e Milano-Catania; c) Palermo-Roma e Roma-Palermo; d) Palermo-Milano e Milano-Palermo.

2. Gli OSP di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008, definiscono almeno:

a) frequenze minime e orari idonei a garantire la continuità dei collegamenti durante tutto l'anno;

b) standard qualitativi del servizio, inclusi livelli di puntualità e regolarità;

c) condizioni tariffarie massime e/o fasce tariffarie agevolate per residenti, studenti, lavoratori pendolari e soggetti con disabilità o esigenze sanitarie, nonché meccanismi di salvaguardia nei periodi di picco della domanda;

d) durata dell'onere e modalità di revisione periodica;

e) eventuali compensazioni economiche, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa dell'Unione.

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 4 e 10, del regolamento (CE) n. 1008/2008, gli oneri sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e notificati alla Commissione europea. Qualora, entro il termine previsto dall'articolo 16, paragrafo 9, nessun vettore accetti di operare alle condizioni stabilite, il Ministro dispone gara pubblica ai sensi dell'articolo 17 del medesimo regolamento, eventualmente per serie di rotte, assicurando la massima concorrenzialità e trasparenza.

4. L'ENAC è individuata quale amministrazione aggiudicatrice e autorità responsabile della vigilanza sull'esecuzione degli OSP, ivi compresi i controlli su tariffe effettivamente applicate, disponibilità di posti, qualità del servizio e rispetto delle condizioni imposte. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di monitoraggio e di pubblicazione, con cadenza almeno semestrale, dei dati di performance e tariffari.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'erogazione delle compensazioni di cui al comma 2, lettera e), si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla continuità territoriale aerea e agli oneri di servizio pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto eventualmente previsto da successivi provvedimenti di bilancio.

6. Restano ferme le misure di continuità territoriale già vigenti su altre rotte regionali e le competenze della Regione Siciliana in materia di proposta e definizione dei contenuti degli OSP in raccordo con il Ministero e l'ENAC.

---

### 36.0.43

D'ELIA, BOCCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« Art. 36-bis

*(Imposta sostitutiva del 5 % per giovani under 35)*

1. Al fine di incentivare l'assunzione di giovani under 35 a tempo indeterminato, nonché per radicare la loro presenza in Italia, attraverso contratti di lavoro a tempo indeterminato con contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale, stipulati a partire dal 01 gennaio 2026 si applica un'imposta sostitutiva del 5 per cento fino a 40.000 euro di imponibile.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giovani under 35 che spostano in Italia la loro residenza fiscale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917;

3. L'agevolazione decorre ai fini delle imposte sui redditi a partire dal momento dell'acquisto della residenza fiscale ai sensi del comma 2, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 e 2, è riconosciuta l'opzione di determinare il reddito secondo il regime ordinario con detrazioni quando questo risulta più favorevole rispetto al regime di cui al comma 1. Se a seguito dell'esercizio dell'opzione il soggetto di cui al comma 1 e 2 il regime ordinario risulta più favorevole, matura un credito di imposta pari alla differenza.

5. Il beneficio di cui comma 1 spetta a condizione che il datore di lavoro abbia incrementato i livelli occupazionali nei 12 mesi precedenti l'assunzione.

6. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta se il lavoratore ha avuto un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti con lo stesso datore di lavoro.

7. La durata minima del contratto deve essere di 24 mese e le agevolazioni di cui al comma 1 spettano per un periodo massimo di 36 mesi.

8. Con cadenza annuale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso i dati Unilav svolge specifica attività di monitoraggio sull'utilizzo della misura agevolativa.

9. Ai maggiori oneri stimati in 420 milioni di euro nel 2026, 1,26 miliardi di euro nel 2027 e 2,11 miliardi di euro 2028 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10 e 11.

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 420 milioni di euro nel 2026, 1,26 miliardi di euro nel*

2027 e 2,11 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 420 milioni di euro nel 2026, 1,26 miliardi di euro nel 2027 e 2,11 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028.

#### **36.0.44**

DE POLI

*Dopo l'art. 36, inserire il seguente articolo:*

*36-bis (Finanziamento collettivo degli interventi di riqualificazione energetica e sismica condominiale)*

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) 2020/1503, i condomini, costituiti da almeno dieci anni, ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile sono considerati titolari di progetto che svolgono attività economiche. I condomini, limitatamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e sismica sull'edificio di proprietà comune, possono proporre progetti di *crowdfunding* esclusivamente su piattaforme digitali che offrono servizi di concessione di prestiti.

2. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere la polizza decennale postuma e la certificazione energetica che attesti l'effettivo conseguimento e mantenimento nel tempo dei risparmi energetici dichiarati.

3. L'amministratore di condominio, previa deliberazione assembleare, agisce quale rappresentante legale del condominio nei rapporti con la piattaforma di *crowdfunding* ed è responsabile delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce le disposizioni attuative, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei commi 1, 2 e 3.

5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce le disposizioni attuative, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/1503.

---

### **36.0.45**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 36-bis.**

*(Imposta ambientale sui prodotti dell'ultra fast fashion)*

"1. Al fine di contrastare la crescente diffusione del modello produttivo dell'ultra fast fashion, caratterizzato da cicli di produzione estremamente rapidi e da un elevato numero di capi di scarsa qualità immessi sul mercato, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un'imposta ambientale sui prodotti di abbigliamento e accessori riconducibili a tale modello provenienti da piattaforme esterne all'Unione Europea.

2. L'imposta è applicata per ciascun pacco di peso inferiore a due chilogrammi introdotto nel territorio nazionale ed è determinata nelle seguenti misure: 5 euro per l'anno 2026; 6 euro per l'anno 2027; 7 euro per l'anno 2028; 8 euro per l'anno 2029; 9 euro per l'anno 2030; 10 euro a decorrere dall'anno 2031.

3. Le somme riscosse sono destinate a finanziare interventi a sostegno della filiera della moda, con priorità alle iniziative orientate alla sostenibilità, all'innovazione ecocompatibile e ai processi di riciclo e recupero dei materiali tessili.

4. La disciplina attuativa, inclusi i criteri di identificazione dei prodotti e le modalità di riscossione, è definita con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

---

### 36.0.46

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Meccanismo automatico di riconoscimento di un'agevolazione tariffaria o di un rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)*

1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e tutelare l'utenza autostradale, qualora si verificano comprovati episodi di disagio che alterino il regolare fluire della circolazione riconducibili alla cantierizzazione lungo una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale è tenuto a indirizzare gli utenti per i disagi connessi alla mobilità tramite agevolazioni tariffarie o rimborsi. Tali disagi devono comportare tempi di percorrenza significativamente più elevati rispetto alla media e si devono registrare velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime consentite.

2. Al fine di permettere l'attivazione di una procedura uniforme per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono:

a) individuate le specifiche tecniche di funzionamento delle agevolazioni tariffarie e dei rimborsi;

b) determinati il metodo e i parametri di calcolo delle agevolazioni tariffarie e dei rimborsi;

c) definite le soglie per l'indennizzo, in misura percentuale dei rapporti concernenti i tempi di percorrenza e le velocità autostradali medi ed effettivi;

d) individuare le misure necessarie per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e le modalità di erogazione delle eventuali sanzioni per la loro violazione.

3. Il concessionario autostradale non può in nessun caso decidere un incremento dei pedaggi per compensare la previsione di eventuali maggiori spese per l'applicazione del presente articolo. Alla Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono affidati i compiti di vigilanza del rispetto del divieto di cui al periodo precedente e di monitoraggio delle tariffe autostradali applicate all'utenza.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **36.0.47**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)*

1. Al fine di intervenire tempestivamente e in maniera omogenea e trasparente su tutto il territorio nazionale a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento in ordine all'attivazione di una procedura unica standardizzata ai fini del riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Con il medesimo decreto sono altresì determinati il metodo e i parametri di calcolo del rimborso, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, individuate le lunghezze e gli orari dei cantieri non emergenziali tali da limitare l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale

2. Al minore gettito, valutati in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**36.0.48**

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)*

1. Al fine di intervenire tempestivamente e in maniera omogenea e trasparente su tutto il territorio nazionale a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento in ordine all'attivazione di una procedura unica standardizzata ai fini del riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Con il medesimo decreto sono altresì determinati il metodo e i parametri di calcolo del rimborso, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, individuate le lunghezze e gli orari dei cantieri non emergenziali tali da limitare l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale».

---

**36.0.49**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni in materia di equità retributiva)*

1. Il compenso annuo onnicomprensivo, inclusivo delle remunerazioni in misura fissa, dei bonus, degli incentivi e dei benefit corrisposti a qualunque titolo, diretto e indiretto, stabilito dai consigli di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile ovvero erogato:

a) agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse

le società quotate o non quotate, direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la cui nomina è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2026, non può superare il limite di cinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società o dell'organismo ovvero dell'amministrazione di appartenenza.

b) agli organi amministrativi di vertice delle società, enti, organismi e fondazioni, incluse le società quotate o non quotate, che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, la cui nomina è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2026, non può superare il limite di dieci volte la retribuzione media dei dipendenti della società o dell'organismo ovvero della società di appartenenza.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal presente articolo.

3. Per organi amministrativi di vertice di cui al comma 1, si intendono quelli di amministrazione attiva, consultiva e di controllo, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti o statuti, organizzati in forma collegiale ovvero monocratica.

4. La parte variabile della remunerazione, inclusa nel limite di cui al comma 1, è in ogni caso commisurata ai risultati di amministrazione, gestione e di bilancio raggiunti delle società, degli enti, e degli organismi di cui al medesimo comma nel corso dell'esercizio precedente nonché all'entità del patrimonio aziendale sia in volume di affari gestiti sia in numero di lavoratori dipendenti della società stessa. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

5. Il compenso di cui al comma 1 in favore degli organi amministrativi di vertice di cui al comma 1 deve essere riconosciuto in misura tale, in ogni caso, da non esporre la società o ente di appartenenza a particolari rischi e speculazioni in danno della continuità aziendale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i compensi di cui al comma 1 non sono cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi delle rispettive società partecipate o enti strumentali ovvero in altri organismi di diritto pubblico, ove i compensi complessivi superino il limite di cui al comma 1.

7. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale e le Università, nell'ambito della loro autonomia, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

8. I componenti degli organi amministrativi e di controllo degli organismi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2026 adeguano, entro il termine di dodici mesi, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, secondo quanto disposto al comma 4.

9. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) al primo periodo, le parole «partecipate direttamente o indirettamente controllate» sono sostituite dalle seguenti «quotate o non quotate, direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate» e le parole «ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate» sono soppresse;

2) al secondo periodo: le parole «il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario» sono sostituite dalle seguenti «il limite di cinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza.»

3) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La somma di tutti gli altri emolumenti eventualmente erogati agli amministratori in virtù della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa e a chiunque imputabile, non può essere superiore a un decimo della componente fissa della retribuzione annuale, per ogni anno di durata della carica.»

b) al comma 3, le parole: «non può risultare inferiore al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti «non può risultare superiore al 30 per cento» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli emolumenti di cui al presente comma non possono essere erogati in caso di risultato di esercizio negativo o di riduzione del numero dei lavoratori della società computati dalla data di inizio dell'incarico».

10. Le amministrazioni, gli enti, gli organismi e le società di cui al comma 1 sono tenute a garantire l'equità e la parità retributiva e, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione retributiva, inclusa la discriminazione retributiva di genere, sono tenute a pubblicare sui propri siti istituzionale e comunque a rendere pubblici:

a) i criteri utilizzati per definire le retribuzioni e fornire informazioni sul livello retributivo iniziale per i candidati;

b) le retribuzioni fisse, complementari e variabili per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore erogate ai propri dipendenti, amministratori e consulenti;

c) le procedure selettive effettuate per l'assunzione o per il conferimento dell'incarico;

d) il rapporto tra lo stipendio più alto e la retribuzione media aziendale;

e) la struttura delle retribuzioni, evidenziando partitamente le componenti fisse, complementari e variabili;

d) i risultati del monitoraggio regolare dei dati salariali per individuare e risolvere eventuali disuguaglianze.

11. Le amministrazioni, gli enti, gli organismi e le società di cui al comma 1 sono tenute ad integrare le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo nella Relazione di bilancio.

12. La violazione delle disposizioni sul trattamento economico di cui presente articolo:

a) da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto a carico del percettore, fatte salve le pene stabilite per le violazioni delle norme sull'evasione fiscale e sull'omissione dei contributi previdenziali a carico di chi l'ha prodotta o favorita nonché l'esclusione da ulteriori incarichi per 5 anni. L'onere relativo a tale sanzione è escluso dalle garanzie assicurative.

b) da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), comporta l'impossibilità di ricevere, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi ovvero benefici fiscali a carico della finanza pubblica nonché la sospensione da gare pubbliche per un anno.

13. Il Governo presenta ogni due anni al Parlamento una relazione sull'impatto del presente articolo, con dati sui rapporti retributivi, efficacia delle misure e proposte di aggiornamento.»

---

**36.0.50**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Aliquota IRES agevolata per le grandi imprese che limitano la remunerazione dei top manager)*

1. Con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il reddito d'impresa dichiarato può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 4 punti percentuali a condizione che stabiliscano per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.»

---

### **36.0.51**

RUSSO, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Disciplina transitoria sui limiti di rinnovo dei mandati)*

1. In deroga a quanto previsto dagli statuti vigenti e dal Protocollo d'intesa ACRI-MEF del 22 aprile 2015, nonché dal relativo Addendum del 2025, non è consentita la rielezione o riconferma alla carica di presidente, vicepresidente o componente degli organi di indirizzo o di amministrazione delle Fondazioni di origine bancaria a coloro che abbiano già esercitato anche parzialmente un mandato nelle medesime cariche, qualunque ne sia stata la durata.

2. Ai fini del presente articolo, per "mandato già esercitato" si intende anche quello svolto per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente dalla causa della cessazione anticipata.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge e prevalgono su eventuali clausole statutarie o transitorie di segno contrario.

4. Resta ferma la piena autonomia statutaria delle Fondazioni per ogni altro profilo non disciplinato dal presente articolo, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza e rotazione delle cariche.»

---

### **36.0.52**

DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Incentivi per la valorizzazione edilizia e per le operazioni di locazione professionale)*

1. Sino al 31 dicembre 2028, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ivi inclusi organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006

n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.

2. L'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica con aliquota del 2% nei casi di trasferimenti della proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-*bis* della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8 ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'imposta di registro con aliquota del 2%, di cui periodo precedente, si applica anche ai trasferimenti di proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che i medesimi fabbricati, o porzioni, siano destinati alla locazione entro i 3 anni successivi alla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui ai commi 1 e 2, l'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun

esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico.

---

### **36.0.53**

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Fondazione per la ricerca finanziaria e azionaria)*

1. È istituita la fondazione denominata «Fondazione per la ricerca finanziaria e azionaria», avente il compito di promuovere e sostenere iniziative di educazione finanziaria e ricerca azionaria sulle imprese a piccola e media capitalizzazione (IPMC). Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.

2. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato.

4. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 36.0.54

BIZZOTTO, TOSATO, STEFANI, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e contributive per i maestri di sci)*

1. L'importo percepito dai maestri di sci iscritti all'albo disciplinato dall'art. 3 della legge 8 marzo 1991, n.81, a titolo di compenso, non costituisce base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. A tali fini, il maestro di sci rilascia di volta in volta al soggetto erogante una dichiarazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare fino alla data di rilascio.

2. I maestri di sci possono optare per l'applicazione dell'aliquota contributiva pensionistica sulla quota del reddito percepito nell'anno solare eccedente l'ammontare di 5.000,00 euro.

3. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato nell'anno in corso, i maestri di sci presentano, esclusivamente mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione entro il termine di decadenza del 31 gennaio di ciascun anno. La dichiarazione è messa a disposizione dall'INPS.

4. I maestri di sci iscritto all'albo di cui al comma 1 sono tenuti esclusivamente al versamento dei contributi pensionistici in misura proporzionale al reddito effettivamente percepito nell'anno di riferimento se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, salva la volontà dei medesimi di versare l'importo residuo per raggiungere la contribuzione annuale minima prevista dalla legge. I maestri di sci possono comunicare la cessazione dell'attività stagionale e richiedere la cancellazione dalla Gestione Commercianti in ogni momento.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2026: -4.126.850;

2027: -4.126.850;

2028: -4.126.850.

---

### **36.0.55**

ROMEO, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le PMI innovative)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle Piccole e Medie Imprese Innovative che svolgono attività fiduciaria, autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del relativo decreto di autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 6, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **36.0.56**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis**

*(Norme in materia di imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti privati di previdenza obbligatoria)*

1. I redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**36.0.57**

DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono modificare i rispettivi regolamenti, previa sottoposizione ai rispettivi Ministeri vigilanti, al fine di consentire la detraibilità della contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183.».

---

**36.0.58**

PARRINI, GIORGIS, MANCA, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 36-bis**

*(Incremento e dotazione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra commessi dalle forze del Terzo Reich)*

1. A decorrere dall'anno 2026 il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, di cui all'articolo 43 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 è incrementato di 10 milioni di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

---

## Art. 37

### 37.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*All'art. 37, comma 1 dopo le parole: "lavoratrici svantaggiate, aggiungere le seguenti: "e per i lavoratori con disabilità"*

---

### 37.2

TERNULLO

*All'articolo 37 comma 1 dopo le parole "lavoratrici svantaggiate, aggiungere:*

*"e per i lavoratori con disabilità"*

---

### 37.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) a comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati", con le seguenti:

"sono destinate a riconoscere l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione nella Zes Unica Mezzogiorno e l'esonero parziale per le assunzioni nel resto del territorio nazionale".

2) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Gli incentivi all'assunzione di donne e giovani, al di fuori della Zes Unica Mezzogiorno, sono riservati alle aziende che assumono giovani Neet fino a 35 anni e alle aziende che contrattano misure di conciliazione vita-lavoro con le organizzazioni comparativamente più rappresentative".

Conseguentemente:

1) al comma 1, primo periodo:

a) sostituire le parole "154 milioni", con le seguenti: "300 milioni";

b) sostituire le parole "400 milioni", con le seguenti: "700 milioni";

c) sostituire le parole "271 milioni", con le seguenti: "500 milioni".

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 146 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni per l'anno 2027 e 229 milioni per l'anno 2028, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

### 37.4

FURLAN, PAITA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, le parole "sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, sono sostituite dalle parole "sono destinate a riconoscere l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione nella Zes Unica Mezzogiorno, e l'esonero parziale per le assunzioni nel resto del Paese".

b) al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Gli incentivi all'assunzione di donne e giovani, al di fuori della Zes Unica Mezzogiorno, saranno riservati prioritariamente alle aziende che assumono giovani Neet fino a 35 anni e alle aziende che contrattano misure di conciliazione vita-lavoro con le organizzazioni comparativamente più rappresentative".

### 37.5

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole "sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, sono sostituite dalle

parole "sono destinate a riconoscere l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione nella Zes Unica Mezzogiorno, e l'esonero parziale per le assunzioni nel resto del Paese";

b) al comma 2, primo periodo, aggiungere alla fine: "Gli incentivi all'assunzione di donne e giovani, al di fuori della Zes Unica Mezzogiorno, saranno riservati alle aziende che assumono giovani Neet fino a 35 anni e alle aziende che contrattano misure di conciliazione vita-lavoro con le organizzazioni comparativamente più rappresentative".

### 37.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine favorire l'assunzione di neolaureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM) e contrastare il fenomeno dei "cervelli in fuga", ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, laureati STEM con votazione non inferiore a 100/110 che non abbiano superato i trent'anni di età, è riconosciuto, per un periodo massimo di sessanta mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il datore di lavoro è autorizzato a corrispondere al lavoratore, per il medesimo periodo di sessanta mesi, una somma pari alla componente contributiva oggetto di esonero, a titolo di incentivo salariale netto, non imponibile ai fini fiscali e contributivi per il lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

"1-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 37.000.000 di euro per il 2026, 73.000.000 di euro per il 2027 e 109.000.000 di euro per il 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo

da garantire una minore spesa quantificata in 37.000.000 di euro per il 2026, 73.000.000 di euro per il 2027 e 109.000.000 di euro per il 2028.»

---

### **37.7**

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Al fine favorire l'assunzione di neolaureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM) e contrastare il fenomeno dei "cervelli in fuga", ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, laureati STEM con votazione non inferiore a 100/110 che non abbiano superato i trent'anni di età, è riconosciuto, per un periodo massimo di sessanta mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il datore di lavoro è autorizzato a corrispondere al lavoratore, per il medesimo periodo di sessanta mesi, una somma pari alla componente contributiva oggetto di esonero, a titolo di incentivo salariale netto, non imponibile ai fini fiscali e contributivi per il lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 36.300.000

2027: - 72.600.000

2028: - 108.900.000

---

### **37.8**

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 3, aggiungere in fine i seguenti:*

*«3-bis. Al fine favorire l'assunzione di neolaureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM) e contrastare il fenomeno dei "cervelli in fuga", ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, laureati STEM con votazione non inferiore a 100/110 che non abbiano superato i trent'anni di età, è riconosciuto, per un periodo massimo di sessanta mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di*

lavoro, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il datore di lavoro è autorizzato a corrispondere al lavoratore, per il medesimo periodo di sessanta mesi, una somma pari alla componente contributiva oggetto di esonero, a titolo di incentivo salariale netto, non imponibile ai fini fiscali e contributivi per il lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2026, 72,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 108,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### 37.9

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 408, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle lettere b) e c) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2026, 140 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### 37.10

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2026, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo finalizzato a contrastare la povertà e l'esclusione sociale dei giovani che non sono coinvolti in attività di istruzione, lavoro o formazione, cosiddetti "Giovani NEET" (Not in Education, Employment or Training), denominato "Fondo NEET", con una dotazione di 10 milioni di euro annui.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i requisiti e le condizioni necessarie per accedere alle risorse di cui al presente comma nonché gli specifici interventi finalizzati a:

a) migliorare l'orientamento scolastico e formativo, precoce e personalizzato, offrendo ai giovani strumenti e informazioni per fare scelte consapevoli sul loro futuro scolastico e professionale;

b) rafforzare la formazione professionale flessibile e modulare, creando corsi di formazione che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro, anche locale, e fornendo competenze specifiche e aggiornate;

c) facilitare l'accesso al lavoro, attraverso politiche attive per il lavoro che supportino i giovani nell'inserimento nel mondo del lavoro, come tirocini, incentivi all'assunzione e servizi di accompagnamento;

d) promuovere l'imprenditorialità giovanile, sostenendo i giovani che desiderano avviare la propria attività, offrendo supporto finanziario, consulenza e formazione.

e) creare reti e sinergie, favorendo la collaborazione tra scuola, mondo del lavoro, enti di formazione e istituzioni per creare un sistema integrato di supporto ai giovani.

3-*quater*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.»

## 37.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

"3-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma

1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

---

### **37.12**

PAITA

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: «3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.*

*3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»*

---

### **37.13**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«3-bis. I datori di lavoro che intendano procedere ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato beneficiarie delle agevolazioni previste sono tenuti a inserire preventivamente nella Piattaforma Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) le informazioni relative alla posizione lavorativa, prevedendo l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, la tipologia oraria, l'orario contrattuale settimanale, il livello di inquadramento e la retribuzione. I dati acquisiti tramite la Piattaforma SIISL sono resi disponibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS, all'INAPP e al CNEL, per le finalità di analisi, valutazione e monitoraggio previste dal comma 3.»*

*Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

### **37.14**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:*

"3-bis. I datori di lavoro che intendano procedere ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato beneficiarie delle agevolazioni previste sono tenuti a inserire preventivamente nella Piattaforma Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) le informazioni relative alla posizione lavorativa, prevedendo l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, la tipologia oraria, l'orario contrattuale settimanale, il livello di inquadramento e la retribuzione. I dati acquisiti tramite la Piattaforma SIISL sono resi disponibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS, all'INAPP e al CNEL, per le finalità di analisi, valutazione e monitoraggio previste dal comma 3."

---

### **37.15**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"3-bis. I datori di lavoro che intendano procedere ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato beneficiarie delle agevolazioni previste sono tenuti a inserire preventivamente nella Piattaforma Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) le informazioni relative alla posizione lavorativa, prevedendo l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, la tipologia oraria, l'orario contrattuale settimanale, il livello di inquadramento e la retribuzione. I dati acquisiti tramite la Piattaforma SIISL sono resi disponibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS, all'INAPP e al CNEL, per le finalità di analisi, valutazione e monitoraggio previste dal comma 3."

---

### 37.16

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine i seguenti:*

«3-bis. Alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria che acquistano nel periodo d'imposta 2026 una partecipazione al capitale, di almeno il 20 per cento e comunque nel limite del 50 per cento, di aziende del medesimo settore con un massimo di cento dipendenti e in difficoltà economico finanziaria ovvero, di imprese con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

3-ter. Il beneficio di cui al comma 3-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 4 milioni di euro per l'anno 2029.»

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 96 milioni di euro per l'anno 2026, di 92 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 96 milioni di euro per l'anno 2029 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 20230»*

---

### 37.17

ZULLO, GELMETTI

*1. All'articolo 37 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:*

"3-bis. Al fine di sostenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3-ter. L'esonero di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

*3-quater.* L'esonero di cui al comma 1 spetta, per gli anni dal 2026 al 2029, per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati per effetto di un investimento iniziale, come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014, avviato a partire dal 1° gennaio 2026.

*3-quinquies.* L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

*3-sexies.* Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto e modulato come segue:

a) per l'anno 2026, in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali per ciascun nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del comma 4;

b) per l'anno 2027, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per ciascun nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del comma 4;

c) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per ciascun nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del comma 4;

d) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per ciascun nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del comma 4;

*3-septies.* L'esonero di cui al comma 1 non si applica:

a) ai rapporti di apprendistato;

b) agli enti pubblici economici;

c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) ai consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) agli enti morali;

l) agli enti ecclesiastici.

*3-octies.* L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

*3-nonies.* Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

*3-decies.* L'esonero di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95. L'esonero è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

*3-undecies.* L'esonero è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

*3-duodecies.* Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

*3-tredicens.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono de-

finiti le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.

*3-quattuordicens.* Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono complessivamente valutati in xxx milioni di euro per l'anno 2026, in xxx milioni di euro per l'anno 2027, in xxx milioni di euro per l'anno 2028, in xxx milioni di euro per l'anno 2029. L'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti commi comunicandone trimestralmente le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*3-quindicens.* Il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di xxx milioni di euro per l'anno 2026, di xxx milioni di euro per l'anno 2027 e di xxx milioni di euro per l'anno 2028.

*3-sedicens.* Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 167, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concorrono alla copertura finanziaria degli oneri previsti dai commi 13 e 17 del presente articolo.

*3-dicens.* Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

*3-dieciens.* Ai datori di lavoro privati di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 406 a 412, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel rispetto delle condizioni ivi previste. La fruizione dell'agevolazione di cui al precedente periodo è da intendersi come alternativa a quella disciplinata dal presente articolo."

---

### 37.0.1

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, alla lettera b, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»

---

### 37.0.2

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di somministrazione a termine con lavoratori a tempo indeterminato)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «*dei periodi di missione*» sono inserite le seguenti: «*di lavoratori assunti dal somministratore a tempo determinato*»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. *Nel caso in cui il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dal somministratore può essere inviato in missione a termine, presso un medesimo utilizzatore, per lo svolgimento di mansioni riconducibili al medesimo livello e alla medesima categoria legale, per un periodo complessivo, anche non continuativo ed ulteriore rispetto a quello previsto dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore non preveda un diverso maggior limite.*

2-ter. *Qualora l'utilizzatore impieghi, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, il lavoratore assunto a tempo indeterminato dal somministratore senza che l'utilizzatore abbia intrattenuto con il medesimo lavoratore precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato anche nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, i periodi di cui ai commi 2 e 2-bis sono cumulati.».*

2. I limiti di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali precedenti periodi di missione a termine di lavoratori già assunti dal somministratore a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo."

---

### **37.0.3**

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Modifiche in materia di atti pubblici rimessi alle professioni)*

1.All'articolo 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy"

b) al comma 1, dopo le parole: «professioni organizzate in ordini o collegi» inserire le seguenti: «e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy»

c) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «in ordini o collegi» inserire le seguenti: «e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy»

d) al comma 1, lettera b) dopo le parole "in ordini o collegi" *aggiungere* "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy"

---

#### **37.0.4**

TERNULLO

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

##### **«Art. 37-bis**

*(Modifiche in materia di atti pubblici rimessi alle professioni)*

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal *seguito* "Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy"

b) al comma 1, dopo "professioni organizzate in ordini o collegi" *aggiungere* "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy"

c) al comma 1, lettera a) dopo le parole "in ordini o collegi" *aggiungere* "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy"

d) al comma 1, lettera b) dopo le parole "in ordini o collegi" *aggiungere* "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy"

#### **37.0.5**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 37-bis.**

*(Modifiche in materia di atti pubblici rimessi alle professioni)*

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal *seguito* "Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4

iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

b) al comma 1, dopo le parole: "professioni organizzate in ordini o collegi" *sono inserite le seguenti*: "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

c) al comma 1, lettera a) dopo le parole "in ordini o collegi" *sono inserite le seguenti*: "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

d) al comma 1, lettera b) dopo le parole "in ordini o collegi" *sono inserite le seguenti*: "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy"

---

### **37.0.6**

MIRABELLI, MANCA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 37-bis**

*(Modifiche in materia di atti pubblici rimessi alle professioni)*

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ovunque ricorrono, dopo le parole "ordini o collegi" sono aggiunte le seguenti "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy". Il titolo della rubrica è sostituito dal seguente "Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy".

---

### **37.0.7**

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Esonero contributivo giovani agricoltori)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 9.000.000;

2027: - 28.000.000;

2028: - 16.000.000;

---

### **37.0.8**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura)*

1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole «per il biennio 2023-2024» sono aggiunte le seguenti «e a decorrere dall'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 900.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo sco-

po parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

---

### **37.0.9**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Interventi in materia di lavoro stagionale agricolo)*

1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo le parole: «per il biennio 2023-2024» sono inserite le seguenti: «e per il biennio 2026-2027».

*Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 132, comma 2.*

---

### **37.0.10**

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Interventi in materia di lavoro stagionale agricolo)*

1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo le parole: «per il biennio 2023-2024» sono inserite le seguenti: «e per il biennio 2026-2027».»

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "99 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028"*

---

**37.0.11**

PAROLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis**

*(Interventi in materia di lavoro stagionale agricolo)*

1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo le parole: «per il biennio 2023-2024» sono inserite le seguenti: «e per il biennio 2026-2027».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**37.0.12**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis**

*(Interventi in materia di lavoro stagionale agricolo)*

1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per il biennio 2023-2024» sono inserite le seguenti: «e per il biennio 2026-2027».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

---

### **37.0.13**

NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Interventi in materia di lavoro stagionale agricolo)*

1. all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo le parole: «per il biennio 2023-2024» sono inserite le seguenti: «e per il biennio 2026-2027».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **37.0.14**

PIRRO, LOPREIATO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Modifiche alla legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso)*

1. Alla legge 21 aprile 2023, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis) Le disposizioni della presente legge si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nei confronti delle imprese di cui al precedente comma 1 e con riferimento alle professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;

b) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per quanto concerne i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **37.0.15**

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Requisiti per il diritto alla Naspi)*

1. Il comma 171, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 è abrogato.

---

### **37.0.16**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 37-bis.**

1. All'articolo 14 del Decreto-legge 30 giugno 2025 n.95, convertito, **con modificazioni, dalla** in legge 8 agosto 2025, n. 118, il comma 6-*bis* è abrogato. "

---

### **37.0.17**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 37-bis.**

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, il comma 6-*bis* è abrogato."

---

**37.0.18**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 37-bis**

*(Misure di tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e di tempestività dei rinnovi contrattuali)*

1. Al fine di tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori e di garantire la tempestività dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, è introdotto un meccanismo di adeguamento transitorio delle retribuzioni, applicabile in caso di mancato rinnovo contrattuale entro centoventi giorni dalla scadenza del contratto collettivo nazionale.

2. Decorso tale termine, i minimi retributivi tabellari dei lavoratori interessati sono adeguati, a titolo provvisorio, in misura pari al 75 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI, al netto dei tabacchi) rilevata dall'ISTAT, per la quota di retribuzione annua lorda fino a 35.000 euro, e al 40 per cento della medesima variazione per l'eventuale quota eccedente.

3. L'adeguamento di cui al comma 2 a decorre dal centoventunesimo giorno successivo alla scadenza del contratto collettivo e opera fino alla sottoscrizione del nuovo contratto. Le somme corrisposte a titolo di adeguamento transitorio e automatico sono integralmente assorbite negli aumenti economici definitivi stabiliti con il rinnovo, senza possibilità di recupero nei confronti del lavoratore.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, con particolare riferimento ai criteri di calcolo dell'adeguamento e al monitoraggio degli effetti economici.

5. È istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione di Garanzia sulla Retribuzione Equa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il compito di monitorare lo stato dei rinnovi contrattuali, verificare l'applicazione del meccanismo di adeguamento transitorio e automatico e trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sullo stato della contrattazione collettiva e del potere d'acquisto dei lavoratori.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 7 e dall'articolo 37-ter.

7. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

### **"Art. 37-ter**

*(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1 In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.100 milioni di euro anche per l'anno 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non

coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### **37.0.19**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 37-bis.**

*(Stabilizzazione dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi)*

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa complessiva quantificata in 68 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2027, una minore spesa complessiva annua quantificata in 80 milioni di euro ."

### **37.0.20**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 37-bis.**

*(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con la presente legge, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuato prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto

dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, la retribuzione di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia, di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b)* un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c)* un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d)* un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione:

- a)* con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita dai commi 4 e 5;
- c)* raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle

disposizioni della presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 del presente articolo non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro per adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il salario minimo, con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 21, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro.

23. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21 del presente articolo, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da

garantire, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 , una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro."

---

### **37.0.21**

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Fondo per la detassazione del salario minimo)*

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **37.0.22**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 37-bis.**

*(Introduzione di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni da lavoro)*

1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione, a ciascun lavoratore subordinato, parasubordinato o eterorga-

nizzato, è riconosciuto un trattamento economico rivalutato annualmente al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea definita dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di economia e finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei beni energetici importati (IPCA NEI) rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro, sia pubblici sia privati e i committenti corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al terzo periodo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al comma 1 al fine di neutralizzare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'effetto, di trascinarsi fiscale, a carico dei lavoratori conseguente all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

3. L'adeguamento ISTAT di cui al comma 1 si applica, maggiorato del 50 per cento, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento è applicato all'ultima retribuzione globale annua di fatto, all'interno della quale è computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall'ultimo adeguamento.

4. L'adeguamento di cui al presente articolo, riconosciuto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è posto a carico della finanza pubblica.

5. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della funzione pubblica, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 8.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».

---

### **37.0.23**

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di cui al D.lgs. 81/2015)*

1. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 44, 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 è pari al 100 per cento, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Il beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

2. L'esonero contributivo di cui comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

3. Agli oneri di cui al comma 1 e 2, pari di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 37.0.24

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Esonero contributivo per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione)*

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, del presente articolo, specificandone le modalità. Entro 90 giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a referendum confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del referendum, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i 30 giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo 180 giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2026, 2027 e 2028, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di

cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'arti-

colo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

11. Entro il 31 dicembre 7 sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8, della presente legge, il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una Relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione del presente articolo, per quanto da esso non specificamente disciplinato".

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **37.0.25**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 37-bis**  
*(Apprendistato)*

"1. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 44, 45 del d.lgs. 81/2015 è pari al 100%, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata

del contratto. Il beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.500.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».

---

### **37.0.26**

GASPARRI

*Dopo l'art. 37 aggiungere il seguente:*

**"Art. 37-bis**  
*(Apprendistato)*

1. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di cui agli artt. 43, 44, 45 del Dlgs 81/2015 è pari al 100%, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Il beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato."

---

### **37.0.27**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 37-bis.**  
*(Misure a favore dei contratti di apprendistato)*

1. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assumono mediante contratto di lavoro di apprendistato, di cui agli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è pari al 100%, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Tale beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Il beneficio di cui al presente articolo si applica nel limite complessivo annuo di 300 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

### **37.0.28**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 37-bis**

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, presso gli Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

2. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere."

---

### **37.0.29**

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Esonero contributivo giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma

restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"*

---

### **37.0.30**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 30.000.000;

2027: - 30.000.000;

2028: - 30.000.000;

---

### **37.0.31**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura)*

1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "99 milioni".*

---

### **37.0.32**

FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi volti mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 2.700 milioni di euro per l'anno 2026, e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per il finanziamento di interventi volti mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, anche mediante il potenziamento di misure di fiscalità di vantaggio

che prevedono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.»

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.700 milioni di euro per l'anno 2026, e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 2.700 milioni di euro per l'anno 2026, e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.";*

---

**37.0.33**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia contributiva)*

1. Al fine di promuovere l'assunzione delle categorie svantaggiate, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di lavoratori ultracinquantenni, di cui all'articolo 4 commi 8, 9 e 10 della legge 28 giugno 2012, n. 92, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. A tal fine è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**37.0.34**

CAMUSSO, MANCA, MISIANI, NICITA, LORENZIN, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis**

*(Norme per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro)*

1. Al fine di garantire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) nei termini previsti dalle scadenze ivi previste, in caso di mancato accordo dopo novanta giorni dalla data di scadenza del relativo CCNL, ai lavoratori cui si applicano i suddetti CCNL, è riconosciuta mensilmente, dal datore di lavoro, quale elemento provvisorio della retribuzione, un'indennità di vacanza contrattuale calcolata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea, nella misura del 50 per cento, fino al rinnovo degli stessi contratti. La suddetta disposizione non si applica nei casi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono misure analoghe di valore pari o superiore a quello previsto dal comma 1."

---

**37.0.35**

MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 37-bis**

*(Disposizioni per sostenere i percorsi di partecipazione organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese)*

1. Al fine di sostenere e incrementare i percorsi di partecipazione organizzativa e consultiva dei lavoratori, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 15 maggio 2025, n. 76, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aumentato di 70 milioni per l'anno 2026 e di 800.000 per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni per l'anno 2026 e a 800.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

---

**37.0.36**

MELONI, NICITA

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis**

*(Sperimentazione di un nuovo regime agevolativo per lavoratori di rientro nelle regioni insulari)*

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Governo avvia la sperimentazione di un nuovo regime agevolativo per lavoratori di rientro nelle regioni insulari. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti nel territorio delle regioni Sardegna e Sicilia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio delle regioni summenzionate o vi eleggano nuovamente domicilio, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

(a) i lavoratori, che sono stati già stati residenti in una delle regioni insulari (Sardegna o Sicilia) per un periodo di almeno cinque anni, si impegnano a risiedere nuovamente nella medesima regione per un periodo di tempo corrispondente ad almeno tre anni;

(b) I lavoratori che, pur avendo mantenuto la residenza in una delle regioni insulari hanno, per ragioni lavorative, eletto domicilio nel territorio di una delle altre regioni d'Italia e decidano di farvi ritorno, eleggendo domicilio nella regione in cui sono residenti per almeno tre anni;

(c) i lavoratori non sono stati residenti e/o domiciliati (come da comma 1 lett. b) nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio di Sardegna e Sicilia in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato in altra regione prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza in una regione diversa da quella di origine è di: 1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato nel territorio della regione in cui fa ritorno (Sardegna o Sicilia) in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; 2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento in altra regione italiana, è stato impiegato nel territorio della regione insulare in cui si trasferisce in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

(d) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio di una delle regioni insulari in cui il lavoratore fa ritorno e, in tale regione, è residente e vi elegge domicilio;

2. Ai fini del comma 1, lettera c), si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno applicarsi a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza e/o l'elezione del domicilio e nei tre periodi d'imposta successivi. Se la residenza e il domicilio non sono mantenuti per almeno tre anni nel territorio della regione insulare in cui il lavoratore fa ritorno, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

4. La percentuale di cui al comma 1 dovrà essere ridotta al 40 per cento nei seguenti casi:

(a) il lavoratore si trasferisce in una regione insulare, in linea con il comma 1, con un figlio minore;

(b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione di cui al comma 3.

5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio della regione insulare di elezione.

6. La verifica della sussistenza delle condizioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), avviene secondo i criteri determinati da apposito decreto attuativo adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicheranno sperimentalmente in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza e/o eleggono domicilio in Sicilia o in Sardegna dal periodo d'imposta 2026, fino al raggiungimento della copertura massima di 10 milioni di euro, in base alla priorità della data di trasferimento della residenza.

8. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

---

### **37.0.37**

TERNULLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

##### ***(Decontribuzione Trasporto locale ed insulare a corto raggio)***

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale, costiero ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e s.m.i., sono estesi, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese di cui all'art. 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.

2. La disposizione di cui al comma 1, risulta cumulabile con altre misure di favore di natura fiscale e contributiva, salvo espresso divieto di cumulo previsto dalle norme istitutive di queste ultime.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e previo rispetto e verifica della normativa europea in materia di aiuti di Stato, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

4. All'onere derivante dal comma 1 si fronte mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e **delle Politiche Sociali** al Capitolo 4508.»

---

**37.0.38**

GASPARRI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**"Art. 37-bis**

1. Previo parere favorevole del ministero di appartenenza il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica nei casi in cui l'attività del dipendente è diretta a supportare aziende a partecipazione pubblica di interesse strategico nazionale, nel perseguimento di obiettivi industriali e di sicurezza economica internazionale"

---

**37.0.39**

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro domestico)*

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2026, 2027 e 2028 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**37.0.40**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis**

*(Istituzione del Fondo INAIL per la riabilitazione dei lavoratori colpiti da malattie professionali)*

1. Al fine di garantire sostegno economico e continuità terapeutica ai lavoratori affetti da malattie professionali riconosciute, è istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il "Fondo per il rimborso delle spese di riabilitazione connesse alle malattie professionali".

2. Il Fondo provvede al rimborso, totale o parziale, delle spese per percorsi di riabilitazione funzionale, motoria, cognitiva, respiratoria e psicologica sostenute dai lavoratori colpiti da malattie professionali e certificate dall'INAIL, anche qualora tali prestazioni non siano garantite dal Servizio sanitario nazionale o presentino liste d'attesa tali da compromettere la continuità terapeutica.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

- a) le modalità di accesso al Fondo;
- b) i criteri e i limiti di rimborso delle spese sostenute;
- c) le tipologie di trattamenti riabilitativi ammissibili;
- d) le modalità di monitoraggio della spesa.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**37.0.41**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis**

*(Istituzione del Fondo per il miglioramento delle condizioni di lavoro)*

1. Al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il miglioramento delle condizioni di lavoro".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché dalle verifiche e accertamenti condotti dagli organi di vigilanza in caso di infortuni sul lavoro e irregolarità, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 70 milioni annui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento del Fondo di cui al comma 1.

3. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi, progetti aziendali o territoriali finalizzati a:

a) riduzione dei carichi e dei ritmi di lavoro e sperimentazione di modelli organizzativi innovativi, ivi compresa la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario;

b) adozione di forme di lavoro agile, smart working e soluzioni di digitalizzazione sicura dei processi produttivi;

c) investimenti tecnologici che migliorino la sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del lavoro;

d) misure di benessere organizzativo e prevenzione del rischio psicosociale, anche attraverso servizi di supporto personalizzati;

e) formazione e aggiornamento di alta qualità su salute, sicurezza, innovazione dei processi e organizzazione del lavoro.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione e le modalità di impiego delle risorse del Fondo, assicurando priorità agli interventi rivolti alle piccole e medie imprese.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **37.0.42**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Istituzione del Fondo presso le Prefetture per l'attivazione di un numero verde dedicato alla segnalazione dei Near miss)*

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e promuovere l'emersione delle situazioni di rischio, è istituito, presso ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il "Fondo per il numero verde Near miss", destinato all'attivazione e alla gestione di un servizio telefonico e telematico gratuito per la segnalazione dei mancati infortuni (near miss) e delle condizioni potenzialmente pericolose nei luoghi di lavoro.

2. Il numero verde di cui al comma 1 garantisce l'anonimato del segnalante e assicura la presa in carico delle segnalazioni da parte delle Prefetture, che provvedono a trasmetterle, per le verifiche di competenza, agli organi territoriali di vigilanza e agli enti preposti.

3. Le Prefetture provvedono altresì alla raccolta e all'analisi dei dati relativi ai near miss, al fine di individuare criticità ricorrenti, aree territoriali e settori produttivi a maggior rischio, elaborando report periodici trasmessi al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INAIL.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità operative del servizio, i protocolli di trasmissione delle segnalazioni, nonché gli standard di sicurezza e tutela della riservatezza degli utenti.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**37.0.43**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis**

*(Istituzione del Fondo per la prevenzione degli incidenti in itinere in agricoltura)*

1. Al fine di ridurre l'incidenza degli incidenti in itinere nel settore agricolo e agroalimentare, con particolare riferimento alla mobilità su strade rurali e all'utilizzo di mezzi agricoli, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il "Fondo per la prevenzione degli incidenti in itinere in agricoltura".

2. Il Fondo finanzia programmi e interventi volti a:

a) migliorare la sicurezza dei percorsi stradali e interpoderali maggiormente utilizzati per ragioni lavorative, anche mediante segnaletica, manutenzione e illuminazione;

b) promuovere l'utilizzo di mezzi e dispositivi di trasporto conformi ai requisiti di sicurezza e dotati dei necessari sistemi di protezione;

c) sostenere la formazione specifica dei lavoratori agricoli sulla mobilità sicura e sul corretto utilizzo dei mezzi di trasporto;

d) favorire soluzioni organizzative che riducano gli spostamenti a rischio, anche mediante trasporto condiviso sicuro, logistica aziendale e digitalizzazione dei processi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo, le tipologie di progetti ammissibili e le relative priorità, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese agricole, ai lavoratori stagionali e ai territori ad alta incidentalità.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**37.0.44**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis**

*(Istituzione del Fondo per gli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, prevenire l'insorgere di condizioni di inidoneità sopravvenuta e ridurre il rischio di abbandono del posto di lavoro, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per gli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché dalle verifiche e accertamenti condotti dagli organi di vigilanza in caso di irregolarità, sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite massimo di 50 milioni annui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati all'incremento del Fondo di cui al comma 1.

3. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi, progetti aziendali o territoriali finalizzati a:

a) adattamento e messa in sicurezza delle postazioni di lavoro per lavoratori con disabilità o limitazioni funzionali;

b) modifica degli orari di lavoro, riorganizzazione dei processi produttivi e delle mansioni, anche attraverso lavoro agile e soluzioni digitali;

c) acquisto di ausili, strumenti ergonomici e tecnologie assistive;

d) interventi strutturali e architettonici volti a eliminare barriere e aumentare l'accessibilità degli ambienti di lavoro;

e) azioni di formazione specifica rivolta a datori di lavoro, RSPP, dirigenti e preposti sulle buone pratiche di accomodamento ragionevole.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione, le modalità di impiego delle risorse del Fondo e le procedure di accesso ai contributi, assicurando priorità ai lavoratori impiegati nelle piccole e medie imprese e ai settori a maggiore rischio di esclusione lavorativa.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### **37.0.45**

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Permessi per il diritto allo studio dei giovani lavoratori)*

1. Al fine di garantire il diritto allo studio dei giovani lavoratori, che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 35 anni, sono concessi dal datore di lavoro pubblico o privato permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 250 ore annue individuali.

2. I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parreggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono le relative modalità di fruizione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.»»

---

### **37.0.46**

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Bonus formazione giovani)*

1. A favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro

nei due anni che precedono l'assunzione incentivata, è riconosciuto un credito d'imposta pari ad euro 3.000 complessivi per lo svolgimento, da parte dei medesimi lavoratori neo assunti, di un periodo di formazione presso lo stesso datore di lavoro di durata non superiore a sei mesi.

2. Il periodo di formazione deve svolgersi prima dell'assunzione del lavoratore e, nel caso in cui il datore di lavoro non proceda all'assunzione all'esito del percorso formativo, il credito d'imposta non potrà essere usufruito e, qualora già utilizzato, dovrà essere restituito.

3. A favore dei datori di lavoro di cui al primo periodo è attribuito un ulteriore credito d'imposta in misura pari alle spese documentate di certificazione delle competenze del lavoratore che ivi abbia svolto il periodo di formazione.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **37.0.47**

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 37-bis.**

*(Flat tax per assunzione di giovani)*

1. Al fine di favorire il primo impiego stabile dei giovani, garantendo loro salari adeguati e agevolando l'acquisizione di esperienza professionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, in via sperimentale, ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali pari al 5 per cento del reddito fino a 40.000 euro lordi annui. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di prima assunzione e nei quattro periodi d'imposta successivi. Sui redditi superiori a 40.000 euro lordi annui si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito stabiliti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che assumono lavoratori ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica la maggiorazione del costo ammesso in deduzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In deroga ai commi 1 e 6 del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, il coefficiente di maggiorazione applicabile ai fini del presente articolo è pari al 40 per cento del costo del lavoro sostenuto per tali lavoratori.

3. All'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

4. Per le assunzioni e le conversioni del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo hanno il diritto di recedere nei primi ventiquattro mesi del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, riconoscendo al lavoratore, decorsi centottanta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro medesimo, un'indennità per la cessazione del rapporto pari a tre mensilità lorde in aggiunta a quanto dovuto al lavoratore ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

---

### **37.0.48**

ZULLO, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Decontribuzione Sud Agenti assicurativi)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che, a partire dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella X allegata alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione europea C (2023) 4061 *final*, del 19 giugno 2023, recante "*Exemption from the payment*

*of social security contributions for hiring young workers*", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione;

b) i commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si interpretano nel senso che, a partire dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella X allegata alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione europea C (2022) 4499 *final*, del 24 giugno 2022, recante *"Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina"*, e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti.

2. Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell'esonero contributivo di cui alle lettere a) e b) del comma 1, può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 21,5 milioni per l'anno 2026, euro 400.000 per l'anno 2027 ed euro 100.000 mila per l'anno 2028, si provvede mediante \_\_\_\_\_.

Tabella X

Codici ATECO 2007 rev.2022 corrispondenti alle attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22	
66.22.01	Broker di assicurazioni
66.22.02	Agenti di assicurazioni
66.22.03	Sub-agenti di assicurazioni
66.22.04	Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

### **37.0.49**

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 37-bis.**

*(Programma di espansione)*

1. Per gli anni 2026 e 2027, i datori di lavoro con un numero di unità lavorative superiore a 250 che intende avviare un programma di espansione e riqualificazione delle risorse umane anche attraverso piani di ricambio generazionale è tenuta a darne comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

a livello nazionale, avviando una consultazione sindacale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il programma di espansione ha una durata di 12 mesi salvo successivi rinnovi. Il programma può essere avviato anche per ciascuna unità produttiva, ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e contiene:

a) il numero dei lavoratori da assumere nel corso della durata del programma;

b) la riduzione media complessiva dell'orario di lavoro calcolata su tutto il personale a tempo indeterminato in forza alla data di avvio del programma;

c) il numero dei lavoratori interessati all'attività formativa o di riqualificazione;

d) il numero dei lavoratori interessati al piano di ricambio generazionale che possono accedere al trattamento previsto dal comma 7;

Le azioni previste dal presente comma possono essere incluse in modo modulare fermo restando quanto previsto nella lettera a). Il numero dei lavoratori interessati dagli interventi indicati nelle lettere a) e c) deve essere in ogni caso superiore al numero dei lavoratori interessati dal trattamento indicato nella lettera d).

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, comma 17, le assunzioni sono effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di cui all'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali. Alle assunzioni effettuate si applicano tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti.

4. Il datore di lavoro che intende avviare un percorso di formazione o riqualificazione dei lavoratori può attuare una riduzione media oraria non superiore al 20 per cento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro, ove necessario, può arrivare fino al 100 per cento. Il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria può richiedere all'INPS un'indennità di espansione da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6.

5. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a redigere un progetto di formazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per l'assegnazione del lavoratore ad una mansione con competenze tecniche professionali diversa rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effetti-

vità della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Il progetto di formazione, che è parte integrante del programma, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati e le ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali. Le modalità di attuazione del progetto formativo possono risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda.

6. I benefici di cui al comma 4 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, una prestazione mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato da apposita certificazione rilasciata dall'INPS o da altro ente previdenziale di appartenenza. Le disposizioni si applicano a qualunque accesso a pensione nel tempo vigenti anche attraverso gli istituti di cumulo di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, 42, di riconsunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, di computo in Gestione Separata di cui all'articolo 3 del DM 2 maggio 1996, n. 282, di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239-248 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Trovano altresì applicazione le norme sulla totalizzazione internazionale ai sensi dei Regolamenti UE o delle Convenzioni bilaterali con i paesi extra UE.

8. Ai fini del comma 7 il datore di lavoro può provvedere, a suo carico e previo il versamento all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza della relativa provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o riconsungibili precedenti all'adesione alla prestazione. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano ai lavoratori

che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o della ricongiunzione. Le risorse utili per le finalità di cui al periodo precedente sono versate all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza, dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai sensi della normativa vigente. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

9. Per i lavoratori individuati nel comma 7, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l'adesione alla prestazione di cui al presente comma.

10. Allo scopo di dare attuazione al programma di espansione, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. Le aziende con un organico superiore a 5.000 unità lavorative possono presentare o sostituire la fidejussione bancaria, anche già rilasciate, con ulteriori garanzie di solvibilità individuate con decreto interministeriale perentoriamente entro 30 giorni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 7 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità comunicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. Il programma di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti di politica attiva e passiva, comprese le procedure per favorire l'esodo dei lavoratori con modalità non oppostive.

13. Al programma di espansione non trovano applicazione le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate.

14. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

---

### **37.0.50**

BERGESIO, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 37-bis.**

*(Trasferimento generazione delle competenze nel settore moda)*

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità possono stipulare, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, un contratto, di durata massima di 24 mesi, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 150 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti con contratto di apprendistato.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e non è comunque computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 300.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

---

## Art. 38

### 38.1

PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'Assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.".

02. Agli oneri di cui al comma 01, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### 38.2

CAMUSSO, DELRIO, ZAMPA, MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, ZAMBITO

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 2), le parole: "per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno due anni";

b) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;"

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 01, valutati nel limite massimo di 740 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-*ter*."

2-*ter*. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 129 della presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 740 milioni di euro a decorrere dal 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 740 milioni di euro a decorrere dal 2026."

---

### 38.3

PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-*bis*) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a sessanta anni senza carichi di cura;

02 Per le disposizioni di cui al comma 01 è autorizzata una spesa di 620 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 620 milioni di euro:

a) quanto a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

---

### **38.4**

FURLAN, PAITA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «pari a 6.000 euro annui» sono inserite le seguenti: «, importo annualmente aggiornato, a decorrere dall'anno 2026, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, accertata dall'ISTAT»;

b) al comma 2, dopo le parole: «di 3.360 euro annui» sono aggiunte le seguenti: «, importo annualmente aggiornato secondo la medesima variazione di cui al comma 1».

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini dell'adeguamento automatico dei limiti reddituali e delle soglie di beneficio.»

---

### **38.5**

FURLAN, PAITA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo complessivo di 2,5, ulteriormente elevato a 2,6 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza»;

b) alla lettera e), le parole: «di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;» sono sostituite dalle seguenti: «di 0,25 per ciascun minore di età, fino a due;»;

c) alla lettera f), le parole: «di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.» sono sostituite dalle seguenti: «di 0,20 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione il *Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028*

---

## 38.6

FURLAN, PAITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

"5-quater. Ai fini dell'attuazione dei percorsi di inclusione lavorativa di cui al presente articolo e della permanenza nell'Assegno di inclusione, è considerata congrua l'offerta di lavoro che rispetta i seguenti criteri:

a) è coerente con le competenze e l'esperienza maturate dal beneficiario;

b) assicura una retribuzione non inferiore ai minimi tabellari previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;

c) prevede una sede di lavoro che non dista più di cinquanta chilometri dal domicilio del beneficiario o non è raggiungibile in un tempo superiore a ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici; per i beneficiari con figli minori di quattordici anni o con componenti del nucleo familiare non autosufficienti o con disabilità, la distanza massima è ridotta a trenta chilometri o sessanta minuti di percorrenza;

d) è compatibile con le responsabilità familiari e di cura del beneficiario, accertate dai servizi sociali o dai servizi competenti per l'inclusione lavorativa.

Il rifiuto di un'offerta di lavoro è valutato ai fini delle sanzioni previste dalla normativa vigente tenendo conto della compatibilità dell'offerta stessa con le condizioni di cui alle lettere precedenti." »

---

### 38.7

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di tenere conto dei maggiori costi connessi alla condizione di disabilità, per i nuclei che comprendono almeno un componente con disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'importo dell'assegno è maggiorato del 15 per cento per ciascun componente in tali condizioni. La maggiorazione è riconosciuta d'ufficio dall'INPS sulla base dei dati già disponibili.

1-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### 38.8

PIROVANO

*Al comma 3, sostituire le parole: «Per effetto di quanto disposto dai commi» con le seguenti: «Ai fini di quanto disposto dai commi».*

---

### 38.9

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 46 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."*

---

### **38.10**

BILOTTI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «46 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

---

### **38.11**

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 13, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. A decorrere dal 2026, gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1 e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **38.12**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 13 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1 e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, nel limite di spesa di 190 milioni di euro per il 2026 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 190 milioni di euro per l'anno 2026 e 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### **38.13**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Il comma 4 è soppresso*

*Conseguentemente,*

Il comma 2 dell'articolo 132 è soppresso

*Conseguentemente,*

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di rifinanziare il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale istituito dall'articolo 1, comma 386 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro."

---

### **38.14**

ZAMPA, CAMUSSO, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente,* all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese non inferiori a 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, 75 milioni di euro per l'anno 2032, 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure

di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, 75 milioni di euro per l'anno 2032, 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e 2,07 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2034."

---

### **38.15**

MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

#### *Sopprimere il comma 4*

*Conseguentemente*, ai relativi oneri, pari a 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, 75 milioni di euro per l'anno 2032, 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

---

### **38.16**

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, ZAMBITO

*Al comma 4, sostituire le parole "è ridotto di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034" con le seguenti "è ridotto di **167,16** milioni di euro per l'anno 2026, di **246,95** milioni di euro*

per l'anno 2027, di **236,23** milioni di euro per l'anno 2028, di **168,71** milioni di euro per l'anno 2029, di **112,86** milioni di euro per l'anno 2030, di **45,48** milioni di euro per l'anno 2031".

*Conseguentemente*, all'articolo 132, al comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 25 milioni di euro per l'anno 2032, di 97,51 milioni di euro per l'anno 2033 e di 97,93 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034".

---

### **38.17**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

"4-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli."

---

### **38.18**

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli."»

---

### **38.19**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:*

"4-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 dopo la lettera a) è aggiunta la

seguito: a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.".

---

### **38.20**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

4-bis. Alla fine del comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunte le seguenti parole: ", o per i quali i servizi sociali comunali abbiano avviato una presa in carico e accertato la condizione di marginalità."

4-ter. All'articolo 89, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2027" sopprimere le seguenti "su base regionale".

---

### **38.21**

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

"4-bis. Al comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o per i quali i servizi sociali comunali abbiano avviato una presa in carico e accertato la condizione di marginalità."

4-ter. All'articolo 89, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2027" sopprimere le seguenti "su base regionale".

---

### **38.22**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:*

"4-bis. Alla fine del comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,

n. 85, sono aggiunte le seguenti parole: ", o per i quali i servizi sociali comunali abbiano avviato una presa in carico e accertato la condizione di marginalità."

4-ter. All'articolo 89, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole "*a decorrere dall'anno 2027*" sopprimere le seguenti "*su base regionale*".

---

### **38.0.1**

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis**

1. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono sostituite dalle parole: «maggiorato di 3,5 punti;»;

b) alla lettera b), le parole «maggiorato di 5,5 punti» e le parole «maggiorato di 7,5 punti» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «maggiorato di 3,5 punti» e «maggiorato di 4,5 punti»;

2. A decorrere dal 2026, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni.»

---

### **38.0.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

"38-bis.

*(Esoneri contributivi per i comuni con certificazione di genere)*

All'art. 5 della legge 162 del 5 novembre 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "alle aziende private" inserire le seguenti: "e agli enti locali";

b) al comma 3, dopo le parole "alle aziende private" inserire le seguenti: "e agli enti locali".

---

### **38.0.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 38-bis**

*(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 105 è sostituito dal seguente: "105. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.".

b) Il comma 106 è sostituito dal seguente "106. Agli oneri derivanti dal comma 105, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

---

#### **38.0.4**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis**

*(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 105, le parole: « è sostituito dal seguente: "105. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.".

b) Il comma 106 è sostituito dal seguente "106. Agli oneri derivanti dal comma 105, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 38.0.5

LOMBARDO

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis**

*(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 105 è sostituito dal seguente:

"105. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.";

b) il comma 106 è sostituito dal seguente:

"106. Agli oneri derivanti dal comma 105, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

### **38.0.6**

D'ELIA, MISIANI, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 38-bis**

*(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate ai comuni individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

---

### **38.0.7**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis**

*(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono individuati i Comuni ai quali destinare le risorse di cui al comma 1 e sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2027,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

---

### **38.0.8**

AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis**

*(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate ai comuni individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132 comma 2. »

---

### **38.0.9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 38-bis**

*(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. Il fondo di cui al comma 105 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 2 sono destinate ai comuni individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132 comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

---

### **38.0.10**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis**

*(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "98,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

---

### **38.0.11**

TERNULLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis**

*(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. Il fondo di cui al comma 105 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 2 sono destinate ai comuni individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **38.0.12**

VERSACE, GELMINI

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 38-bis**

*(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. Il fondo di cui al comma 105 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 2 sono destinate ai comuni individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **38.0.13**

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 38-bis**

*(Disposizioni in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)*

1. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps, la misura dello 0,30

del contributo previdenziale versato viene destinato a fondi interprofessionali per finanziare la formazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo a titolo di compensazione, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **38.0.14**

MIRABELLI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 38-bis**

*(Disposizioni in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)*

1. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps, la misura dello 0,30 del contributo previdenziale versato viene destinato a fondi interprofessionali per finanziare la formazione.

---

### **38.0.15**

TERNULLO

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis**

*(Disposizioni in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)*

1. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps, la misura dello 0,30 del contributo previdenziale versato viene destinato a fondi interprofessionali per finanziare la formazione.»

---

**38.0.16**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 38-bis.**

*(Disposizioni in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)*

1. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps, la misura dello 0,30 del contributo previdenziale versato viene destinato a fondi interprofessionali per finanziare la formazione."

---

**38.0.17**

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis**

*(Misure in materia di welfare aziendale)*

1. Per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di welfare aziendale, i lavoratori con disabilità e i relativi caregiver familiari accedono al limite più elevato già previsto per i lavoratori dipendenti con figli, I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti."

---

## Art. 39

### 39.1

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

"1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029."

---

### 39.2

FURLAN, PAITA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2026, 235 milioni di euro per l'anno 2027, 175 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 50 milioni di euro per l'anno 2030 e 20 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

---

### 39.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e 5 mesi".*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 15-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

#### **TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-bis.** - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-ter.** - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**Art. 63-quater.** - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**Art. 63-quinquies.** - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

---

## 39.4

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e 5 mesi»*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2026, 220 milioni di euro per l'anno 2027, 235 milioni di euro per l'anno 2028, 175 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 8 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### 39.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1 bis) All'allegato C dell'articolo 1, comma 179, lettera d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, la "lettera H" è sostituita con la seguente:

"H. Docenti del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado";

1 ter) Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

*Conseguentemente,*

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 400 milioni di euro."

---

### 39.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1 bis) All'allegato C dell'articolo 1, comma 179, lettera d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, la "lettera H" è sostituita con la seguente:

"H. Operatori scolastici";

1 ter) Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere

fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

*Conseguentemente,*

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 300 milioni di euro."

### 39.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 15-*bis***

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-*bis*.** - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-*ter*.** - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**Art. 63-*quater*.** - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

---

### 39.8

CAMUSSO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. All'art. 13 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n.917, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente comma:

"3-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata fino a concorrenza dell'IRPEF lorda calcolata ai sensi dell'art. 11, se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 11.000 euro. Il reddito complessivo di 11.000 euro viene aumentato annualmente sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni.".

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:* "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

### 39.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2 bis) All'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, così come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole "solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000" sono soppresse e dopo le parole "Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata" sono aggiunte le seguenti parole "ad

eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente".

2 ter) A decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.

---

### **39.10**

CAMUSSO

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

"2-bis. All'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, così come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole «solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000» sono soppresse e dopo le parole «Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata» sono aggiunte le seguenti parole «ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente».

2-ter. Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente."

---

### 39.11

CAMUSSO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. All'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, così come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole: "solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000" sono soppresse e dopo le parole: "Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata" sono aggiunte le seguenti parole "ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente".

2-ter. Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.

---

### 39.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2 bis) Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole:

«tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»

sono aggiunte le seguenti: « nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; nella misura prevista al punto 4) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e mezza e tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. »

2 ter) Al medesimo articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al valore massimo indicato ai punti 1), 2), 3) e 4) della tabella A allegata al presente decreto e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, la somma aggiuntiva è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. »

2 quater) Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) definiti nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente ai sussidi che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

---

### 39.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

b) alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti "o autonomi"

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

---

### 39.14

PAITA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;

b) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti «o autonomi»;

*Conseguentemente:*

*- il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 300 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028*

*- il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2026, di 660 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028*

### 39.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2 bis) All'articolo 16 della legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;

b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2026».

2 ter) Agli oneri di cui al precedente comma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028."

### **39.16**

MAZZELLA, BILOTTI, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

3) al quarto periodo, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;

b) al comma 5, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;

c) al comma 6, lettera b), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;

d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

2-ter. Il beneficio di cui al comma 2-bis non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi oneri, valutati nel limite massimo di pari a 84 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 9 milioni di euro per l'anno 2029 e a 44 milioni di euro per

l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) alla rubrica, dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: "e Quota 103."

---

### **39.17**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2 bis) All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2026»;

2. al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

3. il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2026, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo ordinarie vigenti in base alla storia assicurativa del lavoratore"

b) al comma 5, dopo le parole: «se maturati nell'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;

c) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «se maturati nell'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;

d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

2 ter) Agli oneri di cui al precedente comma pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato di quanto stanziato ai commi 272-273, 274 e 275 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 per il Ponte sullo Stretto di Messina.

---

### **39.18**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2 bis) Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai lavoratori dipendenti che esercitano le professioni incluse nell'Allegato C della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'Allegato C è integrato e aggiornato con il titolo: "Modifica della Normativa su APE Sociale e Lavoratori Precoci", includendo pertanto le professioni riconosciute come gravose per i lavoratori precoci.

2 ter) Agli oneri di cui al precedente comma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 120 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato di quanto stanziato ai commi 272-273, 274 e 275 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 per il Ponte sullo Stretto di Messina.

---

### **39.19**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai lavoratori dipendenti che esercitano le professioni incluse nell'Allegato C della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La rubrica dell'Allegato C è sostituita dalla seguente: "Modifica della Normativa su APE Sociale e Lavoratori Precoci"."

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 40 milioni di euro per l'anno 2026, di 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.";

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - ;  
2027: - ;  
2028: - 20.000.000.

---

### 39.20

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai lavoratori dipendenti che esercitano le professioni incluse nell'Allegato C della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'Allegato C dovrà essere integrato e aggiornato con il titolo: "Modifica della Normativa su APE Sociale e Lavoratori Precoci", includendo pertanto le professioni riconosciute come gravose per i lavoratori precoci.

2-ter Per l'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 120 milioni di euro per l'anno 2028».

*Conseguentemente, ai relativi oneri pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 120 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### 39.21

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2028, 375 milioni di euro per l'anno 2029, 397 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### 39.22

CAMUSSO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati i commi da 157 a 164. Conseguentemente, per le pensioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024 a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), continuano ad applicarsi le aliquote di rendimento e le disposizioni di calcolo previste dalle normative vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023, e in particolare:

a) la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, per le casse CPDEL, CPS e CPI;

b) la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, per la cassa CPUG.

2-ter. Restano altresì ferme le regole previgenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e di determinazione degli oneri di riscatto, calcolati secondo il sistema retributivo.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter ha efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2024 e comporta la riliquidazione d'ufficio dei trattamenti pensionistici già definiti sulla base delle disposizioni abrogate."

*Conseguentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.*

---

### 39.23

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

- a) Personale sanitario, comprendente:
- infermieri e infermieri pediatrici,
  - operatori socio-sanitari (OSS),
  - ostetriche,
  - tecnici sanitari

- altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose.

b) Lavoratori agricoli, comprendenti:

- operai agricoli e zootecnici,
- allevatori,
- operai forestali,
- pescatori e operatori dell'acquacoltura.

c) Lavoratori della panificazione, comprendenti:

- addetti alla produzione e lavorazione di prodotti da forno, sia in impianti artigianali sia industriali.

d) Lavoratori dell'industria alimentare, piccola/media industria/cooperative di trasformazione addetti alla lavorazione delle carni, comprendenti:

- addetti alla lavorazione delle carni, ai macelli e abbattitori di animali

*2-ter.* Le categorie di cui al comma *2-bis* accedono ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

*2-quater.* Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato un decreto attuativo che elenchi le professioni e i codici Istat relativi.

*2-quinquies.* Per l'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter* è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

*Conseguentemente, ai relativi oneri pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## **39.24**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*"2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

- a) personale sanitario, comprendente:
- infermieri e infermieri pediatrici
  - operatori socio-sanitari (OSS)
  - ostetriche

- tecnici sanitari
  - altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose
- b) lavoratori agricoli, comprendenti:

- operai agricoli e zootecnici,
- allevatori,
- operai forestali,
- pescatori e operatori dell'acquacoltura.

c) lavoratori della panificazione, comprendenti:

- addetti alla produzione e lavorazione di prodotti da forno, sia in impianti artigianali sia industriali.

d) lavoratori dell'industria alimentare, piccola/media industria/cooperative di trasformazione addetti alla lavorazione delle carni, comprendenti:

- addetti alla lavorazione delle carni, ai macelli e abbattitori di animali

*2-ter.* Le categorie di cui al comma *2-bis* accedono ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

*2-quater.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente è emanato un decreto attuativo che elenchi le professioni e i codici istat relativi."

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 60.000.000;  
2027: - 60.000.000;  
2028: - 60.000.000.

---

## **39.25**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2 bis) A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.

67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alle seguenti categorie

professionali:

a) Personale sanitario, comprendente:

- infermieri e infermieri pediatrici,
- operatori socio-sanitari (OSS),
- ostetriche,
- tecnici sanitari
- altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose.

b) Lavoratori agricoli, comprendenti:

- operai agricoli e zootecnici,
- allevatori,
- operai forestali,
- pescatori e operatori dell'acquacoltura.

c) Lavoratori della panificazione, comprendenti:

· addetti alla produzione e lavorazione di prodotti da forno, sia in impianti artigianali sia industriali.

d) Lavoratori dell'industria alimentare, piccola/media industria/cooperative di trasformazione addetti alla lavorazione delle carni, comprendenti:

· addetti alla lavorazione delle carni, ai macelli e abbattitori di animali

2 ter). Le categorie di cui al comma 2 bis) accedono ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2 quater). Entro 60 giorni dalla pubblicazione della Legge il Ministro del Lavoro provvede ad emanare un decreto attuativo che elenchi le professioni e i codici istat relativi.

*Conseguentemente*

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

---

## **39.26**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2 bis) Ai fini della validità della maggiorazione prevista, dall'art. 1, comma 170, della legge 205/2017, l'organizzazione del lavoro dei cicli produttivi su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è da intendersi conforme anche quando i turni programmati non consistano obbligatoriamente di 12 ore consecutive per ciascun turno lavorato. È sufficiente che il ciclo produttivo preveda la possibilità di turnazioni di 12 ore.

2 ter) Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### **39.27**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Ai fini della validità della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 2017, l'organizzazione del lavoro dei cicli produttivi su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è da intendersi conforme anche quando i turni programmati non consistano obbligatoriamente di 12 ore consecutive per ciascun turno lavorato. È sufficiente che il ciclo produttivo preveda la possibilità di turnazioni di 12 ore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 40.000 euro nel 2026, 70 mila euro nel 2027, 110 mila euro nel 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

---

### **39.28**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2 bis) Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.

---

### **39.29**

CAMUSSO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'arti-

colo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.»

---

### **39.30**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2 bis) L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.

---

### **39.31**

CAMUSSO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile."

---

### **39.32**

GIACOBBE, CRISANTI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: "2-bis. Per il perfezionamento del diritto contributivo al beneficio di cui al comma 1, sono validi i contributi versati in un Paese estero convenzionato con l'Italia in materia di sicurezza sociale. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile comunque con un pro-rata pensionistico estero ottenuto tramite la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nel Paese estero."*

*Conseguentemente:*

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in*

*diminuzione:*

2026: - 20.000.000  
2027: - 20.000.000  
2028: - 20.000.000

---

### **39.33**

CAMUSSO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Le disposizioni previste nell'art. 14 comma 3 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito nella Legge 28 marzo 2019 n. 26, si interpretano nel senso che il trattamento pensionistico riconosciuto ai sensi dall'art. 14 c.1 del D.L. 28 gennaio 2019 n.4, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti tra la data di decorrenza della pensione fino a maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, limitatamente al periodo temporale in cui tali redditi sono stati prodotti. L'importo di pensione trattenuto ai sensi del precedente periodo non può comunque essere superiore al reddito da lavoro dipendente o autonomo effettivamente percepito."

---

### **39.0.1**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Pensionamento anticipato del personale militare della Croce Rossa Italiana)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) personale già appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, adibito a servizio ausiliario delle forze armate, servizio interventi di emergenza e relativi centri operativi, per un tempo pari ad almeno 15 anni di servizio, anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pub-

bliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

b) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-*bis*)".

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### **39.0.2**

NICITA

*Dopo l'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente*

#### **"Art. 39-*bis***

1. Al comma 167 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono essere invece inclusi e totalizzati i periodi assicurativi maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia."

---

### **39.0.3**

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 39-*bis*.**

*(Pensione anticipata flessibile - quota 103)*

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023 all'anno 2026»;*

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

3) al quarto periodo, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;

b) al comma 5, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;

c) al comma 6, lettera b), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;

d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

2. Agni oneri derivanti dal comma 1, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, 295 milioni di euro per l'anno 2027 e 82 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

---

#### **39.0.4**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 39-bis**  
*(Opzione donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

'1-*bis*. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni."

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lett. a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi";

b) alla lettera b), le parole "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse."

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

### **39.0.5**

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **"Art. 39-bis**

*(Proroga di "Opzione donna" previgente al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

d) al comma 3, le parole "28 febbraio 2025" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2026".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2026, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2028 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

---

### 39.0.6

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis**  
*(Opzione donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "*entro il 31 dicembre 2021*", sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole: "*di cui ai commi 1 e 1-bis*", sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

d) al comma 3, le parole: "*entro il 28 febbraio 2025*", sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2026».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### 39.0.7

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis**  
*(Opzione Donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero gli orfano per crimini domestici di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 4»

b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

*Conseguentemente,*

- *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 47,2 milioni di euro per l'anno 2025, 253,3 milioni di euro per l'anno 2026, 323 milioni di euro per l'anno 2027, 236 milioni di euro per l'anno 2028, 209,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 102,6 milioni di euro per l'anno 2030;*

- *il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 109,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 161,8 milioni di euro per l'anno 2026.*

### **39.0.8**

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis**  
*(Opzione Donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

*Conseguentemente,*

- *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,2 milioni di euro per l'anno 2025, 250,3 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030;*

- il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 109,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 161,8 milioni di euro per l'anno 2026.

---

### **39.0.9**

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 39-bis.**

*(Opzione donna 2026)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

2. Agni oneri derivanti dal comma 1, valutati in 12,9 milioni di euro per l'anno 2026, 36,5 milioni di euro per l'anno 2027, 56,9 milioni di euro per l'anno 2028, 64,7 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per l'anno 2030, 30,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 12,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

---

### **39.0.10**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 39-bis.**

1. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n° 213, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le medesime disposizioni non si applicano, inoltre, ai soggetti che accedono al pensionamento a decorrere

dal 1 gennaio 2025 nei casi in cui maturino i requisiti di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio già previsti al 31 dicembre 2024 dagli ordinamenti di appartenenza nonché per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento che erano vigenti nell'amministrazione al 31 dicembre 2024. ".

---

### **39.0.11**

DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 39-bis.**

*(Pensione anticipata nel sistema contributivo)*

1. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sopprimere la lettera b).

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

### **39.0.12**

LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 39-bis**

*(Pensione anticipata nel sistema contributivo)*

1. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sopprimere la lettera b).

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a euro 62 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

### **39.0.13**

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Disposizioni per la concessione di contributi figurativi per le madri e i caregiver familiari)*

1. Ai fini del riconoscimento del valore sociale della maternità e del lavoro di cura, il presente disegno di legge reca disposizioni per la concessione di contributi figurativi per le madri, anche adottive, e per i caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Ai fini dei trattamenti pensionistici delle iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché delle iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto alle madri un incremento dell'anzianità contributiva di un anno per la nascita o l'adozione di un figlio, fino ad un massimo di tre figli. .

3. I benefici di cui al comma 2 si applicano per ogni figlio nato o adottato e sono aggiuntive rispetto agli altri periodi di contribuzione figurativa previsti in ragione della maternità dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sono utili per il diritto e l'anzianità contributiva di tutte le pensioni.

4. I benefici di cui al comma 2 si sommano alla contribuzione utile per il diritto alla pensione a prescindere dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.

5. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'evento della maternità o dell'adozione. Tali benefici sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.

6. Ai fini dei trattamenti pensionistici degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto un anno di contributi in più ogni cinque anni di assistenza a un familiare di sabile grave, fino a un massimo di quattro anni. Tali benefici sono utili per il diritto alla pensione e l'anzianità contributiva. I benefici di cui al comma 2 si sommano alla contribuzione utile per il diritto alla pensione a prescindere

dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio del l'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.

7. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'assistenza a un familiare disabile grave. Tali benefici sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, valutati nel limite massimo di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

---

### **39.0.14**

LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 39-bis**

*(Cumulo tra pensione liquidata con sistema contributivo e redditi da lavoro)*

1. A partire dal 1° gennaio 2026 tutte le pensioni liquidabili con il regime contributivo sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo."

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a euro 12,8 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della ge-

stione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **39.0.15**

Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Misure per i lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente agli anni 2026 e 2027 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, di 35 milioni di euro per l'anno 2030 e di 25 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, 35 milioni di euro per l'anno 2030 e 25 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **39.0.16**

Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Misure per i lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente agli anni 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 32 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani ed i periodici ed imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, di 35 milioni di euro per l'anno 2030 e di 25 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, 35 milioni di euro per l'anno 2030 e 25 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**39.0.17**

GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**"Art. 39-bis**

*(Cumulo tra pensione liquidata con sistema contributivo e redditi da lavoro)*

1. A partire dal 1° gennaio 2026 tutte le pensioni liquidabili con il regime contributivo sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo."

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a euro 12,8 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

**39.0.18**

DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 39-bis.**

*(Cumulo tra pensione liquidata con sistema contributivo e redditi da lavoro)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 tutte le pensioni liquidabili con il regime contributivo sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo."

---

## Art. 40

### 40.1

LOTITO, PAROLI

*Sostituire il comma 1 col seguente:*

1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 40 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori ed i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito.".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

2026: -10.000.000;

---

### 40.2

Sabrina LICHERI, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2026, le risorse stanziato ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»*

---

### 40.3

ROSA, NOCCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Potranno accedere al beneficio del completamento dei piani di recupero occupazionale, anche in deroga ai trattamenti massimi concedibili, le aziende appartenenti all'indotto di grandi aziende beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale o contratti di solidarietà difensiva, sempre che entrambi siano operanti nell'ambito del medesimo Distretto produttivo industriale riconosciuto con legge nazionale o regionale.";

b) al comma 4 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Potranno accedere allo stesso beneficio del completamento dei piani di recupero occupazionale nel 2026, anche in deroga ai trattamenti massimi concedibili, le aziende appartenenti all'indotto delle imprese di interesse strategico nazionale di cui al presente comma, sempre che entrambi siano operanti nell'ambito del medesimo Distretto produttivo industriale riconosciuto con legge nazionale o regionale.".

---

### 40.4

Sabrina LICHERI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 237-bis è inserito il seguente: "237-ter. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, riguardante un'unità produttiva operante in una delle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'impresa cessionaria che presenti, con riferimento all'azienda o al ramo di essa oggetto di cessione, domanda di integrazione salariale straordinaria per una delle causali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è esonerata, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di efficacia della cessione, dall'erogazione della contribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche ai periodi di integrazione salariale straordinaria già in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.»

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

#### **40.5**

PIROVANO

*Al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 44» inserire le seguenti: «, commi 1 e 1-bis,».*

---

#### **40.6**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*«4-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi, per l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.*

*4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»*

---

#### 40.7

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 5, sostituire le parole: "19 milioni di euro" con le seguenti: "25 milioni di euro"*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 6.000.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

---

#### 40.8

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. I trattamenti di cui al comma 5 sono riconosciuti, altresì, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa degli stabilimenti produttivi di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. I trattamenti di cui al presente periodo sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

---

#### 40.9

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

"5-bis. All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato."

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti:" 94 milioni a decorrere dall'anno 2026"*

---

#### **40.10**

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

"5-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da Peste Suina Africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

5-ter. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo."

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 1.000.000;

2027: - -;

2028: - -;

#### **40.11**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in a.s., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla

continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

*5-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *5-bis*, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **40.12**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«*5-bis.* I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

*5-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *5-bis*, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **40.13**

FURLAN, PAITA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 162, sostituire il numero "2025" con il numero "2026";
2. al comma 495, sostituire le parole "e 2022" con le parole: ", 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026"

3. al comma 497, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per il solo anno 2026, i termini per l'intesa e per la presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente sono fissati rispettivamente al 30 aprile e al 30 giugno del medesimo anno."

---

#### **40.14**

PIRRO, DAMANTE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

"6. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 495, dopo le parole "per gli anni 2021 e 2022" inserire le seguenti: "e per l'anno 2026".

*Conseguentemente*, ai relativi oneri si provvede, nel limite di 50 milioni di euro annui per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

#### **40.15**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

"e al comma 495, ultimo periodo, le parole "per gli anni 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 2026".

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 15-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

---

#### **40.16**

GASPARRI

*Al comma 6, aggiungere le parole:*

"e al comma 495 sostituire "per gli anni 2021 e 2022" con "fino a tutto il 2026"

---

#### **40.17**

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Al comma 6, aggiungere le parole "e al comma 495, le parole «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2026»."*

---

#### **40.18**

ORSOMARSO, GELMETTI

*Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

"6-bis. Dopo il comma 495 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente comma "495 bis. Le deroghe di cui al comma 495 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che interessano i lavoratori assunti ai sensi del medesimo comma. In tali casi, l'amministrazione di destinazione subentra nella copertura finanziaria dei relativi posti e rappresenta nel piano triennale di fabbisogno del personale i soli costi a proprio carico".

6-ter. Al fine del completamento delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ferme restando le deroghe ai limiti di spesa in materia di personale ivi previste, nonché quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, le risorse stanziare ai sensi del comma 3-quinquies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono incrementate per un importo pari a 15

milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

#### **40.19**

PAROLI

*Al comma 7 dopo le parole: "dalle imprese del settore dei call center" aggiungere le seguenti: ", anche se rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all'art. 26 del D.lgs 148/15."*

---

#### **40.20**

PAROLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*"7-bis. L'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione deve intendersi quale riferimento prevalente per l'individuazione delle imprese del settore call center".*

---

#### **40.21**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

*«8-bis. I trattamenti di cui al comma 8 sono riconosciuti, altresì, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa delle imprese di cui al comma 8. I trattamenti di cui al presente periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 20,5 milioni di euro per l'anno 2026.*

*8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 20,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29*

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

---

#### **40.22**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: «trattamento economico e normativo» sono aggiunte le seguenti: «unitamente all'articolo 54, comma 1 e all'articolo 55, comma 1.»

---

#### **40.23**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

"9-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «intemperie stagionali» sono aggiunte le seguenti: «a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere»".

---

#### **40.24**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2026, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di

lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;  
2027: - 50.000.000;  
2028: - 50.000.000;

---

## **40.25**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

"10-bis. All'articolo 20 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il punto 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria".

---

#### **40.26**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

"10-bis. All'articolo 62 del d.lgs. n. 151 del 2001, al comma 1, dopo le parole "trattamento economico e normativo" sono aggiunte le seguenti: "unitamente all'articolo 54, comma 1 e all'articolo 55, comma 1.

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 10-quater.

10-quater. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento»."

---

#### **40.27**

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

«10-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2 e all'articolo 55, comma 1."»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

#### **40.28**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 34, inserire il seguente: "34-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nel caso di risoluzione del rapporto

conseguente allo sbarco del marittimo per malattia o lesioni ai sensi dell'art. 343, n. 5), del codice della navigazione."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 1.000.000;  
2027: - 3.000.000;  
2028: - 3.000.000;

---

#### **40.29**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

"10-bis. Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n° 92, il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della medesima legge, non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'art. 343, comma 1, numero 5), del codice della navigazione."

---

#### **40.30**

SPELGATTI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: «*imprese industriali*» sono inserite le seguenti: «*edili e affini*,»;

b) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «*a-bis) eventi transitori e non imputabili all'impresa, incluse le intemperie stagionali, che, in zone di montagna, durante il periodo invernale, impongano la sospensione dei lavori, tali da escludere la responsabilità per negligenza o imperizia da parte dell'impresa e dei dipendenti*»."

---

#### 40.31

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"10-bis. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «e per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti «per gli anni 2026 e 2027»;

10-ter. All'articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «esclusivamente per il 2021» sono sostituite con le seguenti «per gli anni 2026 e 2027»;

10-quater. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, comma 1 dopo le parole "trattamento economico e normativo" aggiungere le parole "unitamente all'art. 54, comma 1 e all'art.55, comma 1;

10-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di **30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027**. Le disposizioni di cui all'articolo 18 commi 2 e 3 del decreto-legge 145 del 2023 si applicano per gli anni 2026 e 2027 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2025 e 2026, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

10-sexies. All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-bis. "Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria."

10-septies. All'articolo 1, comma 143 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai soli fini dell'accesso all'indennità, il requisito dell'iscrizione alla Gestione Separata si ritiene assolto in presenza di versamenti contributivi nel triennio precedente alla richiesta".

10-octies. All'articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "non superiore a 12.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "non superiore a 15.000 euro".

10-novies. All'articolo 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 novembre".

10-decies. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "non comporta" sono sostituite dalle seguenti "dà diritto all".

10-*undecies*. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la DIS-COLL è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Restano valide le modalità di calcolo dell'importo della prestazione e i requisiti di accesso di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 2015.

10-*duodecies*. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri per i territori interessati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100."

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 60.000.000;

2027: - 60.000.000;

2028: - 60.000.000.

#### **40.32**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

"10-*bis*. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «e per gli anni 2022 e 2023», sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2026 e 2027»;

b) al comma 1-*bis*, le parole «esclusivamente per il 2021» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2026 e 2027».

Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di

quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, una minore spesa complessiva annua quantificata in 50 milioni di euro."

---

#### **40.33**

MANCINI, LEONARDI, RUSSO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter," aggiungere le parole: "e per gli anni 2026 e 2027";

b) al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola "sessanta" con "ottantaquattro"; al terzo periodo sostituire le parole "contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata" con le seguenti "contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata".

---

#### **40.34**

MINASI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

"10-bis. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «*relativi albi professionali*» sono inserite le seguenti: «*nonché i professionisti, non organizzati in ordini o collegi, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che abbiano stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*».

10-ter. Agli eventuali oneri economici, in caso di sanzioni per inadempimento oltre i termini a carico dei professionisti di cui al comma 10-bis, si fa fronte mediante copertura assicurativa di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, regolamentata dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.".

---

#### **40.35**

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 10, aggiungere in fine, i seguenti:*

«10-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Sicilia, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e nell'anno 2026".

10-ter. Per le finalità di cui al comma 10-bis è autorizzata una spesa di 331.000 euro per l'anno 2026 a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **40.36**

DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«10-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa per l'anno 2026 ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.".

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 331.000 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **40.37**

DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«10-*bis*. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa per l'anno 2026 ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.".

10-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-*bis*, pari a 331.000 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **40.38**

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

"10-*bis*. All'articolo 12-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

---

## 40.39

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

"10-bis. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soli fini dell'accesso all'indennità, il requisito dell'iscrizione alla Gestione Separata si ritiene assolto in presenza di versamenti contributivi nel triennio precedente alla richiesta";

2) al comma 144, lettera d), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "non superiore a 12.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "non superiore a 15.000 euro";

3) al comma 145, le parole "entro il 31 ottobre", sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 novembre";

4) al comma 147, le parole "non comporta" sono sostituite con le seguenti: "dà diritto all' ". "

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

### **"Art. 15-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

#### **TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-bis.** - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-ter.** - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**Art. 63-quater.** - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**Art. 63-quinquies.** - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

---

#### 40.40

DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 3 del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2024 e 2026";

b) al comma 2-ter, dopo le parole: "valutati in euro 973.400 per l'anno 2024" sono inserite le seguenti: "e in euro 853.000 per l'anno e 2026".

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 853.000 per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

---

#### 40.41

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 10, aggiungere in fine, i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 18 gennaio 2024, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nell'anno 2026.».

10-ter. Per le finalità di cui al comma 10-bis è autorizzata una spesa di 900 mila euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### 40.42

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

"10-bis. L'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è soppresso.

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 10-bis, valutati in di 1.000.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 10-quater.

10-quater. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».

---

#### 40.43

GASPARRI

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

"**10-bis.** All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 il comma 171 è abrogato."

---

#### 40.44

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

"10-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le disposizioni di cui all'articolo 18 commi 2 e 3 del decreto-legge 145 del 2023 si applicano per gli anni 2026 e 2027 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2025 e 2026, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

---

#### 40.45

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

"10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 15-bis e 15-quinquies del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 si applicano anche ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 10-bis, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

#### 40.46

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

"10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la DIS-COLL è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Restano valide le modalità di calcolo dell'importo della prestazione e i requisiti di accesso di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. "

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 15-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

#### **TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-bis.** - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-ter.** - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

---

**40.47**

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**40.48**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

"10-bis. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri per i territori interessati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

**"Art. 15-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-bis.** - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-ter.** - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**Art. 63-quater.** - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

---

#### 40.0.1

GELMETTI, NOCCO, MENNUNI, AMBROGIO, RUSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis**

*(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)*

1. All'articolo 34 del decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), finalizzate all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attività sono svolte mediante incarichi di collaborazione organizzata dal committente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate.».

#### 40.0.2

LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis**

*(Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori vittime del mare)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n° 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n° 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1-bis la parola "50.000" è sostituita dalla seguente: "100.000".

b) al comma 1-ter la parola "500.000" è sostituita con "1.000.000".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

2026: -500.000;

2027: -500.000;  
2028: -500.000.

---

### **40.0.3**

PAITA

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis**

*(Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori vittime del mare)*

1. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n° 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n° 81, la parola "50.000" è sostituita dalla seguente: "100.000".

Conseguentemente al successivo comma 1-*ter* la parola "500.000" è sostituita con "1.000.000".

---

### **40.0.4**

PAITA

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis**

*(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca)*

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita non è dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'art. 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione, che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto. La disposizione si applica dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,1 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

---

#### **40.0.5**

LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis**

*(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca)*

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 contenente Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita non è dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'art. 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione, che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto. La disposizione si applica dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,1 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

---

#### **40.0.6**

SPERANZON, MANCINI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-Bis**

*(Misure in materia di Fondi di Solidarietà Bilaterale per il settore dei servizi pubblici a rilevanza economica)*

1. Al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 9:

"1) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) prevedere, nell'ambito di processi di esodo, prestazioni la cui entità è stabilita dalle parti sociali aziendali fino ad un massimo commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato dai singoli lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'Inps, riguardanti lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi

dalla prima decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata;"

2) sostituire la lettera *c-bis*) con la seguente: "*c-bis*) assicurare, in via opzionale, il versamento dei contributi sulla quota di retribuzione non percepita a causa del passaggio a tempo parziale oppure di mutamento di mansioni di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti.";

b) all'articolo 33:

1) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "*2-bis*. Un contributo addizionale a carico del datore di lavoro è stabilito ai sensi dell'articolo 26, comma 3, secondo periodo, al fine di implementare, ove insufficienti, le risorse destinate dal fondo al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 26, comma 9 lettera *a-bis*) e *c-bis*);

2) al comma 3 il secondo periodo è abrogato.

c) all'articolo 34, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "*2-bis*. La contribuzione correlata è versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo previste dal precedente articolo 26, comma 1 lettera *a-bis*) e *c-bis*). Qualora le risorse del fondo disponibili per il finanziamento delle predette prestazioni non siano sufficienti, il datore di lavoro può versare direttamente i contributi previdenziali utili ai fini del diritto e della misura della pensione nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro."

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a) del presente articolo integrano direttamente i regolamenti dei Fondi di solidarietà di cui ai Decreti Interministeriali n. 103594 del 9 agosto 2019 e n. 102661 del 5 febbraio 2019.

---

#### 40.0.7

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis.**

*(Misure in materia di Fondi di Solidarietà Bilaterale per il settore dei servizi pubblici a rilevanza economica)*

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «*a-bis) prevedere, nell'ambito di processi di esodo, prestazioni la cui entità è stabilita dalle parti sociali aziendali fino ad un massimo commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato dai singoli lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'Inps, riguardanti lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata;*»;

b) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «*c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento dei contributi sulla quota di retribuzione non percepita a causa del passaggio a tempo parziale oppure di mutamento di mansioni di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti;*»;

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «*2-bis. Un contributo addizionale a carico del datore di lavoro è stabilito ai sensi dell'articolo 26, comma 3, secondo periodo, al fine di implementare, ove insufficienti, le risorse destinate dal fondo al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a-bis) e c-bis)*»;

b) al comma 3, il secondo periodo è abrogato.

3. All'articolo 34 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «*2-bis. La contribuzione correlata è versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo previste dal precedente articolo 26, comma 1, lettere a-bis) e c-bis). Qualora le risorse del fondo disponibili per il finanziamento delle predette prestazioni non siano sufficienti, il datore di lavoro può versare direttamente i contributi previdenziali utili ai fini del diritto e della misura della pensione nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro.*».

4. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo integrano direttamente i regolamenti dei Fondi di solidarietà di cui ai decreti interministeriali n. 103594 del 9 agosto 2019 e n. 102661 del 5 febbraio 2019.".

#### **40.0.8**

TERNULLO

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Misure in materia di Fondi di Solidarietà Bilaterale per il settore dei servizi pubblici a rilevanza economica)*

1. All'articolo 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al comma 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "*a-bis) prevedere, nell'ambito di processi di esodo, prestazioni la cui entità è stabilita dalle parti sociali aziendali fino ad un massimo commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato dai singoli lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'Inps, riguardanti lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata;*"

b) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "*c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento dei contributi sulla quota di retribuzione non percepita a causa del passaggio a tempo parziale oppure di mutamento di mansioni di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti.*";

2. All'articolo 33 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "*2-bis. Un contributo addizionale a carico del datore di lavoro è stabilito ai sensi dell'art. 26, comma 3, secondo periodo, al fine di implementare, ove insufficienti, le risorse destinate dal fondo al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 26, comma 9 lettera a-bis) e c-bis);*

b) al comma 3 il secondo periodo è abrogato.

3. All'articolo 34 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "*2-bis. La contribuzione correlata è versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo previste dal precedente articolo 26, comma 1 lettera a-bis) e c-bis). Qualora le risorse del fondo disponibili per il finanziamento delle predette prestazioni non siano sufficienti, il datore di lavoro può versare direttamente i contributi previden-*

*ziali utili ai fini del diritto e della misura della pensione nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro."*

4. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo integrano direttamente i regolamenti dei Fondi di solidarietà di cui ai Decreti Interministeriali n. 103594 del 9 agosto 2019 e n. 102661 del 5 febbraio 2019.».

#### **40.0.9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis.**

*(Incremento della dotazione del Fondo d'integrazione salariale)*

1. Per l'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, è pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15-bis."

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 15-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

#### **TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-bis.** - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-ter.** - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**Art. 63-quater.** - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

---

#### **40.0.10**

PAROLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Rifinanziamento contratti di espansione)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter," sono inserite le seguenti parole: "e per gli anni 2026 e 2027";

b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola «sessanta» è sostituita con la seguente: «ottantaquattro»;

c) al comma 5-bis, terzo periodo, le parole: "contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata", sono sostituite con le seguenti: "contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata";

d) al comma 5-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2026 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni di euro per l'anno 2031 e 100 milioni di euro per l'anno 2032";

e) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole "per l'anno 2024", sono aggiunte le seguenti: ", di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

---

#### **40.0.11**

#### PAROLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Rifinanziamento del contratto di espansione)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter,» aggiungere le parole: «e per gli anni 2026 e 2027»;

b) al comma 5-bis, primo capoverso, sostituire la parola «sessanta» con «ottantaquattro»;

c) modificare al comma 5-bis la frase "contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata" con la frase "contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata";

d) al comma 5-bis il periodo compreso fra «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022» e «per l'anno 2026» è sostituito dal seguente: «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2026 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 150 milioni di euro per l'anno 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 250 milioni di euro per l'anno 2031 e 250 milioni di euro per l'anno 2032 »;

e) al comma 7 dopo il periodo compreso fra «I benefici di cui al comma 3 e «per l'anno 2024» è aggiunto il seguente: «, di 100 milioni di euro per l'anno 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028.

**2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 231,6 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 250 milioni di euro per l'anno 2031 e 250 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»**

#### **40.0.12**

##### **PAROLI**

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Contratto di espansione)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-*bis*, e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-*ter*, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative" sono sostituite dalle seguenti: "In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-*bis*, e per gli anni 2022, 2023 e 2026, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative";

b) al comma 5-*bis*:

1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Qualora, invece, la prima decorrenza utile della pensione sia quella per la pensione di vecchiaia, il datore di lavoro può versare la contribuzione previdenziale correlata laddove previsto nel contratto di cui al comma 1.";

2) le parole "Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore." sono soppresse;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2026 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2026, 92 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028."».

2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, 92 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **40.0.13**

PAROLI

*Dopo l'art. 40 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Contratto di espansione)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 sopprime le parole " In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis, e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter ";

3) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile"

4) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

"7 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 i benefici di cui ai commi 3 e 7 afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 23.

7 ter. La gestione di cui al comma 7-bis evidenzia l'apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale."

---

#### **40.0.14**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis.**

*(Incremento della dotazione del Fondo d'integrazione salariale straordinaria)*

3. Il trattamento speciale di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

**"Art. 15-*bis***

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-*bis*.** - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-*ter*.** - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**Art. 63-*quater*.** - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**Art. 63-*quinquies*.** - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

#### **40.0.15**

LOTITO, PAROLI

*Dopo l'art. 40 inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Istituzione del Numero Verde "Digitale Facile")*

1 Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

Articolo 29-*bis* - Istituzione del numero verde nazionale per l'assistenza all'uso degli strumenti digitali della Pubblica Amministrazione

1. Al fine di promuovere l'inclusione digitale e facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, è istituito in via sperimentale il Numero Verde "Digitale Facile", dedicato all'assistenza nell'utilizzo degli strumenti digitali della Pubblica Amministrazione e basato su una piattaforma multicanale che si rivolge ai cittadini per favorire l'accesso, la conoscenza e l'utilizzo dei servizi pubblici digitali.

2. Il servizio ha la finalità di:

a) fornire informazioni, orientamento e assistenza di primo livello sull'utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione;

b) accompagnare gli utenti, anche mediante appuntamento telefonico o videochiamata, all'utilizzo di strumenti quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo, SPID, CIE, pagoPA, app IO e piattaforme di welfare digitale;

c) operare in coordinamento con la Rete dei Punti Digitale Facile istituita nell'ambito della misura M1C1-1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3. Il servizio di cui ai commi precedenti è gestito dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che i) definisce gli standard di servizio e le procedure operative uniformi su tutto il territorio nazionale; ii) si avvale, per l'erogazione dei servizi, di centrali di assistenza organizzate presso enti pubblici o società in house, ovvero mediante affidamento nel rispetto del codice dei contratti pubblici; iii) assicura l'integrazione con la piattaforma di gestione e monitoraggio delle reti regionali di facilitazione digitale, ai fini del monitoraggio e della raccolta dati.

4. Il Dipartimento, se necessario d'intesa con le Regioni e con il supporto di soggetti pubblici e privati qualificati, definisce percorsi di formazione per operatori di call center, finalizzati a rendere disponibile personale in grado di garantire uniformità di linguaggio e qualità del servizio su tutto il territorio nazionale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2026 si provvede nella misura di 8.000.000 euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con conseguente riduzione, limitatamente alla misura di 5.000.000 di euro, delle misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese di call center previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.148, di cui all'art. 40 comma7.

6. Con decreto direttoriale del Capo del Dipartimento della Trasformazione Digitale e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti: a) la struttura organizzativa e le modalità operative del servizio; b) i requisiti tecnici e di sicurezza dei sistemi informativi e dei canali di contatto (telefonico, chat, videoassistenza); c) gli indicatori di performance e di impatto sociale del servizio.

7. Entro il 30 settembre 2026 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della fase sperimentale del servizio in vista dell'eventuale sviluppo dello stesso.

**40.0.16**

NICITA, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 40-bis**

*(Reintroduzione del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Dal 1° gennaio 2026";

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 18 milioni a decorrere dall'anno 2026".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

---

**40.0.17**

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis**

*(Incremento delle indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo)*

1. L'autorizzazione di spesa indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

---

#### 40.0.18

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 40 è inserito l'articolo:*

*40-bis.*

*(Semplificazioni della disciplina relativa ai requisiti di accesso all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 143 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini dell'accesso all'ISCRO, il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata, seppur non ancora formalizzata, si considera adempiuto qualora il soggetto richiedente risulti comunque in regola con i versamenti contributivi nel triennio precedente alla domanda»;

b) al comma 144, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e, anche se assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, non avere percepito, nei tre anni precedenti alla domanda, redditi soggetti a contribuzione presso altre forme previdenziali obbligatorie né avere versato nel medesimo arco di tempo contributi ad altre gestioni previdenziali obbligatorie»;

c) al comma 144, lettera d) le parole "non superiore a 12.000 euro" sono sostituite da "non superiore a 15.000 euro"

d) al comma 147, le parole: «pari al 25%» sono sostituite dalle parole: «pari al 40%»;

e) al comma 148 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ISCRO non è cumulabile con altre indennità aventi la medesima finalità erogate da altre forme previdenziali obbligatorie».

f) il comma 150 è soppresso;

2) Ai maggiori oneri derivanti dalla misura di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse residue già stanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 137, commi 386-400, nonché, in caso di esaurimento delle stesse, attraverso l'aumento delle aliquote contributive, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 213 del 2024 e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 153."

---

**40.0.19**

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**"Art. 40-bis**

*(Soppressione del requisito per il diritto alla Naspi in caso di dimissioni nel 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, il comma 171 è abrogato.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 17,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 17,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 18,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 18,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2031, a 19,5 milioni di euro per l'anno 2032, a 19,9 milioni di euro per l'anno 2033 e a 20,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

---

**40.0.20**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 40-bis.**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 107, in materia di Naspi)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 107, il comma 171 è abrogato."

---

**40.0.21**

MANCINI, LEONARDI, GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 40-bis.**

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 prima del comma 1,

inserire il seguente: "01. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole ", nonché dalla Fondazione Italia sociale" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al precedente periodo, assolvono all'obbligo con il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

#### **40.0.22**

BASSO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis.**

*(Misure in materia di imprese sociali)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole ", nonché dalla Fondazione Italia sociale" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al precedente periodo, assolvono all'obbligo con il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

*Conseguentemente*, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

---

#### **40.0.23**

GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, al primo periodo le parole 'nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025' sono sostituite dalle seguenti: 'dal 1° luglio 2025' e al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: 'e di 21 milioni di euro annui a decorrere dal 2026'.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

---

#### **40.0.24**

MINASI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, al primo periodo le parole: «*nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025*» sono sostituite dalle seguenti: «*dal 1° luglio 2025*» e al terzo periodo sono aggiunte

in fine le seguenti parole: «e di 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

---

#### **40.0.25**

ROSSO, GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis**

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, al primo periodo le parole 'nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025' sono sostituite dalle seguenti: 'dal 1° luglio 2025' e al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: 'e di 21 milioni di euro annui a decorrere dal 2026'.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

---

#### **40.0.26**

FINA, MANCA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, al primo periodo le parole 'nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025' sono

sostituite dalle seguenti: 'dal 1° luglio 2025' e al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: 'e di 21 milioni di euro annui a decorrere dal 2026'.»

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "79 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"*

---

#### **40.0.27**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:*

##### **«Art. 40-bis**

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, al primo periodo le parole: "nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025" e al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: "e di 21 milioni di euro annui a decorrere dal 2026".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

#### **40.0.28**

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis**

*(Contributo per l'anno 2026 per il sostegno al reddito dei lavoratori che godono del trattamento di integrazione salariale)*

1. In via eccezionale, ai lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale alla data del 1° novembre 2025, è erogato, per l'anno 2026, un contributo straordinario per il sostegno al reddito, aggiuntivo al trattamento di integrazione salariale in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. L'importo del contributo di cui al comma 1 è pari alla differenza tra l'importo mensile della integrazione salariale percepito dal lavoratore e l'importo mensile lordo di euro 1.800.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo, tra cui le modalità e i termini di erogazione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma."

*Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **40.0.29**

MANCINI, LEONARDI, GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

" Articolo 40-bis

*(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)*

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

#### **40.0.30**

BASSO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis.**

*(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)*

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e` riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche."

*Conseguentemente, dopo l'articolo 132 inserire il seguente:*

#### **"Art. 132-bis**

1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 98,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 97 milioni a decorrere dal 2027."

---

#### **40.0.31**

PAROLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:*

##### **«Art. 40-bis**

*(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)*

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e` riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **40.0.32**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:*

##### **«Art. 40-bis**

*(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)*

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e` riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2026 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **40.0.33**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis**

*(Fondo speciale transizioni)*

1. È istituito il "Fondo speciale transizioni", interno al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 2009, n. 185, con una dotazione annuale di 2.000.000.000 di euro, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e il loro indotto e/o filiera.

2. Con decreto interministeriale del MLPS e del MIMIT, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4.

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le pa-

role: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento»."

---

#### **40.0.34**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis**

*(Fondo speciale transizioni)*

1. Nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito il "Fondo speciale transizioni", con una dotazione annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e il loro indotto e/o filiera. Con decreto interministeriale del MLPS e del MIMIT, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 1."

*Conseguentemente*, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

---

#### **40.0.35**

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Tavoli di crisi e di monitoraggio)*

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'art. 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **40.0.36**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis**

*(Tavoli di crisi e di monitoraggio)*

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'art. 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296."

---

#### **40.0.37**

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **"Art. 40-bis.**

*(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno

2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 del medesimo articolo 2 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità di cui al presente articolo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b)* un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c)* un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d)* un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

*a)* con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;

*b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

*c)* raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il sala-

rio minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4."

*Conseguentemente*, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

#### **40.0.38**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)*

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a 1000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri di cui al presente comma nel limite di 50 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **40.0.39**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Incentivi all'esodo lavoratori degli stabilimenti ex ILVA)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.,

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **40.0.40**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)*

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti di cui all'articolo 13, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un

Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2026, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del Made in Italy, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **40.0.41**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **40.0.42**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Disposizioni per il sostegno delle PMI  
dell'indotto di grandi imprese in crisi)*

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **40.0.43**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Rinnovamento professionalità)*

1. Al fine di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui al di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al precedente periodo, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **40.0.44**

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione per gli operai agricoli)*

1. All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **40.0.45**

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)*

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2026 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **40.0.46**

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 8 milioni di euro per l'anno 2030. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**40.0.47**

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Trattamento di cassa integrazione salariale per operai agricoli per emergenza PSA)*

1. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CI-SOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da Peste Suina Africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Il trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.».

**40.0.48**

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni concernenti i lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo)*

1. I lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, effettuano gli adempimenti previsti dai commi 2-sexies e 2-septies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e svolgono la propria attività di carattere stagionale

senza limite di giornate lavorative anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative» sono soppresse.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di un milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **40.0.49**

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Forme pensionistiche complementari nel settore agricolo)*

1. L'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**40.0.50**

PARRINI, GIORGIS, MANCA, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 40-bis**

*(Misure a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei cittadini italiani libici)*

1. Ai fini delle deliberazioni adottate dalla Commissione medica di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, relative all'erogazione dell'assegno vitalizio di benemerenzza a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, i soggetti con invalidità pari al 100% e i soggetti ultraottantenni sono in ogni caso reputati non idonei a proficuo lavoro. I medesimi benefici si applicano altresì agli italiani nati o residenti durante il periodo delle persecuzioni nelle vecchie colonie africane, attuale Libia, a cui è stata riconosciuta la "piccola cittadinanza".

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

*Conseguentemente*, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

---

**40.0.51**

DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis**

*(Garanzie per l'anticipazione delle retribuzioni ai dipendenti civili italiani impiegati presso basi militari statunitensi in Italia)*

1. Al fine di tutelare la continuità economica e la stabilità del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d'America presenti sul territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d'America, il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è autorizzato a rilasciare garanzie pubbliche a favore degli istituti di credito che concedano anticipazioni sulle retribuzioni dovute ai predetti lavoratori.

2. Al fine di assicurare l'effettiva operatività delle garanzie di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un apposito fondo di garanzia, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) le modalità di concessione e di escussione delle garanzie;
- b) i criteri di individuazione dei beneficiari;
- c) le procedure di rimborso e di monitoraggio;
- d) i rapporti di coordinamento con le autorità statunitensi competenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milione di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## Art. 41

### 41.1

BILOTTI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1 sostituire le parole: «di 20 euro e di 260 euro» con le seguenti: «di 100 euro e di 1.300 euro».*

*Ai maggiori oneri, valutati nel limite massimo di 590 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 41.2

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per i soggetti che non percepiscono l'equivalente del minimale retributivo annuo, il medesimo minimale è ridotto ai fini del riconoscimento dell'annualità contributiva utile al conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2026, a 260 milioni di euro per l'anno 2027, a 390 milioni di euro per l'anno 2028 e a 510 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 130 milioni di euro per l'anno 2026, 260 milioni di euro per l'anno 2027, 390 milioni di euro per l'anno 2028 e a 510 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2026, a 260 milioni di euro per l'anno 2027, a 390 milioni di euro per l'anno 2028 e a 510 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

---

## 41.3

BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola «abitazione», inserire in fine le seguenti: «, nonché dei i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).».

1-*ter*. All'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-*bis*, dopo le parole: «casa di abitazione», sono inserite le seguenti: «i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),».

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **41.0.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

41 bis (Misure per le pensioni previdenziali di importo basso e soggette a ritenute erariali)

1. All'art. 13 del DPR 917/1986 (TUIR) dopo il comma 3-*bis* inserire il seguente comma:

3-*ter*. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata fino a concorrenza dell'IRPEF lorda calcolata ai sensi dell'art. 11, se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 11.000 euro. Il reddito complessivo di 11.000 euro viene aumentato annualmente sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) definiti nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente ai sussidi che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

---

## 41.0.2

TERNULLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 41-bis**

*(Assegno sociale reversibile in favore del genitore a basso reddito in caso di decesso di figlio con disabilità grave)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente:

### **«Art. 3-bis**

*(Assegno sociale reversibile in favore del genitore di persona con disabilità grave)*

1. In via sperimentale per gli anni 2026, 2027 e 2028, in caso di decesso di un figlio con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il genitore convivente, privo di redditi o con redditi inferiori ai limiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, ha diritto, su domanda, a una prestazione economica assistenziale continuativa ulteriore, denominata "assegno sociale reversibile". L'assegno sociale reversibile è corrisposto nella stessa misura e con le stesse modalità dell'assegno sociale ordinario, fatte salve le specifiche condizioni previste dal presente articolo.

2. Il diritto all'assegno sociale reversibile è subordinato alla sussistenza cumulativa dei seguenti requisiti:

- a) essere residente in Italia;
- b) convivenza documentata con il figlio disabile per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti il decesso;
- c) condizione economica del richiedente non superiore ai limiti di reddito previsti per l'assegno sociale ai sensi della normativa vigente.

3. L'assegno sociale reversibile non è cumulabile con altri redditi, con trattamenti pensionistici diretti o indiretti di importo pari o superiore al limite previsto per l'assegno sociale, né con altre prestazioni assistenziali di carattere continuativo aventi natura analoga fatta salva l'erogazione del medesimo assegno sociale. Non si computa il reddito della casa di abitazione.

4. Il riconoscimento del beneficio decade qualora venga meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c). Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

6. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 che costituisce limite massimo di spesa. Il Ministero dell'economia e finanze provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il beneficio è ridotto proporzionalmente fino all'occorrenza della somma stanziata.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### 41.0.3

BILOTTI, SIRONI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente,*

#### **«Art. 41-bis**

*(Disposizioni in materia di accudimento animali)*

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro, di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

---

#### **41.0.4**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

1. All'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33 per cento complessivo, di cui il 24,2 per cento a carico dell'ente locale e l'8,8 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

---

#### 41.0.5

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 41-bis**

*(Incremento della c.d. quattordicesima mensilità di pensione)*

1. Al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole "tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti "nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; nella misura prevista al punto 4) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e mezza e tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti";

b) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al valore massimo indicato ai punti 1, 2, 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) dal 1° gennaio 2026 la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso al presente articolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 839.140.350 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.380.366.630 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a pari a 839.140.350 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.380.366.630 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il

Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 839.140.350 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.380.366.630 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2027.".

Allegato 1

Tabella A

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - anni di contribuzione	Importo Somma aggiuntiva (euro)				
		Anno 2007	Anni dal 2008 al 2016	Anni dal 2017 al 2025	Anno 2026	Anno dal 2027
<b>1) fino a 1,5 volte il trattamento minimo</b>						
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437	525	525
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546	656	656
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655	787	787
<b>2) da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo</b>						
Fino a 15	Fino a 18			336	404	404
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420	505	505
Oltre 25	Oltre 28			504	606	606
<b>3) da 2 a 2,5 volte il trattamento minimo</b>						
Fino a 15	Fino a 18				336	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28				420	420
Oltre 25	Oltre 28				504	504
<b>4) da 2,5 a 3 volte il trattamento minimo</b>						
Fino a 15	Fino a 18					336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28					420
Oltre 25	Oltre 28					504

#### **41.0.6**

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 41-bis**

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *d)*, dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

*b)* al comma 1 dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;

*c)* al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «*a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)*»;

*d)* al comma 3, le parole: «alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)*»;

*e)* al comma 7, le parole: «lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)*».

*Conseguentemente all'articolo 132, al comma 2 sostituire le parole "dotazione di 100 milioni" con le seguenti "dotazione di 30 milioni"*

#### **41.0.7**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 41-bis**

*(Misure in materia di totalizzazione dei contributi Ex-Enasarco)*

1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 38 della Costituzione e di assicurare l'effettività della tutela previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, all'articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: "requisiti anagrafici e contributivi" sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla gestione presso cui si è iscritti. In deroga a quanto previsto dagli ordinamenti delle singole gestioni, ai fini del conseguimento della pensione in regime di cumulo, i periodi contributivi maturati presso la Fondazione Enasarco sono sempre con-

siderati utili anche qualora non risulti perfezionato il requisito minimo di anzianità contributiva previsto dal regolamento della Fondazione stessa. In tal caso, la Fondazione Enasarco provvede al calcolo e al versamento della quota di pensione di sua competenza in rapporto ai soli periodi di iscrizione e contribuzione maturati."

---

#### **41.0.8**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 41-bis**

*(Disposizioni in materia di prestazioni occasionali)*

1. All'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2017, n. 96, la lettera a) è soppressa.».

---

#### **41.0.9**

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 41-bis.**

*(Misure previdenziali a sostegno dei testimoni di giustizia)*

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato a causa della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **41.0.10**

PATUANELLI, PIRRO, MAZZELLA, BILOTTI, Sabrina LICHERI, SIRONI, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis**

*(Incremento temporaneo delle pensioni e rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici delle pensioni minime)*

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e di 1,3 punti percentuali per l'anno 2026» sono sostituite con le seguenti: «di 15 punti percentuali per l'anno 2026 e di 10 punti percentuali per l'anno 2027.»;

b) al secondo periodo, le parole: «e 2026» sono sostituite con le seguenti: «, 2026 e 2027»;

c) al quarto periodo le parole: «e 2026» sono sostituite con le seguenti: «, 2026 e 2027» e le parole: «e al 31 dicembre 2026» sono sostituite con le seguenti: «, al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027».

2. Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spetta nella misura del 200 per cento per il periodo 2026-2027, senza alcun effetto per le rivalutazioni dei trattamenti pensionistici superiori al trattamento minimo INPS.

3. L'incremento del trattamento pensionistico conseguente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è in ogni caso riconosciuto entro il limite massimo di 100 euro, con riferimento a ciascuna mensilità, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.

4. In via straordinaria, l'incremento temporaneo di cui al precedente comma 1 è riconosciuto, per le medesime annualità, anche ai percettori di un reddito complessivo da pensione non superiore a 13.000 annui, nel limite massimo di incremento pari a cento euro per ciascuna mensilità spettante, e per coloro che percepiscono un reddito complessivo da pensione superiore al predetto limite e non superiore a 15.000 euro, nel limite massimo di cinquanta euro per ciascuna mensilità. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le percentuali di incremento, entro i limiti massimi di cui al precedente periodo, e le modalità e termini di riconoscimento dell'incremento.

*Conseguentemente, agli oneri finanziari quantificati nel limite massimo di 4,13 miliardi per l'anno 2026, 3,5 miliardi per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 12 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

1. l'aliquota della lettera b) è incrementata di dieci punti percentuali;

2. l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 90 milioni di euro di euro per l'anno 2029, 88 milioni di euro per l'anno 2030 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.»

#### **41.0.11**

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis**

*(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)*

1. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» con le seguenti: «a 2,2 volte»;

b) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) all'ultimo periodo, le parole "a 2,8 volte" sono sostituite dalle seguenti: "a 2,2 volte".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 347 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 67 milioni di euro per

l'anno 2028, 81 milioni di euro per l'anno 2029, 119 milioni di euro per l'anno 2030, 121 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 141 milioni di euro per l'anno 2033, 117 milioni di euro per l'anno 2034, 129 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **41.0.12**

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis**

*(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)*

1. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» con le seguenti: «a 2,6 volte»;

b) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) all'ultimo periodo, le parole "a 2,8 volte" sono sostituite dalle seguenti: "a 2,6 volte".».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 45 milioni di euro per l'anno 2027, 65 milioni di euro per l'anno 2028, 79 milioni di euro per l'anno 2029, 112 milioni di euro per l'anno 2030, 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 139 milioni di euro per l'anno 2033, 112 milioni di euro per l'anno 2034, 121 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **41.0.13**

CAMUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 41-bis**

*(Riscatto contributivo per i soci lavoratori di cooperative inquadrato nel DPR 602/1970)*

1. Ai soci lavoratori di cooperative inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, è riconosciuta la facoltà di riscattare, a domanda, i periodi di attività lavorativa effettivamente prestata ma accreditati ai fini previdenziali, in modo da comportare contrazione sulle settimane da valutare per il diritto e la misura della prestazione, per mancato raggiungimento del minimale contributivo, pur in assenza di omissione contributiva da parte del datore di lavoro.

2. Il riscatto contributivo di cui al comma 1, da effettuarsi su domanda all'INPS da parte del lavoratore interessato, è ammesso per i periodi successivi al 1° gennaio 1984 e fino al completo adeguamento dei versamenti previdenziali ai minimali previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

3. L'onere è interamente a carico del richiedente ed è determinato:

a) per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, secondo i criteri di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1996, n. 564, utilizzando i coefficienti di rendita vitalizia previsti per il calcolo retributivo;

b) per i periodi successivi al 31 dicembre 1995, con il metodo di calcolo contributivo, sulla base della retribuzione percepita nei dodici mesi antecedenti la domanda.

4. I versamenti contributivi originari effettuati dalle cooperative in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 non si configurano come omissione contributiva e non comportano oneri aggiuntivi a carico dei datori di lavoro."

---

#### **41.0.14**

LA MARCA, CRISANTI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni in favore degli italiani residenti all'estero)*

1. Ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata alla legge n.127 del 2007 sono accertati considerando utili anche i contributi versati all'estero e utilizzati ai fini del perfezionamento di un pro-rata pensionistico in regime di convenzione internazionale.» *Conseguentemente:*

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 20.000.000  
2027: - 20.000.000  
2028: - 20.000.000

---

#### **41.0.15**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni in materia di contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti titolari di pensione)*

1. I lavoratori dipendenti titolari di pensione di qualsiasi genere possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

2. A decorrere dalla data dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, la somma corrispondente alla contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera *i-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 80.000.000;

2027: - 80.000.000;

2028: - 80.000.000

#### **41.0.16**

PAROLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis**

1. Al fine di tutelare il diritto alla vita delle persone disabili, sancito dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, a decorrere dal 2026, nel caso in cui, in una famiglia monoreddito venga meno il genitore percettore di reddito o pensionato e all'interno del nucleo familiare sia presente un figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la percentuale di riconoscimento della pensione di reversibilità di cui al R.D.L 14 aprile 1939, n. 636, successivamente disciplinata dall'articolo 41, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta nella misura del 100%.

2. Tale misura continua a essere erogata anche qualora venga meno il secondo genitore nel caso in cui il figlio disabile superstite non percepisca altro reddito al di fuori di quello derivante da pensione di invalidità totale.

3. Nel caso in cui entrambi i genitori siano percettori di reddito o di pensione, al momento del decesso del primo genitore, al genitore superstite la percentuale di cui al comma 1 spetta nella misura dell'80%.

4. Al momento del decesso del secondo genitore, al figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che non percepisce altro reddito al di fuori di quello derivante da pensione di invalidità totale, è riconosciuto il 100% della pensione di reversibilità dell'ultimo genitore già comprensiva dell'80% della pensione del primo genitore deceduto.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, paria 5 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **41.0.17**

PAROLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la pensione di reversibilità di cui al R.D.L 14 aprile 1939, n. 636, successivamente disciplinata dall'articolo 41, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta nella misura del 100% in favore del figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche nel caso di decesso dell'unico genitore percettore di pensione sociale maturata in assenza di altri contributi.

2. L'importo di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini della decurtazione per il calcolo della maggiorazione della pensione di invalidità.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, paria 2 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### 41.0.18

STEFANI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 41-bis**

*(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità e di assegno mensile di assistenza per le persone con disabilità)*

1. A decorrere dall'anno 2026, le persone con disabilità certificata, ove superino la soglia di reddito ordinariamente prevista, continuano a godere dei benefici di cui alla tabella 1 decurtati in misura pari al 50 per cento della quota di reddito eccedente tale soglia, sino ad eventuale azzeramento, fermi restando gli altri requisiti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22,77 milioni di euro per l'anno 2026, 22,94 milioni di euro per l'anno 2027, 23,10 milioni di euro per l'anno 2028, 23,23 milioni di euro per l'anno 2029, 23,34 milioni di euro per l'anno 2030, 23,41 milioni di euro per l'anno 2031, 23,47 milioni di euro per l'anno 2032, 23,48 milioni di euro per l'anno 2033, 23,44 milioni di euro per l'anno 2034 e 23,41 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tabella 1

*(art. 41-bis, co. 1)*

<i>Beneficio</i>
Assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118
Pensione di inabilità civile di cui all'art. 14- <i>septies</i> del decreto-legge n. 663 del 1979

#### 41.0.19

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 41-bis**

*(Incremento della pensione di invalidità civile)*

1. A decorrere dall'anno 2026, ferma restando l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, la pensione degli invalidi civili totali

riconosciuti al 100 per cento è incrementata fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a euro 601,72 mensili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento della maggiorazione delle pensioni nel tetto massimo di spesa di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

*Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:*

*a) quanto a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*b) all'articolo 132, sopprimere il comma 2;*

*c) Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2026: -100.000.000

2027: --100.000.000

2028: --100.000.000 (a decorrere)

---

#### **41.0.20**

MALPEZZI

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### **"Art. 41-bis**

*(Disposizione in materia di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati*

*e dei lavoratori disabili)*

1. Al fine di implementare l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, il conferimento delle commesse di lavoro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è esteso anche alle società *benefit* che occupano almeno il 50 per cento di persone appartenenti alle categorie protette. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo finalizzato all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

---

#### **41.0.21**

MALPEZZI

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### **"Art. 41-bis**

1. Nel caso delle categorie protette ai sensi della normativa vigente, il distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, può avvenire anche per il raggiungimento e l'acquisizione delle competenze di base trasversali a ogni tipologia di lavoro."

---

#### **41.0.22**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **" Art. 41-bis**

(Incentivi per l'assunzione di persone con disabilità intellettiva relazionale e/o psichica)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono persone con disabilità intellettiva relazionale e/o psichica a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo contributivo pari al 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi.

2. L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

---

## **Art. 42**

### **42.1**

PATUANELLI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 132, inserire il seguente:*

#### **«Art. 132-bis.**

*(Riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)*

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

---

### **42.2**

PAITA

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2027, 223 milioni per l'anno 2028 e 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.*

---

### **42.3**

ROMEO, PIROVANO, PUCCIARELLI, TOSATO, MINASI, BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

*Sopprimerlo.*

---

**42.4**

ALFIERI, CAMUSSO, GIORGIS, DELRIO, MANCA, LA MARCA, MELONI, PARRINI,  
VALENTE, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo*

---

**42.5**

PAROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**42.6**

LISEI, GELMETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**42.7**

LOTITO, GASPARRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» aggiungere le seguenti:

«ad eccezione di quanto previsto dal comma 2.»:

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Con decreto del Presidente della Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'intero e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono individuate le specifiche professionalità, cui, in ragione della specificità del peculiare impiego, non si applica la disposizione del presente articolo.«

---

## 42.8

TREVISI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-bis. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022 n. 119, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. È immesso nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, anche il personale appartenente alle forze di completamento volontarie di cui all'articolo 988 del presente decreto, che abbiano aderito al richiamo in servizio per più dei 180 giorni annui previsti e abbiano prestato servizio senza demerito. Per poter partecipare a questo reclutamento di carattere straordinario, il personale dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il limite d'età è di 50 anni.

7-ter. Con successivo decreto del Ministro della difesa di cui al comma 2, sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e le modalità di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente."

---

## 42.9

MANCINI, GELMETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Al fine di equiparare i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente del personale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito a quelli dell'Arma dei Trasporti e materiali, nonché dei Corpi Sanitario e di Commissariato dell'esercito, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale dell'esercito ad alta specializzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026 i limiti di età, previsti dall'articolo 925 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante il "Codice dell'ordinamento militare", per gli ufficiali appartenenti al Corpo degli Ingegneri dell'esercito sono modificati fino al compimento del sessantunesimo anno di età per il grado di Colonnello, fino al sessantatreesimo anno di età per il grado di Brigadiere Generale e fino al sessantacinquesimo anno di età per il grado di Maggiore Generale. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri."

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 359.000 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione degli im-

porti da iscrivere per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nei fondi speciali di parte corrente di cui alla Tabella A allegata al comma 1 dell'articolo 132.

---

#### **42.0.1**

PUCCIARELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **"Art. 42-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di riconoscimento dei benefici per le attività lavorative usuranti ai sommozzatori)*

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo le parole: «dai palombari» sono inserite le seguenti: «e dai sommozzatori».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione, si provvede a modificare il decreto interministeriale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

---

#### **42.0.2**

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

##### **"Art. 42-bis**

*(Disposizioni in materia di prescrizione dei contributi dei dipendenti pubblici)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 9 si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione dei termini di prescrizio-

ne ivi indicati le contribuzioni delle gestioni facenti capo alle previgenti gestioni della Cassa Pensioni degli Enti Locali, Cassa pensioni, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, Cassa Pensioni Insegnanti, Cassa Pensioni Sanitari e alla Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, all'ex Enpas ed ex Inadel confluite nell'ex INPDAP ora INPS e qualsiasi contribuzione riferita ai trattamenti di fine servizio comunque denominati."

---

### **42.0.3**

GASPARRI

*Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 42-bis**

*(Prescrizione contributi dipendenti pubblici)*

1. Il comma 9 articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione dei termini di prescrizione ivi indicati le contribuzioni delle gestioni facenti capo alle previgenti gestioni della Cassa Pensioni degli Enti Locali, Cassa pensioni, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, Cassa Pensioni Insegnanti, Cassa Pensioni Sanitari e alla Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, all'ex Enpas ed ex Inadel confluite nell'ex INPDAP ora INPS e qualsiasi contribuzione riferita ai trattamenti di fine servizio comunque denominati."

---

### **42.0.4**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 42-bis.**

*(Misure in materia di contributi previdenziali dovute ai dipendenti pubblici)*

1. L'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione dei termini di prescrizione ivi indicati le contribuzioni delle gestioni facenti capo alle previgenti gestioni della Cassa Pensioni degli Enti Locali, Cassa pensioni, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, Cassa Pensioni Insegnanti, Cassa Pensioni Sanitari e alla Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, all'ex Enpas ed ex Inadel confluite nell'ex INPDAP

ora INPS e qualsiasi contribuzione riferita ai trattamenti di fine servizio comunque denominati."

2. All'articolo 3, comma 10-*bis*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "31 dicembre 2020" e "31 dicembre 2025" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e: "31 dicembre 2027".

---

#### **42.0.5**

GASPARRI

*Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 42-*bis***

1. Al comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2025" dalle seguenti "31 dicembre 2027".»

---

#### **42.0.6**

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 42-*bis***

1. All'articolo 3, comma 10-*bis*, della legge 8 agosto 1995 n. 335, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

---

## 42.0.7

PAROLI

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

### **«Art. 42-bis**

*(Interventi in materia di parificazione del trattamento economico del personale militare VFP4-VFI e di permessi retribuiti per motivi di studio al personale VFI)*

1. All'articolo 2262-*quater*, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il numero 1 è sostituito dal seguente:

"1) è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 1791, comma 1;"

2. Con decreto del Ministro della difesa, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le tabelle retributive e impartite le istruzioni applicative, con i conseguenti adeguamenti contabili.

3. All'articolo 1504 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) spettano i permessi retribuiti per motivi di studio nel limite massimo di centocinquanta ore annue, concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.»

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati complessivamente in euro 3,20 milioni per l'anno 2026, euro 2,81 milioni per l'anno 2027 ed euro 2,00 milioni per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### 42.0.8

ALFIERI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **"Art. 42-bis**

*(Modifica del limite di reddito per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali riconosciuta al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. All'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 50.000 euro, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili»;

b) al quarto periodo, le parole: "di 28.000 euro" sono soppresse;

c) al quinto periodo, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

#### 42.0.9

GASPARRI

*Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:*

##### **"Art. 42-bis**

*(Proroga pensione quota 103)*

1. All'articolo 14.1 bis comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e **2026**»; al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2026**»; al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e **2026**»;

b) al comma 5, le parole: «nell'anno 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e **2026**»;

c) al comma 6, lettera b), le parole: «nell'anno 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni **2024, 2025 e 2026**»;

d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio **2026**».

*Conseguentemente*

*Alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni*

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: -100.000.000

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti modificazioni:

2026 cp -600 milioni;

cs -600 milioni;

2027 cp -600 milioni;

cs -600 milioni;

2028 cp -600 milioni;

cs -600 milioni

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.»

---

#### **42.0.10**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 42-bis**

*(Proroga Quota 103)*

1. All'articolo 14.1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

3) al quarto periodo, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;

b) al comma 5, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;

c) al comma 6, lettera b), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2025 e 2026»;

d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026». "

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

### **"Art. 15-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

#### **TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-bis.** - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-ter.** - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**Art. 63-quater.** - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**Art. 63-quinquies.** - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della

cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

## **42.0.11**

GASPARRI

*Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:*

**"Art. 42-bis**  
*(Opzione donna)*

1. All'articolo 16, **comma 1-bis**, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, **al comma 3**, le parole: «entro il 28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2026».

*Conseguentemente*

*Alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni*

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: -100.000.000

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti modificazioni:

2026 cp -600 milioni;

cs -600 milioni;

2027 cp -600 milioni;

cs -600 milioni;

2028 cp -600 milioni;

cs -600 milioni

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.»

---

#### **42.0.12**

MANCINI, LEONARDI, RUSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis**

*(Opzione donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante»;

b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2026».

---

#### 42.0.13

CAMUSSO, MANCA, FRANCESCHELLI, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2026, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;

b) al comma 99 le parole « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026 »;

2. L'autorizzazione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.372.335 euro per l'anno 2026 e di 1.790.269 euro per l'anno 2027. L'autorizzazione di spesa del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028 di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021, è anticipata a decorrere dall'anno 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 38.037.719 di euro per l'anno 2026 e 34.455.653 di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge».

---

#### 42.0.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2026, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;

b) al comma 99 le parole « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026 »;

2. L'autorizzazione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.372.335 euro per l'anno 2026 e di 1.790.269 euro per l'anno 2027. L'autorizzazione di spesa del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028 di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021, è anticipata a decorrere dall'anno 2026.

*Conseguentemente*

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

---

**42.0.15**

RUSSO, MENNUNI, AMBROGIO, GELMETTI, NOCCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis**

*(Riconoscimento della contribuzione figurativa per il servizio militare nella gestione separata INPS)*

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si applicano anche con riferimento agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la facoltà può essere esercitata anche per periodi antecedenti all'istituzione della Gestione separata medesima.

2. Ove la facoltà prevista dal presente articolo sia esercitata per periodi antecedenti all'istituzione della richiamata Gestione separata, gli stessi sono riconosciuti nella loro collocazione temporale, sono valutati con il sistema contributivo e la rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 ha effetto dall'anno di istituzione delle Gestione stessa.

3. La facoltà di cui al presente articolo non è esercitabile per periodi che siano già coperti da contribuzione nella Gestione medesima o in altra gestione previdenziale.

*Conseguentemente*

alla Tabella A, voce Ministero lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 7.000.900;

2027: - 7.000.900;

2028 : - 7.000.900.

---

**42.0.16**

GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis**

*(Disposizioni di carattere fiscale e processuale in favore delle vittime del dovere)*

1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta.

2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione del beneficiario.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono valutati nel limite massimo di spesa pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026

---

**42.0.17**

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis**

*(Revisione e Adeguamento delle Indennità Operative e di Imbarco)*

1. Ai fini di adeguare le indennità operative e di imbarco del personale della Marina Militare, di cui all'articolo 9 della legge del 23 marzo 1983, n. 78, in particolare per chi è assegnato a missioni operative prolungate o in aree geografiche critiche, le relative dotazioni finanziarie sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

**42.0.18**

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, IRTO

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis**

*(Miglioramento della Qualità degli Alloggi Militari)*

1. Ai fini del miglioramento della Qualità degli Alloggi Militari di cui al Capo VIII, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le relative dotazioni finanziarie sono incrementate di 5 milioni annui a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

**42.0.19**

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis**

*(Incremento risorse indennità di missione per il personale militare impiegato in Missioni internazionali)*

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per le indennità di cui all'articolo 5, della legge 21 luglio 2016, n.145, in favore del personale militare impiegato nelle missioni internazionali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

**42.0.20**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 42-bis**

*(Adeguamento retributivo dei vigili del fuoco  
per lavoro notturno e festivo e per i buoni pasto)*

1. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

#### **42.0.21**

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

##### **«Art. 42-bis**

*(Incremento risorse Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali)*

1. Il Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento è ripartito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n.234, per essere destinato al trattamento economico del personale e dei volontari in ferma prefissata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

#### **42.0.22**

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

##### **«Art. 42-bis**

*(Tutela della Salute Mentale e Supporto Psicologico)*

1. Ai fini di incrementare i livelli di Tutela della Salute Mentale e Supporto Psicologico del personale delle Forze armate, presso il Ministero della difesa è istituito un apposito Fondo con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

**42.0.23**

BILOTTI, NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Formazione dei Carabinieri nonché disposizioni volte al contrasto dei combattimenti tra animali)*

1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---